



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 20.215.1

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.185.1

Allegati: 5

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9116]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 9116]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 9116] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (progetto e collegamento RTN: comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui) – PROVINCIA DI NUORO (trasporto aerogeneratori: comune di Tortoli, Porto di Arbatax) - Progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "PARCO EOLICO NURAXEDDU" ed opere connesse, costituito da 29 aerogeneratori, con potenza unitaria di 5,3 MW, per una potenza complessiva di impianto di 153,9 MW - Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Loto Rinnovabili S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.



CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqües*, *"il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica"*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *"competente direttore generale del Ministero della cultura"* all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. **VISTO** il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di *"Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica"*.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

VISTO l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico"*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche"*.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-*ter* del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *"2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti"*.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari"*.

al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso") e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

VISTA la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici": applicabilità della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi".

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante "Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e peo delle pratiche".

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **Loto Rinnovabili S.r.l.**, con nota prot. n. LOT20221104-O-007 del 04/11/2022, ha presentato istanza anche al Ministero della cultura per il rilascio del provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il **Progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "PARCO EOLICO NURAXEDDU" ed opere connesse, costituito da 29 aerogeneratori, con potenza unitaria di 5,3 MW, per una potenza complessiva di impianto di 153,9 MW - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nella provincia del Sud Sardegna (progetto ed opere connesse: comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui; opere di trasporto degli aerogeneratori dall'area portuale di Arbatax nel comune di Tortolì, nella provincia di Nuoro).

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 153,9 MWp, formato da 29 aerogeneratori di altezza d'insieme fuori terra pari a circa 200 m (aerogeneratori, del tipo tripala, avranno altezza al mozzo di 118 m e diametro del rotore pari a 164,5 m – ovvero di altezza totale pario a 199,5 m come indicato nell'elaborato n. ELB28a, con rotore di diametro pari a 163 m e non 164,5 come indicato nell'elaborato ELB28b) da 5.3 MW ciascuno, 16 dei quali ubicati nel territorio comunale di Esterzili e 13 nel territorio di Escalaplano. Le infrastrutture di connessione consistono in un cavidotto MT completamente interrato fino alla stazione utente di trasformazione da realizzarsi, in adiacenza alla futura stazione elettrica Terna, nei comuni di Seui (SU) ed Escalaplano (SU). Parte degli aerogeneratori verranno



realizzati in agro di Esterzili (a Sud-Est rispetto al centro abitato) e parte in agro di Escalaplano (a Nord del centro abitato). Le linee di connessione alla RTN, oltre i suddetti comuni, interessano inoltre il territorio comunale di Seui. L'intera area in esame, ricadente nei comuni di Escalaplano ed Esterzili, si presenta come zona collinare di origine calcarea, con altitudine che varia dai 480 m a 890 m, con substrato di media profondità e pendenze che non superano il 25% circa, e soprassuolo rappresentato da alternanza di aree boscate da macchia mediterranea, rimboschimenti artificiali, pascoli nudi e cespugliati e colture agrarie. La viabilità di accesso al sito, vista l'elevata estensione del parco, è garantita da varie arterie stradali. La componentistica necessaria per la realizzazione del parco eolico si prevede arrivi via mare dal porto di Arbatax (nel comune di Tortolì) e poi attraverso le strade SS125, SP13 e la SP53 fino all'arrivo alla strada di servizio in corrispondenza della Miniera di Funtana Piroi e ad un primo gruppo di siti di installazione.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0003857 del 12/01/2023, ha chiesto al proponente di perfezionare gli atti allegati all'istanza di VIA, anche con riferimento all'atto "... del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previsto dall'art. 23 co. 1 lett. g-ter del D.Lgs 152/06".

CONSIDERATO che **Loto Rinnovabili S.r.l.**, con nota prot. n. LOT20230210-O-018 del 10/02/2023, ha perfezionato gli atti allegati all'istanza di VIA del 04/11/2022, dichiarando, tra l'altro, che "... Con riferimento all'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art. 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", la scrivente Società si è immediatamente attivata al fine dell'ottenimento dello stesso ed allega l'istanza trasmessa alla competente soprintendenza in data 23/10/2023. La scrivente provvederà al deposito di detto atto non appena disponibile", allegando copia della propria nota prot. n. BAYWA\LOT20231020-O-015 del 20/01/2023 indirizzata alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna ed allo stesso Ufficio periferico del MiC pervenuta il 23/01/2023.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0031228 del 03/03/2023, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico, stante l'intervenuta soppressione della lett. g-ter dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:


- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 3307 dell'8/03/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023), come anche i contributi istruttori della U.O. DGABAP - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP - Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR. Ancora, considerato che non tutti i documenti trasmessi dal Proponente sono stati resi pubblici dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul proprio portale, è stato inoltrato alla predetta Soprintendenza ABAP ed alla Regione Autonoma della Sardegna, con la medesima nota dell'8/03/2023, il seguente elaborato del Proponente: "0000_Parco eolico – Esterzili – Escalaplano – Rev.0.0" - in formato .kmz;
- b) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 8160 del 13/03/2023, con la quale è stato dichiarato all'autorità competente il concorrente interesse nel procedimento di VIA di competenza statale, ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- c) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 3584 del 13/03/2023, con la quale in merito all'impianto eolico di cui trattasi denominato "NURAXEDDU" (MASE-VA: ID_VIP 9116) e quello denominato "SEDDA

MEDDAU" (MASE-VA: ID_VIP 9311), presentati dalla medesima Loto Rinnovabili S.r.l., si è comunicato quanto segue al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di autorità competente:

"In riferimento agli impianti industriali di produzione di energia elettrica da fonte eolica in argomento, si deve giocoforza evidenziare a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali che risultano pervenute alla Scrivente due distinte istanze VIA, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, da parte del medesimo Proponente, la Loto Rinnovabili S.r.l., per entrambi i quali codesta autorità competente ha provveduto a dichiarare la procedibilità con note prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0031228 del 03/03/2023 (progetto ID_VIP 9116) e n. m_amte.MiTE.RU.U.0032570 del 06/03/2023 (progetto ID_VIP 9311).


I due impianti risultano, tuttavia, ubicati nella medesima area e sono limitrofi l'uno all'altro (coincidendo in tutto i relativi comuni interessati) e hanno un medesimo punto di connessione alla RTN (con relativa unica stazione elettrica Terna quale riferimento), tanto che la Loto Rinnovabili S.r.l., nel presentare la separata istanza VIA per l'impianto industriale denominato "SEDDA MEDDAU" ha indicato i medesimi elementi di connessione alla RTN e i quali cavidotti coincidono, per diversi tratti, con quelli del progetto denominato "NURAXEDDU".

Anche l'ubicazione degli aerogeneratori degli impianti industriali denominati "NURAXEDDU" e "SEDDA MEDDAU" presenta una evidente continuità spaziale, tanto da risultare impossibile scindere le rispettive aree di rispettivo riferimento, essendo inoltre due degli aerogeneratori del progetto denominato "SEDDA MEDDAU" ancora più prossimi a quelli del progetto denominato "NURAXEDDU":



(impianto industriale denominato "NURAXEDDU")

MA



(impianto industriale denominato "SEDDA MEDDAU")


La sovrapposizione dei due impianti industriali mostra, in modo efficace, come in realtà le due diverse istanze VIA presentate abbiano ad oggetto una unica iniziativa progettuale.

Da quanto sopra evidenziato, si deve quindi rilevare che i due impianti proposti con separate istanze di VIA, costituiscono in realtà un unico intervento da valutarsi globalmente con riferimento ai suoi complessivi potenziali impatti ambientali che verrebbero a determinarsi con la sua realizzazione, e che, pertanto, si debba ritenere che le due parti costituenti l'unico progetto complessivo proposto debbano essere in verità oggetto di un unico complessivo SIA e, di conseguenza, di un'unica valutazione VIA.

In caso contrario, si verrebbe anche a determinare la circostanza che il tracciato del cavidotto di collegamento di ciascun impianto proposto sarebbero oggetto di due separati procedimenti (dovendosi, d'altronde, considerare quale opera connessa di ciascuno la propria indispensabile infrastruttura di collegamento alla RTN), pur essendo invece lo stesso tracciato del cavidotto, sostanzialmente, e il punto di connessione alla RTN comuni a tutte e due le istanze di VIA presentate.

Si riporta di seguito, a maggior chiarimento di quanto sopra rappresentato, una raffigurazione dei due impianti industriali in argomento, comprensiva del relativo cavidotto e della stazione elettrica di Terna per il collegamento alla RTN:

MA



*(Impianto eolico “NURAXEDDU: aerogeneratori VERDI; impianto eolico “SEDDA MEDDAU”:
aerogeneratori ROSSI;
in parziale sovrapposizione il collegamento alla RTN e in sovrapposizione il punto di connessione alla
stazione Terna)*

Ritenuto che la valutazione degli impatti cumulativi determinati dalla due parti del medesimo unico progetto proposto non possa riguardare solo l’impatto relativo al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, ma che debba essere riferito anche a tutti gli altri fattori ambientali nel loro complesso, per quanto sopra rappresentato, si chiede a codesta autorità competente di valutare la necessità di chiedere all’unico Proponente di entrambi gli impianti in argomento di predisporre un relativo unico SIA al fine di rendere procedibile, di conseguenza, una unica procedura di valutazione di compatibilità ambientale, tanto quanto di recente determinato in un analogo caso.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto”;

- d) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente** nota prot. n. 10525 del 01/04/2023, con la quale sono state trasmesse le osservazioni al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sul progetto di cui trattasi, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti. Il Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale, con nota prot. n. 15302 del 27/03/2023, rileva che “... *In via preliminare si evidenzia che questo Servizio ha competenza per i soli Comuni di Escalaplano ed Esterzili mentre per il Comune di Seui la competenza è del Servizio Tutela del Paesaggio della Sardegna Centrale; si rileva, tuttavia, che nel Comune di Seui ricade solamente un breve tratto di viabilità e il relativo cavidotto, mentre l’intero impianto ricade nei Comuni di propria competenza. L’area interessata dal parco eolico ricade all’esterno degli ambiti di paesaggio costiero del Piano Paesaggistico Regionale ed è attraversata da alcuni corsi d’acqua sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, lett. c, del D.lgs 42/04 e dell’art. 143 del D.lgs 42/04, art. 17, comma 3, lett. h), delle NTA del PPR, la cui relativa fascia di vincolo dei 150 m dalle sponde o piedi degli argini*

MA

viene interessata direttamente dal posizionamento delle sole pale eoliche E01, E04, E07, E08 ed E10 mentre le pale eoliche E13, E16, E20 ed E23 interferiscono attraverso la proiezione delle pale con detta fascia di vincolo. Circa la metà degli aereogeneratori ricade all'interno della componente di paesaggio del Piano Paesaggistico Regionale "area naturale-sub naturale" e "seminaturale" e potrebbero, quindi, ricadere in area vincolata ai sensi dell'art 142, lett. g), del D.lgs 42/04. A tal proposito, si chiede all'Ispettorato ripartimentale di Cagliari in indirizzo se, all'interno di dette aree, vi siano aree boscate ricadenti nella classificazione di cui all'art. 142, comma 1, lett. "g" del D.Lgs.n. 42/2004, secondo la L.R. 8/2016 e se siano trasformabili ai sensi del D.Lgs 34/2018. Si prende atto che le relazioni specialistiche, botanica e agro-forestale, riportano come uso del suolo "gariga" e "aree a pascolo naturale" per le aree di possibile vincolo e si ritiene che le compensazioni proposte nel SIA possano ritenersi accettabili, seppure previa idonea progettazione. La sottostazione risulta in condivisione con un altro progetto della medesima Società - attualmente in istruttoria con codice ID 9311, relativo a 12 aereogeneratori -, ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico per effetto dell'art. 143 del D.lgs 42/04, art. 17, comma 3, lett. h) delle NTA del PPR per la presenza del Rio Abbelada; risulta, inoltre, a circa 300 metri dal nuraghe S'Ollastu ... In merito alla coerenza con la DGR 59/90 del 2020 "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili", si rileva che le aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono definite dalla stessa DGR quali "aree non idonee" per le quali potrà essere maggiore la probabilità di esito negativo. Si invita, pertanto, il proponente alla verifica, mediante misurazioni sul terreno, delle reali distanze tra i diversi corsi d'acqua presenti e l'ubicazione dei sostegni delle pale eoliche, al fine di posizionare gli impianti in modo tale da non interferire con la fascia di vincolo, neanche attraverso la proiezione delle pale. Allo stato attuale il progetto necessita di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 e le sue criticità, di carattere paesaggistico, sono determinate prevalentemente dall'effetto cumulo con gli altri impianti eolici, sia della medesima ditta che di altre ditte, come rappresentato dalla carta ELB 15 "Carta di analisi della visibilità cumulativa" e dai diversi fotoinserti che evidenziano, di volta in volta, i numerosi aereogeneratori presenti per ogni cono visuale ubicato da particolari punti di valenza paesaggistica ...". La Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari, con Determinazione n. 1327 – prot. n. 22035 del 30/03/2023, rileva che "... CONSIDERATO che l'intervento sottoposto all'istruttoria di questo Servizio è previsto in località varie nei comuni di Esterzili ed Escalaplano, su varie particelle catastali soggette ai seguenti vincoli: 1. Comune di Esterzili: • in parte gravate dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 1 lett. g) del D.Lgs n.42/2004 per la presenza di soprassuolo classificato bosco ai sensi del D.Lgs. n.34/2018 e della L.R n.8/2016; • parzialmente gravata dal vincolo di cui alla L.R n.4/1994 per la presenza di piante di quercia sughera; 2. Comune di Escalaplano: • sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi dell'art. 18 della L. n. 991/1952 esclusivamente le aree previste per il posizionamento degli aerogeneratori contraddistinti dai codici da E 25 a E 29 e relative opere di connessione; • in parte gravate dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 1 lett. g) del D.Lgs n.42/2004 per la presenza, a macchia di leopardo, di soprassuolo classificato bosco ai sensi del D.Lgs. n.34/2018 e della L.R n.8/2016 ... CONSIDERATO che complessivamente le aree di sedime dei generatori non interessano soprassuoli boscati mentre la realizzanda viabilità attraversa parzialmente aree boscate, per le quali al momento appare di difficile valutazione quantificare le superfici oggetto di trasformazione per l'eventuale applicazione dell'art. 21 della L.R n.8/2016 in materia di rimboschimenti compensativi pari alla superficie dei boschi trasformati ... CONSIDERATO altresì che l'area presenta un indice di pericolosità incendi alta, per il territorio di Escalaplano, e media, per il territorio di Esterzili, (Piano Regionale Di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi 2020-2022) e che le aree di sedime degli aerogeneratori sono, generalmente, disposte lungo le linee di crinale determinando, a causa delle dimensioni così importanti, un oggettivo impedimento e /o ostacolo all'azione dei mezzi aerei in funzione antincendio con evidenti ritardi nell'azione di spegnimento delle fiamme, aggravato dall'eventuale realizzazione del previsto e vicinore parco eolico in località "Sedda Meddau" agro di Seui; ... DETERMINA ... Art. 3 ... Inoltre si si manifestano forti perplessità in ordine alla posa degli aerogeneratori sui crinali in relazione al concreto ostacolo all'attività di spegnimento d'eventuali grandi incendi forestali così come specificato in premessa anche in relazione al progetto di realizzazione del vicino parco eolico in località "Sedda Meddau" agro di Seui ...";

MA

- e) **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali** nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0073401 dell'8/05/2023, con la quale si comunica quanto segue a Loto Rinnovabili S.r.l.: *“Con riferimento alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti richiamati in oggetto [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: leggasi progetti denominati “NURAXEDDU – ID_VIP 9116 – e “SEDDA MEDDAU” – ID_VIP 9311], la Società Loto Rinnovabili S.r.l., ha presentato con nota acquisita al prot. MiTE-139419 in data 9/11/2022 e con nota acquisita al prot. MiTE-193 in data 2/01/2023, le istanze per l'avvio di due distinti procedimenti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., rispettivamente per i progetti “Nuraxeddu” (ID:9116) e “Sedda Meddau” (ID:9311). La Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della cultura con nota prot.3584-P del 13/03/2023, acquisita al prot. MiTE-36893 in pari data, ha sottolineato quanto segue. I due impianti eolici in oggetto e le relative opere di connessione alla RTN, risultano ubicati nella medesima porzione territoriale, infatti i comuni interessati coincidono interamente. Inoltre, la posizione degli aerogeneratori dei due impianti risulta in chiara continuità spaziale. In più, il tracciato del cavodotto planimetricamente sovrapponibile per i due impianti in diversi tratti e l'unicità del punto di connessione alla RTN, oltre che la rispondenza dell'iniziativa progettuale ad un unico proponente, suggeriscono, secondo quanto riportato nelle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10/09/2010), l'appartenenza dei due impianti ad un'unica operazione progettuale. Il Ministero della cultura afferma che, per tali motivazioni, i due progetti rappresentano in realtà un unico intervento, che necessita una valutazione globale. Pertanto, invita ad avviare un'unica procedura di valutazione ambientale e, perciò, richiedere alla Società proponente un unico Studio di Impatto Ambientale. Per quanto sopra esposto, si comunica che la scrivente amministrazione ritiene di accogliere la richiesta presentata dal Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della cultura prot.3584-P del 13/03/2023, ritenendo evidente il collegamento funzionale tra le istanze presentate. Per quanto sopra evidenziato si ritiene che i due impianti eolici proposti con separate istanze di VIA, siano in realtà da valutarsi in un unico procedimento che analizzi gli impatti ambientali complessivi. È fatta perciò richiesta a codesta Società proponente, di predisporre un unico Studio di Impatto Ambientale al fine dell'ottenimento della procedibilità amministrativa delle istanze da parte della scrivente. È in ogni caso facoltà del Proponente procedere al ritiro di una delle due istanze in oggetto ...”;*
- f) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 7510 dell'11/05/2023, con la quale in merito all'impianto eolico di cui trattasi denominato “NURAXEDDU” (MASE-VA: ID_VIP 9116) e dell'ulteriore denominato “SEDDA MEDDAU” (MASE-VA: ID_VIP 9311), ha comunicato quanto segue alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna: *“In riferimento agli impianti industriali di produzione di energia elettrica da fonte eolica in argomento e facendo seguito alle note della Scrivente prot. n. 3307 dell'8/03/2023 (riferita al progetto del “PARCO EOLICO NURAXEDDU”) e n. 3584 del 13/03/2023 (riferita ad entrambi i progetti di cui trattasi), si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna e a codeste UU.OO. DGABAP - Servizi II e III che la Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0073401 dell'8/05/2023 (Allegato n. 1), ha ritenuto di “... accogliere la richiesta presentata dal[la] Soprintendenza speciale per il PNRR del Ministero della cultura prot. n. 3584-P del 13/03/2023, ritenendo evidente il collegamento funzionale tra le istanze presentate. Per quanto sopra evidenziato si ritiene che i due impianti eolici proposti con separate istanze di VIA, siano in realtà da valutarsi in un unico procedimento che analizzi gli impatti ambientali complessivi. È fatta perciò richiesta a codesta Società proponente, di predisporre un unico Studio di Impatto Ambientale al fine dell'ottenimento della procedibilità amministrativa delle istanze da parte della scrivente. È in ogni caso facoltà del Proponente procedere al ritiro di una delle due istanze in oggetto”. Per quanto sopra, codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, per l'espressione del parere endoprocedimentale richiesto con la nota prot. n. 3307 dell'8/03/2023 per il progetto del “PARCO EOLICO NURAXEDDU” (ID_VIP: 9116), deve attendere le determinazioni che in merito vorrà assumere la Loto Rinnovabili S.r.l., ossia il ritiro di una delle due istanze di VIA presentate, ovvero la presentazione di un unico complessivo SIA e progetto da sottoporsi ad un'altrettanta unica valutazione di impatto ambientale”;*

- g) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente** nota prot. n. 14770 del 12/05/2023, con la quale sono state trasmesse le osservazioni integrative al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sul progetto di cui trattasi, con allegati gli ulteriori pareri istruttori regionali acquisiti. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS, con nota prot. n. 13053 del 04/04/2023, osserva che “... 3. OSSERVAZIONI ... Non appare presa in considerazione, nelle relazioni e tavole presentate, l’analisi degli effetti cumulativi con il parco eolico “Sedda Meddau”, presentato dalla medesima società ed anch’esso in fase istruttoria. Poiché per molti tratti i cavidotti dei due parchi risultano coincidenti e poiché essi incidono su una medesima area, sarebbe utile e necessaria una rivalutazione in maniera contestuale delle due installazioni o, azione consigliabile, presentare un unico progetto di parco eolico ... Il progetto non appare coerente con le norme di attuazione del PPR (Art. 17, comma 3, lettera h), in quanto non vengono rispettati i 150 metri, tra: - Il corso d’acqua Riu Craccallonis e l’aerogeneratore E01; - Il corso d’acqua Riu Sa Mandara51 e l’aerogeneratore E04; - Il corso d’acqua Riu Tuvara e l’aerogeneratore E07; - Il corso d’acqua Riu Mauruoi e l’aerogeneratore E10; - Il corso d’acqua Riu Mannoni e l’aerogeneratore E15 ...”. Il Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, con nota prot. n. 21535 del 04/05/2023, rileva che “... In riferimento alla nota della Direzione generale della difesa dell’ambiente prot. n.14494/XIV.12.2.5 del 22.03.2023, con la quale si richiede il contributo istruttorio di questo Servizio relativamente all’intervento in oggetto, si comunica quanto segue. Il progetto prevede la realizzazione, di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato “Parco Eolico Nuraxeddu”, composto da n.29 aerogeneratori e le relative opere di connessione, ubicati nei Comuni di Esterzili ed Escalaplano, pertanto non di competenza di questo Servizio. Le uniche opere che rientrano nella competenza di questo Servizio sono rappresentate da un breve tratto di viabilità e di cavidotto, ubicati nel Comune di Seui, e condivisi con il progetto del Parco eolico “Sedda Meddau”, per il quale è già stato trasmesso il contributo istruttorio con nota prot. n.19992 del 26.04.2023. Per quanto riguarda la stazione utente, ricadente in parte nel Comune di Seui, ma per la maggior parte nel Comune di Escalaplano, l’istruttoria è stata effettuata dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale”;
- h) **Loto Rinnovabili S.r.l.** nota prot. n. LOT20230106-O-025 del 05/06/2023, con la quale si comunica quanto segue al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali: “La società Loto Rinnovabili s.r.l. ... con riferimento alla nota protocollo 73401 del 08/05/2023 di cui all’oggetto (di seguito la “Nota”) rappresenta quanto di seguito. La scrivente società, come riferito nella Nota, ha presentato con nota acquisita al prot. MiTE-139419 in data 9/11/2022 e con nota acquisita al prot. MiTE-193 in data 2/01/2023, le istanze per l’avvio di due distinti procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito congiuntamente le “Istanze”), rispettivamente per i progetti “Nuraxeddu” (ID:9116) e “Sedda Meddau” (ID:9311) (di seguito congiuntamente i “Progetti”). Entrambi i Progetti hanno ottenuto la procedibilità ed in particolare il progetto “Nuraxeddu” (ID:9116) ha ottenuto la procedibilità in data 03/03/2023, il progetto “Sedda Meddau” (ID:9311) ha ottenuto la procedibilità in data 06/03/2023. Entrambi i Progetti risultano attualmente sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in fase “Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC”. Da quanto si legge nella Nota, la Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della cultura (la “Soprintendenza”) con nota prot.3584-P del 13/03/2023, acquisita al prot. MiTE-36893 in pari data, ha sottolineato che “I due impianti eolici in oggetto e le relative opere di connessione alla RTN, risultano ubicati nella medesima porzione territoriale, infatti i comuni interessati coincidono interamente. Inoltre, la posizione degli aerogeneratori dei due impianti risulta in chiara continuità spaziale. In più, il tracciato del cavidotto planimetricamente sovrapponibile per i due impianti in diversi tratti e l’unicità del punto di connessione alla RTN, oltre che la rispondenza dell’iniziativa progettuale ad un unico proponente, suggeriscono, secondo quanto riportato nelle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10/09/2010), l’appartenenza dei due impianti ad un’unica operazione progettuale” ritenendo, pertanto, “che i due progetti rappresentano in realtà un unico intervento, che necessita una valutazione globale” ed invitando “ad avviare un’unica procedura di valutazione ambientale e, perciò, richiedere alla Società proponente un unico Studio di Impatto Ambientale”. Codesto Spettabile Ministero, ha ritenuto di accogliere la richiesta presentata dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della cultura prot.3584-P del

MA

13/03/2023, "ritenendo evidente il collegamento funzionale tra le istanze presentate" ritenendo, pertanto, "che i due impianti eolici proposti con separate istanze di VIA, siano in realtà da valutarsi in un unico procedimento che analizzi gli impatti ambientali complessivi" ed ha richiesto, pertanto, alla scrivente, di predisporre un unico Studio di Impatto Ambientale al fine dell'ottenimento della procedibilità amministrativa delle istanze o, in alternativa, di procedere al ritiro di una delle due istanze in oggetto. Pur non condividendo le conclusioni a cui è giunto Codesto Spettabile Ministero (per tutte le ragioni nel prosieguo rappresentate), ed al solo ed unico fine di non veder bloccati entrambi i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, la scrivente, dichiara di ritirare, come in effetti a mezzo della presente ritira, l'istanza relativa al progetto "Sedda Meddau" (ID:9311) e contestualmente, chiede, che venga dato seguito, nel rispetto dei termini fissati dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto "Nuraxeddu" (ID:9116) e di porre, pertanto, in essere gli atti successivi del procedimento essendo ormai scaduto, in data 02/04/2023, ai sensi dell'articolo 24 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, il termine per la presentazione di pareri e osservazioni. Tuttavia, in merito alla richiesta di cui alla Nota (ossia, predisporre un unico Studio di Impatto Ambientale al fine dell'ottenimento della procedibilità amministrativa delle istanze o, in alternativa, procedere al ritiro di una delle due istanze in oggetto), alla scrivente preme evidenziare quanto di seguito. I Progetti, seppur presentino una contiguità territoriale, sono ubicati in due territori distinti: gli aerogeneratori del progetto "Nuraxeddu" (ID:9116) nel territorio del Comune di Escalaplano ed Esterzili mentre quelli di "Sedda Meddau" (ID:9311) nel territorio del Comune di Seui. I Progetti hanno, inoltre, due distinte soluzioni tecniche di connessione ("STMG"): il progetto "Nuraxeddu" (ID:9116) ha la STMG codice pratica n. 202101585 e il progetto "Sedda Meddau" (ID:9311) ha la STMG codice pratica n.202101584. La sovrapposizione parziale del tracciato dei due distinti cavidotti afferenti ai Progetti, in quanto riguardante solo una porzione degli stessi, è stata effettuata al solo fine dell'ottimizzazione delle opere e della limitazione degli impatti sul territorio, stante la richiesta di Terna, la quale nelle STMG sopra richiamate rappresenta come "al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con altri impianti di produzione; in alternativa sarà necessario prevedere ulteriori interventi di ampliamento da progettare". Tale seconda opzione avrebbe inevitabilmente generato sul territorio un impatto ulteriore, evitato, al contrario, dall'individuazione di una unica cabina di smistamento. Si ricorda che, i criteri dettati dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10/09/2010) (le "Linee Guida") al punto 11.6. ossia che "11.6. I limiti di capacità di generazione e di potenza indicati al successivo paragrafo 12 sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per capacità di generazione o potenza dell'impianto si intende la potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto. La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo" hanno la finalità di evitare che, attraverso la "suddivisione" delle iniziative progettuali e, dunque, attraverso la presentazione di diverse istanze, i proponenti si sottraggano al procedimento di Autorizzazione Unica come disciplinato dal D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm. e ii. oltreché dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii., per accedere rispettivamente, a regimi di autorizzazione semplificata come quelli delineati, al tempo, nel punto 12 delle Linee Guida. Nulla di questo è accaduto relativamente ai Progetti, in quanto per il progetto di Nuraxeddu la scrivente ha provveduto a presentare l'istanza di Autorizzazione Unica presso la Regione Sardegna, Ufficio Energia e ha provveduto a presentare l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presso Codesto Spettabile Ministero, mentre per il progetto di Sedda Meddau ha provveduto a presentare l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presso Codesto Spettabile Ministero laddove l'istanza di Autorizzazione Unica è di prossima presentazione. Inoltre, nella documentazione a corredo dell'istanza relativa al progetto "Sedda Meddau" (ID:9311), poiché presentata temporalmente dopo quella del progetto "Nuraxeddu" (ID:9116), sono stati valutati gli impatti cumulativi con quest'ultimo (cfr. elaborato "ELB15 - Carte di analisi della visibilità cumulata e REL19 -Relazione paesaggistica"), questo al fine di poter

MA

valutare compiutamente il secondo progetto, laddove il primo ottenesse un esito positivo del proprio iter autorizzativo. Come del resto sarebbe capitato nell'ipotesi in cui il progetto "Sedda Meddau" (ID:9311) fosse stato presentato da un "soggetto non riconducibile alla scrivente". A maggior ragione non si comprende l'asserzione che i due progetti debbano essere considerati come appartenenti ad una unica "operazione progettuale" se si considera quanto da ultimo stabilito nell'Allegato II della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (l' "Allegato II") – a seguito della modifica introdotta dall'articolo 10 del D.L. 50/2022 convertito nella L. 91/2022 - che, al punto 2), al fine di stabilire quali progetti rientrino nella competenza statale ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, prevede che appartengono alla competenza statale gli "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale." A parere della scrivente, sebbene si tratti di un criterio fissato al fine di determinare la competenza, se ne può trarre la conclusione, nell'ambito di un'interpretazione normativa sistematica e di coordinamento, che più progetti o impianti per il sol fatto di essere localizzati "...in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale" non possano essere considerati un "unico impianto" non solo al fine della determinazione della competenza (statale o regionale) ma neanche al fine di effettuare "un unico procedimento che analizzi gli impatti ambientali complessivi" (cit. Nota). In proposito, la Regione Campania con l'Interpello ambientale del 3 febbraio 2023, n. 15973 (l' "Interpello"), rilevando che la modifica apportata all'Allegato II dall'articolo 10 del DL 50/2022 "non è stata introdotta per i progetti ricadenti nella competenza regionale" chiedeva a Codesto Spettabile Ministero "di chiarire se il calcolo della potenza ai fini del riparto di competenza, così come modificato dall'art. 10 del D.L. n. 50/2022, sia di stretta applicazione ai progetti di competenza statale di potenza complessiva superiore a 30 MW di cui all'Allegato II della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 o se tale modifica vada applicata, in un'ottica sistematica e di coordinamento, anche ai progetti ricadenti nella competenza regionale di cui all'Allegato IV Parte II del D.Lgs. n. 152/2006". Codesto Spettabile Ministero, con Parere del 24 aprile 2023 n. 65335, pronunciandosi sull'Interpello, ha precisato che la norma introdotta dall'articolo 10 del DL 50/2022 deve essere applicata, in un'ottica sistematica e di coordinamento, anche ai progetti ricadenti nella competenza regionale di cui all'allegato IV Parte II del D.Lgs. n. 152/2006. Risulta evidente che, proprio in ragione dell'esigenza di dover applicare le norme in "un'ottica sistematica e di coordinamento", non appare condivisibile il considerare "unico impianto" da valutare in un "unico procedimento" quelli che sono due Progetti distinti che sono stati oggetto di due Istanze distinte e che, come tali, devono essere valutati ciascuno nell'ambito di apposita procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. In caso contrario, si creerebbe una situazione nella quale due progetti eolici (in quanto ubicati nella medesima porzione territoriale o comunque in continuità spaziale con unicità del punto di connessione alla RTN ed in capo ad un unico proponente) ognuno di potenza superiore a 30 MW (o inferiore a 30 MW) dovrebbero essere valutati come unico progetto dalla medesima autorità competente. Qualora, invece, uno dei due progetti fosse di potenza superiore a 30 MW e l'altro di potenza inferiore a 30 MW, i medesimi progetti sarebbero valutati come due progetti separati dovendo rientrare, in ragione di quanto stabilito dal punto 2 dell'Allegato II, uno nella competenza statale e l'altro nella competenza regionale. Ciò determinerebbe delle incongruenze nell'applicazione della normativa in materia di valutazione ambientale. Per tali ragioni, la scrivente ritiene che i procedimenti relativi ai Progetti avrebbero dovuto essere portati avanti entrambi, separatamente ed autonomamente, laddove per il progetto "Sedda Meddau" (ID:9311) presentato successivamente debbano essere valutati, tra le altre cose, anche gli impatti cumulativi con il progetto "Nuraxeddu" (ID:9116) la cui istanza è cronologicamente anteriore. Si evidenzia che Codesto Spettabile Ministero ha già proceduto in tal senso relativamente ai procedimenti con Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM-4046 e Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM-4047). Per questi due progetti, oltretutto presentati nella medesima data, Codesto Spettabile Ministero ha tenuto due procedimenti distinti. Pertanto, tutto quanto sopra rappresentato e considerato, la scrivente rinuncia al Progetto "Serra Maddau" e

MA

contestualmente chiede a Codesto Spettabile Ministero, in analogia ai richiamati procedimenti, di rivalutare le determinazioni di cui alla Nota, dando atto alla Scrivente della possibilità di proseguire in accoglimento delle considerazioni sopra esposte anche nell'istruttoria del Progetto "Serra Maddau", previo ritiro da parte della scrivente dell'atto di rinuncia di cui alla presente. Qualora, al contrario, Codesto Spettabile Ministero ritenga di non accogliere le considerazioni sopra esposte da parte della scrivente dando seguito all'archiviazione dell'istanza del Progetto "Serra Maddau", chiede, la restituzione degli oneri istruttori versati dalla scrivente in data 16-12-2022 (CRO/TNR 1101223500281718) e pari ad Euro 44.816,43. Si resta in attesa di conoscere le Vostre determinazioni in merito. Si resta, altresì, in attesa di ricevere comunicazioni in merito agli atti successivi del procedimento relativo al progetto "Nuraxeddu" (ID:9116). Con riserva di agire a tutela dei propri diritti";

- i) **Comune di Esterzili** nota prot. n. 2251 del 14/06/2023, con la quale sono presentate osservazioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, rilevando per entrambi i progetti di Loto Rinnovabili S.r.l. denominati "NURAXEDDU" e "SEDDA MEDDAU" che "... L' amministrazione comunale di Esterzili ritiene al riguardo che in primis, non si può non considerare in termini generali che la cosiddetta "transizione energetica" non sembra stia avvenendo in maniera ordinata e pianificata, in linea con una politica energetica sostenibile sotto l'aspetto tecnico, economico e ambientale. Basta d'altronde dare uno sguardo ai numeri che riguardano la Sardegna in riferimento ai dati a disposizione all'estate del 2022, con una tendenza in preoccupante crescita. Senza considerare i progetti di imponenti impianti offshore, con effetti devastanti, sulle coste sarde e sulla c.d. economia del mare, risultavano a tale periodo all'esame della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale del MiTE e presso gli uffici Valutazione Impatti dell'Ass.to Reg.le all'Ambiente, richieste per ulteriori 33 impianti eolici onshore, da ubicare sempre in Sardegna (1.750 MW) e oltre 130 progetti di impianti fotovoltaici per una potenza di circa 4.000 MW. Nell'ipotesi che tutti questi impianti venissero autorizzati e realizzati, si avrebbe una nuova potenza disponibile da Fonti di energia rinnovabili (FER) di 15 mila MW che, sommata a quella degli impianti di energie rinnovabili attualmente in esercizio, consentirebbe alla Sardegna di raggiungere l'esorbitante potenza di 17mila MW. In altri termini, la realizzazione di centinaia di impianti che produrrebbero oltre 30mila GWh/anno, a fronte di un fabbisogno per l'isola inferiore ai 9mila GWh/anno. Una quantità di energia tecnicamente non assorbibile dalla malmessa rete elettrica sarda, e tantomeno esportabile pur volendo tener conto dell'elettrodotto Tyrrhenian Link, peraltro ancora in fase embrionale. Gli impianti nei numeri sopra indicati sono pertanto meramente funzionali al rafforzamento delle esportazioni di energia dalla Sardegna verso la Penisola. Tramite l'elettrodotto sottomarino SAPEI (che collega Fiume Santo a Latina), ogni anno, infatti, la Sardegna invia alla penisola un surplus di energia pari al 40% del proprio fabbisogno e al 30% dell'energia prodotta. A ben vedere, sia a mare che in terra, la Sardegna sembra sempre più destinata a diventare una piattaforma di produzione energetica, un'isola destinata all'ennesima servitù, la servitù energetica. A forte rischio l'alterazione irreversibile dei milieu ambientali, sociali ed economici delle nostre comunità e un grave pregiudizio per il loro futuro e un'azione controproducente per il contrasto ai cambiamenti climatici. Il gran numero di richieste presentate mostra, inoltre, che la Sardegna versa oggi in una situazione di far west energetico, facilitata soprattutto da una semplificazione amministrativa che non contempera gli interessi in gioco e limita fortemente la partecipazione delle comunità alle scelte. Venendo nello specifico a quanto appreso dagli elaborati, si evidenzia che tutta l'area asservita al sito del parco eolico è caratterizzata da un territorio del tutto particolare che si trova tra due fiumi e tra due dighe, che hanno già un loro equilibrio e un ecosistema che pian piano si sta adeguando alla presenza degli invasi che sarebbe inevitabilmente compromesso dalla presenza di aerogeneratori così imponenti e numerosi. Le aree interessate infatti verrebbero irrimediabilmente trasformate con massiva devastazione della loro morfologia e consistenza senza la obiettiva possibilità di ripristinare (neppure in parte) lo stato dei luoghi dopo l'interramento della condotta e la realizzazione della necessaria viabilità di collegamento tra gli aerogeneratori e la cabina elettrica. Osservando con le foto satellitari il complesso acrocoro asservito al sito dell'impianto e delle connesse infrastrutture si percepisce, con immediatezza, il forte, sensibile e nevralgico impatto ambientale sul territorio, assolutamente irreversibile (non ripristinabile) anche quando il medesimo impianto dovrà essere dismesso. La medesima area presenta significativi componenti naturali con ricca flora e fauna caratteristici

MA

di un vero e proprio parco naturale. Ciò detto, si rammenta che con la Deliberazione della GRS n.59/90/2020, avente ad oggetto l'“individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili” si è affermata la necessità di un rinnovo di politiche regionali in tema di energia, considerata l'esigenza di sviluppo e implementazione nel territorio regionale della produzione di energie rinnovabili, in coerenza con l'ordinamento comunitario e con i Trattati Europei, in tal modo invertendo la rotta dell'indirizzo politico predominante nei precedenti anni; ne è conseguita la necessità di abrogare tutte le precedenti disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale a far data del 2007 fino al 2015, ferma, comunque, l'esigenza di individuare le aree da tutelare incompatibili con tale tipologia di interventi industriali. Invero, gli atti ed elaborati (allegati alla medesima DGRS) sono informati ad un nuovo principio, quello “per cui le aree non idonee non devono riprodurre l'assetto vincolistico, che pure esiste e opera nel momento autorizzativo e valutativo dei singoli progetti, ma fornire un'indicazione ai promotori d'iniziativa d'installazione d'impianti alimentati da FER riguardo la non idoneità di alcune aree che peraltro non comporta automaticamente un diniego autorizzativo ma una maggiore problematicità. La nuova proposta per le aree non idonee è informata al principio per il quale le aree non idonee non costituiscono uno strumento istruttorio ma un elaborato che consenta agli investitori privati di compiere delle scelte in relazione al grado di rischio di insuccesso autorizzativo che intendono affrontare”; perciò “l'individuazione di aree e siti non idonei all'installazione d'impianti a fonti rinnovabili individuate nel presente documento ha l'obiettivo di tutelare l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico, le tradizioni agroalimentari locali, la biodiversità e il paesaggio rurale, in coerenza con il DM 10.9.2010. Il DM 10.9.2010 prevede che l'identificazione delle aree non idonee non si traduca nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela” (punto 3, All.b). Nel contempo, con la nuova disciplina, l'Amministrazione regionale si propone di favorire gli “investimenti di revamping e repowering dell'eolico esistente con macchine più evolute ed efficienti, sfruttando la buona ventosità di siti già conosciuti e utilizzati; questo consentirà anche di limitare l'impatto sul consumo del suolo, essenziale in una duplice ottica di sostenibilità ambientale e di ottimizzazione delle risorse esistenti” (dichiarazione del Presidente Solinas - riportata nel sito regionale). Nell'Allegato “C” alla Delibera della medesima G.R.S. n. 59/90/2020 vengono descritti il “tema di riferimento”, le “tipologie specifiche di area (dall'ALL.3 DM del 10.9.2010 e ulteriori elementi ritenuti di interesse per la Sardegna)”, “elementi considerati”, il “riferimento normativo che identifica l'area”, “disposizioni svolte alla tutela dell'ambiente”, del “paesaggio”, del “patrimonio storico ed artistico”, delle “tradizioni agro-alimentari locali”, della “biodiversità” e del “paesaggio rurale”, “localizzazione indicative delle aree (cartografie delle aree non idonee e/o indicazione delle fonti di riferimento delle informazioni)”, oltre la tipologia degli interventi incompatibili per portata, relativi agli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Il processo di valutazione di impatto ambientale (VIA) ha necessità di strumenti adeguati e di una precisa conoscenza della distribuzione delle specie, dei movimenti e dell'uso dell'habitat, soprattutto al di fuori delle aree protette. Secondo la DGR n. 40/11 del 07/08/2015, le aree di riproduzione, alimentazione e transito delle specie protette situate al di fuori dei siti Natura 2000 sono incluse tra le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti eolici. In particolare molte delle torri eoliche si spingono addirittura sui crinali a ridosso del Monte Santa Vittoria di Esterzili, a ridosso del sito archeologico di Domu 'e Urxià, inserito nella Tentative list UNESCO e da esso fortemente attenzionato per il valore archeologico, storico, culturale e scientifico. Tra l'altro è in corso di riconoscimento, con specifici fondi regionali, il punto panoramico sul Monte Santa Vittoria come area naturalistica e monumentale e che di fronte al vicino inserimento delle torri eoliche sui vari crinali, subirebbe un impatto pesantemente e irrimediabilmente condizionante. Quest'amministrazione aveva proposto la concentrazione degli impianti in un'area condivisa da altri comuni (Escalaplano e Seui) e limitata come estensione territoriale; così invece si stanno impegnando di torri, oltre 5000 ettari del territorio di Esterzili. Per quanto osservato dagli elaborati, si ritiene che, riguardo alla specifica area o sito nonché alla tipologia dell'impianto eolico proposto, sia per le sue dimensioni sia per il fatto che investe un'area vasta di territorio non concentrandosi su un'area limitata come richiesto in sede di incontri preliminari, quest'ultimo sia da dichiararsi incompatibile in ordine alla localizzazione di alcuni aerogeneratori in aree “non idonee”, stante la sovrapposizione di diversi vincoli di idoneità per la tutela di differenti valori, ambientali, storico-culturale, paesaggistico, economico,

MA

agroalimentare. Nella denegata ipotesi in cui il progetto ottenga le autorizzazioni necessarie per la relativa attuazione, si chiede che, come previsto nel richiamato allegato 2 alle Linee Guida di cui al decreto 10 settembre 2010, venga prescritto l'obbligo di prevedere adeguate misure di compensazione con i Comuni coinvolti, da quantificare in relazione a quanto previsto dallo stesso allegato 2, paragrafo h) nonché concordate con i Comuni stessi in termini di interventi da realizzarsi”;

- j) **Loto Rinnovabili S.r.l.** nota prot. n. LOT20230707-O-027 del 07/07/2023, con la quale è trasmessa documentazione integrativa volontaria al fine di corrispondere alle richieste di acquisire approfondimenti relativi alla documentazione già prodotta formulate dagli Enti territoriali interessati, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dall'Associazione Italia Nostra e da Fondazione Gal Sole Grano Terra;
- k) **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali** avviso al pubblico generico codice n. MASE-2023-0112105 del 01/08/2023, relativo alla documentazione integrativa volontaria presentata da Loto Rinnovabili S.r.l. con la nota del 07/07/2023 sopra citata;
- l) **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC** nota prot. n. _amte.CTVA.RU.U.0009031 del 04/08/2023, con la quale si chiede documentazione integrativa al Proponente ai fini dell'istruttoria di competenza;
- m) **Loto Rinnovabili S.r.l.** nota prot. n. LOT20230808-O-029 dell'08/08/2023, con la quale si chiede al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la sospensione del procedimento per un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione integrativa chiesta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
- n) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 17429 dell'11/08/2023, con la quale si comunica quanto segue al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: *“In riferimento al progetto in argomento, si deve giocoforza evidenziare a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Direzione Generale Valutazioni ambientali e Commissione Tecnica PNRR/PNIEC) quanto occorso nel presente procedimento di VIA, al fine dell'ordinata ed efficace istruttoria di competenza di questo Ministero della cultura. Nell'ambito del procedimento di VIA la Loto Rinnovabili S.r.l., con nota prot. n. LOT20230707-O-027 del 07/07/2023 (Allegato n. 1), ha presentato documentazione integrativa volontaria sulla base delle asserite richieste formulate da Enti e soggetti diversi da codesta autorità competente. Codesta Direzione Generale Valutazioni ambientali ha conseguentemente pubblicato un nuovo avviso al pubblico (prot. n. MASE-2023_0112105 del 01/08/2023 – Allegato n. 2), dando l'avvio ad una nuova consultazione del pubblico. Nel frattempo, la Commissione Tecnica PNRR/PNIEC, con nota prot. n. 9031 del 04/08/2023 (Allegato n. 3), ha chiesto al proponente di presentare documentazione integrativa per il parco eolico “NURAXEDDU” (ID_VIP 9116), non citando tra le premesse della stessa richiesta se si sia tenuto conto della nuova documentazione integrativa volontaria del 07/07/2023, sulla quale comunque codesto Ministero ha avviato una nuova e, quindi, separata consultazione del pubblico. Pertanto e considerati i contenuti della medesima documentazione integrativa volontaria del 07/07/2023 e della richiesta di documentazione integrativa formulata dalla Commissione Tecnica PNRR/PNIEC il 04/08/2023, si comunica a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che questo Ministero della cultura potrà dare seguito all'istruttoria di competenza solo dopo la ricezione della predetta documentazione integrativa, ai fini di una ordinata ed efficace valutazione complessiva di tutta la documentazione che il Proponente riterrà di presentare nell'ambito del presente procedimento di VIA. La Soprintendenza ABAP di Cagliari vorrà, pertanto, prendere atto della presente comunicazione ed attendere una ulteriore comunicazione della Scrivente per esprimere il parere endoprocedimentale già chiesto. In ogni caso, si deve fin da adesso chiedere un urgente chiarimento a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nel merito di quanto chiesto al Proponente dalla Commissione Tecnica PNRR/PNIEC con la nota del 04/08/2023, al punto 2. Impatti cumulativi (in particolare con il punto 2.1: “Per consentire una migliore ed immediata identificazione degli elementi cartografici/iconografici necessari a valutare la visibilità e l'impatto complessivo post-operam, si richiede di verificare, anche presso uffici Regionali o altri Enti, se siano stati autorizzati o in costruzione ulteriori impianti eolici in sovrapposizione visiva, anche parziale all'impianto nell'area a buffer di dimensione pari a 50 volte l'altezza al tip degli aerogeneratori. In particolare, rilevato il concomitante progetto di competenza nazionale ID 9311, presentata dallo stesso proponente, si chiede di integrare il SIA e le valutazioni settoriali con l'analisi degli impatti cumulativi di entrambi i progetti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, lett. c) nonché*

MA

dell'allegato VII alla parte II del D.Lgs. 152/06 punto 5: "Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro: ... e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto"). Con particolare riguardo al riferimento effettuato dalla Commissione Tecnica PNRR/PNIEC al progetto di impianto eolico denominato "SEDDA MEDAU" (ID_VIP 9311), si deve giocoforza evidenziare che lo stesso progetto è stato oggetto della comunicazione di codesta Direzione Generale Valutazioni ambientali prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0073401 dell'8/05/2023 (Allegato n. 4), con la quale si era comunicato al medesimo proponente Loto Rinnovabili S.r.l. di "... accogliere la richiesta presentata dal[la] Soprintendenza speciale per il PNRR del Ministero della cultura prot. n. 3584-P del 13/03/2023, ritenendo evidente il collegamento funzionale tra le istanze presentate [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: leggesi le istanze di VIA per i progetti eolici denominati "NURAXEDDU" – ID_VIP 9116 – e "SEDDA MEDAU" – ID_VIP 9311]. Per quanto sopra evidenziato si ritiene che i due impianti eolici proposti con separate istanze di VIA, siano in realtà da valutarsi in un unico procedimento che analizzi gli impatti ambientali complessivi. È fatta perciò richiesta a codesta Società proponente, di predisporre un unico Studio di Impatto Ambientale al fine dell'ottenimento della procedibilità amministrativa delle istanze da parte della scrivente. È in ogni caso facoltà del Proponente procedere al ritiro di una delle due istanze in oggetto". Conseguentemente, la Loto Rinnovabili S.r.l., con nota prot. n. LOT20230106-O-025 del 05/06/2023 (Allegato n. 5), pur ribadendo le ragioni sottese alla presentazione delle due istanze di VIA di cui sopra e chiedendo una valutazione in autotutela di quanto comunicatole con la nota dell'8/05/2023, ha ritirato l'istanza di VIA relativa al progetto di parco eolico denominato "SEDDA MEDAU" (ID_VIP 9311), tuttavia, oggi nuovamente citato dalla Commissione Tecnica PNRR/PNIEC nella propria richiesta di documentazione integrativa del 04/08/2023 ai fini della valutazione da parte del proponente di impatti cumulativi con il parco eolico denominato "NURAXEDDU" (ID_VIP 9116). Per quanto sopra, si deve chiedere a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica se siano intervenute nuove e diverse determinazioni, in qualità di autorità competente, in merito alla procedibilità della separata istanza di VIA relativa al parco eolico denominato "SEDDA MEDAU" (ID_VIP 9311) e non già portate a conoscenza di questo Ministero della cultura. Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto.

Con l'occasione, si deve chiedere a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di voler considerare la necessità che qualsivoglia comunicazione inoltrata per i procedimenti ambientali di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006 sia indirizzata ai soli competenti Uffici di questo Ministero della cultura e, pertanto, qualora il procedimento risulti di competenza di questa Soprintendenza speciale per il PNRR, la relativa comunicazione di codesto Ministero non dovrà essere inoltrata, per conoscenza, anche alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (e viceversa), onde evitare un aggravio di lavoro per l'Ufficio in effetti non competente alla trattazione del medesimo atto. Si ringrazia per la fattiva collaborazione che si vorrà garantire come di consueto";

- o) **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali** nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0149038 del 20/09/2023, con la quale si riscontra la nota dell'11/08/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR: "Con riferimento al procedimento in oggetto, con nota prot. 17429-P del 11/08/2023, acquisita al prot.MASE-133397 in data 14/08/2023, codesta Soprintendenza ha chiesto chiarimenti in merito alla richiesta di documentazione integrativa da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC prot. CTVA-9031 del 4/08/2023 e, in particolare, nella parte inerente agli impatti cumulativi con il progetto ID 9311 "Sedda Meddau" della medesima Società Proponente. Come ricordato da codesta Soprintendenza, a seguito di confronti con la scrivente Direzione Generale in merito alla necessità della predisporre un unico studio di impatto ambientale per i due progetti in argomento, la Società ha presentato richiesta di archiviazione dell'istanza per il progetto "Sedda Meddau" (ID 9311) con nota prot. LOT20230106-O-025 del 5/06/2023, acquisita al prot.MASE-90543 in pari data. La nota di archiviazione di tale procedimento è stata inviata con prot.MASE-131333 in data 9/08/2023 ed è, pertanto, successiva alla richiesta di integrazioni relativa al progetto ID 9116 avanzata dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Pertanto, la richiesta riguardante gli impatti cumulativi, nella sola parte relativa al cumulo con il progetto ID

MA

9311, può considerarsi nulla, essendo il procedimento relativo al progetto "Sedda Meddau" (ID 9311) formalmente archiviato";


- p) **Loto Rinnovabili S.r.l.** nota prot. n. LOT20230921-O-036 del 21/09/2023, con la quale è trasmessa la documentazione integrativa ritenuta necessaria per corrispondere alla richiesta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del 04/08/2023;
- q) **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali** avviso al pubblico generico codice n. MASE-2023-0150612 dell'11/10/2023, relativo alla documentazione integrativa presentata da Loto Rinnovabili S.r.l. con la nota del 21/09/2023 sopra citata;
- r) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 23611 del 13/10/2023, con la quale in merito alla documentazione integrativa volontaria LUGLIO 2023 ed alla documentazione integrativa SETTEMBRE 2023 è stato chiesto il parere endoprocedimentale definitivo alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed evidenziando le intervenute modifiche apportate al procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico ed al suo rapporto con il procedimento di VIA), come anche i contributi istruttori della U.O. DGABAP - Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e della U.O. DGABAP - Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Soprintendenza speciale per il PNRR, riferendo, tra l'altro, che "... Con riferimento al progetto di cui trattasi (ID_VIP 9116) e facendo seguito alla nota prot. n. 3307 dell'8/03/2023 e, in ultimo, alla nota prot. n. 17429 dell'11/08/2023 della Scrivente (riferita quest'ultima alla documentazione integrativa volontaria del LUGLIO 2023 ed al conseguente avviso al pubblico del MASE-VA del 01/08/2023 – per il quale si trasmettono alla SABAP-CA ed alla RAS-DG i "Dati GIS" consegnati con la nota prot. n. LOT20230707-O-027 del 07/07/2023 del Proponente – Allegato n. ... -, come anche l'avvenuto riscontro del MASE-VA con la nota prot. n. m_ amte.MASE.RU.U.0149038 del 20/09/2023 – Allegato n. ...), si deve evidenziare a codeste Soprintendenze ABAP ed a codeste UU.OO. DGABAP - Servizi II e III della SS-PNRR che la Loto Rinnovabili S.r.l., con ulteriore nota prot. n. LOT20230921-O-036 del 21/09/2023 (Allegato n. ...), ha trasmesso anche a questo Ministero della cultura la documentazione integrativa ritenuta necessaria a corrispondere alla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con la nota prot. n. 9031 del 04/08/2023. Con la medesima nota del 21/09/2023, Loto rinnovabili S.r.l. riferisce che, con precedente nota prot. n. LOT20232806-O-026 (non conosciuta dalla Scrivente), ha provveduto a trasmettere il 03/07/2023 a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari la documentazione integrativa ritenuta necessaria a corrispondere a quanto chiesto dal medesimo Ufficio periferico del MiC con la nota prot. n. 4497 del 07/03/2023 (Allegato n. ...), con riguardo alla separata procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro si deve evidenziare, in particolare, che la Loto Rinnovabili S.r.l., con l'elaborato integrativo denominato RELAZIONE DESCRITTIVA VIABILITÀ DI ACCESSO AL SITO E DI PROGETTO (ver. prima emissione del giugno 2023), ha riportato che "... I componenti degli aerogeneratori arriveranno in Sardegna via mare, presumibilmente al porto di Arbatax. Dal porto si procederà alla consegna a destinazione con modalità di trasporto tramite carrelli ribassati ("DOLL System"), per la viabilità di facile percorrenza e tramite carrelli modulari ("Blade Lifter Trailer"), per la viabilità maggiormente tortuosa in area montana, onde ridurre al minimo gli adeguamenti stradali. Le principali arterie viarie presenti, che consentono di raggiungere i siti di installazione del parco eolico nelle varie località coinvolte, sono rappresentate da: – Strada Statale SS125 che dal porto di Arbatax conduce sino al bivio con la Strada Militare; – Strada Militare che dal bivio con la SS125 conduce a Perdasdefogu (SU) e all'intersezione con la SP13; – Strada Provinciale SP13 che dall'intersezione con la Strada Militare porta verso i siti di installazione intersecando al SP53; – Strada Statale SP53 per un brevissimo tratto sino all'intersezione con la strada di servizio alla Miniera di Fontana Piroi e a un primo gruppo di siti di installazione ..." (v. p. 2), null'altro riportando nel dettaglio di quanto da realizzarsi eventualmente per l'adeguamento del medesimo percorso dal porto di Arbatax.

Nel merito del progetto di cui trattasi (ID-VIP 9116), si deve evidenziare ulteriormente a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari, oltre alla intervenuta archiviazione del progetto di impianto industriale

MA

eolico denominato "SEDDA MEDAU" (MASE-VA: ID_VIP 9311; v. Allegato n. ...), anche il fatto che nel frattempo l'area prescelta per il predetto progetto è stata oggetto di ulteriori istanze di VIA per analoghi impianti industriali eolici denominati "AMISTADE" (ID_VIP 9693) ed "ESCALA" (ID_VIP 9646"), la cui contemporanea realizzazione appare sicuramente problematica per gli impatti cumulativi che si genererebbero:



(elaborazione grafica della Soprintendenza speciale per il PNRR: ID_VIP 9116 = WTG e cavidotti in VERDE)";

- s) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 20784 del 17/11/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale.
- Per l'Area funzionale Patrimonio archeologico l'Ufficio periferico del MiC territorialmente competente rappresenta che "... A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [-] A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] A1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del

MA

Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Comune di Escalaplano

- *Complesso archeologico di Is Clamoris, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 48 del 10.04.2014, ubicato a circa 1825 m a SE dell'aerogeneratore E 22;*

Comune di Esterzili

- *Domu de Orgia, sottoposto a vincolo con D.M. 04/06/1962, ex lege 1089/1939, distante circa 2,29 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore E14);*
- *Recinto megalitico di Monte Santa Vittoria, sottoposto a vincolo con D.M. 07/08/1964, ex lege 1089/1939, distante circa 2,13 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore E03);*
- *tomba di giganti di sa Uch'e in Canis, sottoposto a vincolo con D.M. 05/03/1965, ex lege 1089/1939, distante circa 1,92 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore E02);*
- *Nuraghe Monte Abis, sottoposto a vincolo con D.M. del 16/02/1965, ex lege 1089/1939, distante circa 1,94 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore E01);*
- *Tomba di giganti di s'Ome Nannis, sottoposto a vincolo con D.M. 07/08/1964, ex lege 1089/1939, distante circa 900 m a nord dal parco eolico (aerogeneratore E02);*
- *Edificio megalitico di Grastu Orgiu, sottoposto a vincolo con D.M. 05/03/1965, ex lege 1089/1939, distante circa 1,30 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore);*
- *Insedimento romano di Corte Luccetta, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 35 del 29/07/2015, a ridosso del cavidotto del parco eolico e 335 m a ovest dal parco eolico (aerogeneratore E07);*
- *Tombe di giganti di Monte Nieddu, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 51 del 30/05/2023, distante circa 2,76 km a sud-ovest dal parco eolico (aerogeneratore E10);*

Comune di Nurri

- *Nuraghe Corongiu Maria, sottoposto a vincolo con D.M. del 24/02/1962, ex lege 1089/1939, distante circa 2,95 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore E01);*
- *Nuraghe e villaggio nuragico Coremolla o Cora 'e Molla, sottoposto a vincolo con D.D.R. n. 41 del 24/02/2011, distante circa 2,09 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore E01);*
- *Nuraghe Perdepuzzu, sottoposto a vincolo con D.M. del 14/06/1966, ex lege 1089/1939, distante circa 2,63 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore E01);*

a1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

- *Tombe di giganti Taccu 'e Linu I, II e III, distante circa 148 m a sud dal parco eolico (aerogeneratore E01); (fase d'avvio di procedimento per la verifica di interesse culturale)*

a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

Comune di Esterzili

- *Nuraghe Serra de Nuedda, (PUC di Esterzili 1999 n. 48 Serra de Nuradda), distante circa 3 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore E03);*
- *Abitato preistorico di Suttamonti, (PUC di Esterzili 1999 n. 9), distante circa 2,98 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore E02);*
- *Tomba di giganti sa Xea e Mollis, (PUC di Esterzili 1999 n. 62 Xea 'e Molas), distante circa 2,37 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore E02);*
- *Tomba di giganti Costa de Lepori, (PUC di Esterzili 1999 n. 55 Genna 'e Orroinas), distante circa 2,21 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore E03);*
- *Tomba di giganti S'Omo 'e Nannis, (PUC di Esterzili 1999 n. 56), distante circa 1,85 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore E02);*
- *Nuraghe Cuccuru is Abis, (PUC di Esterzili 1999 n. 49 Monte 'e is Abis), distante circa 2,32 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore E02);*

MA

- *Insedimento di S' Arena, (PUC di Esterzili 1999 n. 34 Arcu Arci), distante circa 1,50 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore E03);*
- *Insedimento di Su Tellargiu, (PUC di Esterzili 1999 n. 32 Crocconi), distante circa 2,30 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore E14);*
- *Insedimento di Terzeli, (PUC di Esterzili 1999 n. 23 Terzei), distante circa 1,81 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore E14);*
- *Insedimento di Suergiolas, (PUC di Esterzili 1999 n. 35 Genna 'e Orroinas), distante circa 1,35 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore E03);*
- *Nuraghe Corti Eccia, (PUC di Esterzili 1999 n. 47), distante circa 505 m a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore E01);*
- *Nuraghe Bruncu Tisieri, (PUC di Esterzili 1999 n. 50), distante circa 697 m a sud dal parco eolico (aerogeneratore E01);*
- *Abitato romano di Taccu 'e Linu, (PUC di Esterzili 1999 n. 72), distante circa 225 m a sud dal parco eolico (aerogeneratore E01);*
- *Abitato preistorico di Taccu 'e Linu, (PUC di Esterzili 1999 n. 10), distante circa 150 m a est dal parco eolico (aerogeneratore E01);*
- *Insedimento di Genna 'e Cicci, (PUC di Esterzili 1999 n. 18), distante circa 600 m a est dal parco eolico (aerogeneratore E01);*
- *Insedimento is Sarascinus (o di Bruncu Laccanas), (PUC di Esterzili 1999 n. 17), distante circa 608 m a sud dal parco eolico (aerogeneratore E01);*
- *Nuraghe Crastu s'Orgiu, (PUC di Esterzili 1999 n. 51), distante circa 1,30 m a sud-est dal parco eolico (aerogeneratore E01);*
- *villaggio nuragico Funtanas de Nurri (PUC di Esterzili 1999 n. 19), in corrispondenza dell'aerogeneratore E03 del parco eolico;*
- *Tempio a pozzo Funtanas de Nurri (PUC di Esterzili 1999 n. 64), distante circa di 100 m a nord dal parco eolico (aerogeneratore E03);*
- *Nuraghe Nurassola, (PUC di Esterzili 1999 n. 45), distante circa di 1,03 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore E11);*
- *Nuraghe Soperi, (PUC di Esterzili 1999 n. 44), distante circa di 753 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore E12);*
- *Tombe di giganti Taccu 'e Linu IV e V, distante circa 430 m a sud-ovest dal parco eolico (aerogeneratore E01);*
- *Villaggio nuragico S'Omixeddu, (PUC di Esterzili 1999 n. 27 indicato nella relazione con la denominazione S'Orrubiedda), distante circa 188 m dal parco eolico (aerogeneratore E11) e a circa 10 m dal relativo cavidotto;*
- *Pietre fitte Su Cardu (PUC di Esterzili 1999 n. 1), lungo la SP 53 per la SSE del parco eolico nel tratto parallelo a quello per le postazioni degli aerogeneratori E09 ed E10;*
- *l'abitato preistorico Orboredu (PUC di Esterzili n. 11), lungo la SP 53 per la SSE del parco eolico nel tratto parallelo a quello per le postazioni degli aerogeneratori E09 ed E10;*
- *le Pietre fitte Su farigu (PUC di Esterzili 1999 n. 3), lungo la SP 53 per la SSE del parco eolico nel tratto parallelo a quello per le postazioni degli aerogeneratori E09 ed E10;*
- *le Pietre fitte Perda Pertunta (PUC di Esterzili 1999 n. 4), lungo la SP 53 per la SSE del parco eolico nel tratto parallelo a quello per le postazioni degli aerogeneratori E09 ed E10;*
- *le Pietre fitte S'Ulimu (PUC di Esterzili 1999 n. 2), lungo la SP 53 per la SSE del parco eolico nel tratto parallelo a quello per le postazioni degli aerogeneratori E09 ed E10;*
- *l'abitato romano S'Ulimu (PUC di Esterzili 1999 n. 73), lungo la SP 53 per la SSE del parco eolico nel tratto parallelo a quello per le postazioni degli aerogeneratori E09 ed E10 e a circa 300 metri di distanza e a circa 2790 m a NE dell'aerogeneratore E 18;*
- *villaggio Taccu sa Pruna, (PUC di Esterzili 1999 n. 20), distante circa 1,79 km a sud-ovest, dall'aerogeneratore E10 e a circa 1890 m a NO dell'aerogeneratore E 18;*

MA

- l'insediamento romano Cea Idda (PUC di Esterzili 1999 n. 77), distante circa 300 m dal parco eolico (aerogeneratore E07);
- il villaggio nuragico Su Accili Mannu (PUC di Esterzili 1999 n. 26), a circa 245 metri in corrispondenza dell'aerogeneratore E12;
- il villaggio nuragico Su Erdoni (PUC di Esterzili 1999, n. 37), nel luogo dell'aerogeneratore E13 del parco eolico;
- il villaggio nuragico di Perda Serrau (PUC di Esterzili 1999, n. 24), distante circa 10 m a est dall'aerogeneratore E15 del parco eolico;
- e l'insediamento preistorico e romano Cuccureddi (PUC di Esterzili 1999 n. 12 e n. 68), distante circa 375 m a est dal parco eolico (aerogeneratore E15);
- il villaggio nuragico Pauli 'e Feulis (PUC di Esterzili 1999 n. 33), distante circa 905 m a nord dal parco eolico (aerogeneratore E15);
- nuraghe Su Nuraxeddu (PUC di Esterzili 1999 n. 46), distante circa 420 m a sud dal parco eolico (aerogeneratore E16);
- abitato romano Genna 'e Lilli (PUC di Esterzili 1999 n. 70), distante circa 25 m a ovest dal tracciato principale del parco eolico (tratto aerogeneratori E15/E14-E11);
- tombe di giganti di Genna 'e Cussa, (PUC di Esterzili 1999 n. 60), distante circa 1,12 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore E16);
- villaggio nuragico Gattidorxiu, (PUC di Esterzili 1999 n. 28), distante circa 1,28 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore E16);
- abitato romano di Medada, PUC di Esterzili 1999 n.76), distante circa 735 m a est dal parco eolico (aerogeneratore E08);
- abitato romano di Santa Caterina, PUC di Esterzili 1999 n.75), distante circa 775 m a est dal parco eolico (aerogeneratore E08);
- abitato romano di Su Pulixi, PUC di Esterzili 1999 n. 74), distante circa 335 m a est dal parco eolico (aerogeneratore E08);

Comune di Nurri

- Nuraghe Sedda Bintirissos, distante circa 2,54 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore E01);
- Nuraghe Scala Manna, distante circa 2,94 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore E01);
- Tomba di Giganti Pitzu Ungronis, distante circa 2,96 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore E01);
- Nuraghe Stessei, distante circa 3 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore E01);

Comune di Seui

- Nuraghe Casteddu 'e Trezza, distante circa 2,53 km a est dal parco eolico (aerogeneratore E01);
- Nuraghe Monte Sa Colla, distante circa 1520 dall'aerogeneratore E01 e circa 690 m a nord-ovest dall'impianto eolico (SSE di Seui), a circa 1130 m a NE dell'aerogeneratore E 20, a circa 1180 m a NO dell'aerogeneratore E 21, a circa 1760 m a NO dell'aerogeneratore E 23 a circa 1840 m a NE dell'aerogeneratore E 19, a circa 2320 m a NE dell'aerogeneratore E 24, a circa 2650 m a NO dell'aerogeneratore E 22;
- Tomba di giganti Orboreddu o Monte sa Colla, distante circa 914 m a sud dall'aerogeneratore E08; a circa 1270 m a NO della SSE, a circa 1560 m a NE dell'aerogeneratore E 20, a circa 1760 m a NO dell'aerogeneratore E 21, a circa 2300 m a N dell'aerogeneratore E 23, a circa 2075 m a NE dell'aerogeneratore E 19;
- nuraghe S'Ollastu Entosu, distante circa 277 m a nord-ovest dalla stazione SSE, a circa 740 m a NO dell'aerogeneratore E 21, a circa 960 m a NE dell'aerogeneratore E 20, a circa 1810 m a NE dell'aerogeneratore E 19 a circa 1385 m a N dell'aerogeneratore E 23, a circa 2190 m a NO dell'aerogeneratore E 22, a circa 2030 m a NE dell'aerogeneratore E 24;
- villaggio nuragico Crabistau, distante circa 920 m a est dall'impianto eolico (SSE di Seui), a circa 1400 m a NE dell'aerogeneratore E 21, a circa 1960 m a N dell'aerogeneratore E 22, a circa 2100 m a NE dell'aerogeneratore E 23, a circa 2110 m a NE dell'aerogeneratore E 20, a circa 2890 m a NE dell'aerogeneratore E 24.

MA

- tomba di giganti Orrodoppi, distante circa 970 m a nord dall'impianto eolico (SSE di Seui);
- tomba di giganti Arcu, distante circa 955 m a nord dall'impianto eolico (SSE di Seui).

Si segnalano i seguenti beni paesaggistici di natura archeologica, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49:

- Comune di Escalaplano: Nuraghe Fumia (BUR 2736), ubicato a circa 780 m a SE dell'aerogeneratore E 22, a circa 2135 m a SE dell'aerogeneratore E 23, a circa 2520 m a SE dell'aerogeneratore E 24, a circa 2310 m a SE dell'aerogeneratore E 21, a circa 3000 m a SE dell'aerogeneratore E 20, a circa 2620 m a SE della SSE;
- Comune di Escalaplano: Nuraghe e villaggio nuragico Perda Utzei (BUR 2092), ubicato a circa 465 m a SE dell'aerogeneratore E 27, a circa 630 m a NE dell'aerogeneratore E 28, a circa 1060 m a NE dell'aerogeneratore E 29, a circa 1165 m a SE dell'aerogeneratore E 26, a circa 1745 m a SO dell'aerogeneratore E 25;
- Comune di Seui: Nuraghe S'Ollastu Entosu (BUR 2767), ubicato a circa 755 m a NO dell'aerogeneratore E 21, a circa 960 m a NE dell'aerogeneratore E 20, a circa 1780 m a NE dell'aerogeneratore E 19, a circa 2240 m a NO dell'aerogeneratore E 22, a circa 1390 m a NE dell'aerogeneratore E 23, a circa 2030 m a NE dell'aerogeneratore E 24, e a circa 275 m a NE della SSE;
- Comune di Perdasdefogu: Nuraghe Nuraghe Truncone (BUR 2735), ubicato a circa 1810 m a SE dell'aerogeneratore E 22;

Inoltre, sono noti dai dati d'archivio agli atti di quest'Ufficio e da altre segnalazioni i seguenti siti e aree a rischio archeologico ubicati nella fascia entro i 3 km di distanza nei comuni di competenza della Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna:

Comune di Escalaplano

- Nuraghe Perda Longa, ubicato a circa 1570 m a SO dell'aerogeneratore E 22, a circa 2220 m a SE dell'aerogeneratore E 23, a circa 2260 m a SE dell'aerogeneratore E 24, a circa 2260 m a NO dell'aerogeneratore E 21, e a circa 3000 m a SE della SSE;
- Nuraghe Nuraxestia, ubicato a circa 1840 m a SE dell'aerogeneratore E 24, a circa 2040 m a NE dell'aerogeneratore E 25, a circa 2400 m a SO dell'aerogeneratore E 23, a circa 2265 m a SE dell'aerogeneratore E 17, a circa 2960 m a SE dell'aerogeneratore E 19, a circa 2905 m a SO dell'aerogeneratore E 22;
- Tombe di giganti loc. Fumia ubicate a circa 780 m a SE dell'aerogeneratore E 22, a circa 2135 m a SE dell'aerogeneratore E 23, a circa 2520 m a SE dell'aerogeneratore E 24, a circa 2310 m a SE dell'aerogeneratore E 21, a circa 3000 m a SE dell'aerogeneratore E 20, a circa 2620 m a SE della SSE;
- Insediamento romano Foss'e Canna, ubicato a circa 860 m a SE dell'aerogeneratore E 27, a circa 980 m a NE dell'aerogeneratore E 28, a circa 1320 m a NE dell'aerogeneratore E 29, a circa 1360 m a SE dell'aerogeneratore E 26, a circa 1495 m a SO dell'aerogeneratore E 25;
- Tomba Coa 'e Pranu, ubicata a circa 295 m a SO dell'aerogeneratore E 29, a circa 795 m a SO dell'aerogeneratore E 28, a circa 1400 m a SO dell'aerogeneratore E 27, a circa 2310 m a SO dell'aerogeneratore E 26;
- Due aree dispersione materiali ceramici romani individuate in fase di ricognizione per il parco eolico Escala, ubicate a circa 610 e 780 m a NO dell'aerogeneratore E 22, a circa 810 e 980 m a SE dell'aerogeneratore E 21, a circa 900 e 1050 m a E dell'aerogeneratore E 23, a circa 1610 e 1730 m a NE dell'aerogeneratore E 24;

A.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Comuni di Esterzili e di Seui

L'impianto ricade prevalentemente nella parte meridionale del territorio comunale di Esterzili, dove sono ricompresi gli aerogeneratori da E01 al E16. Le opere in progetto ricadono in un territorio in cui sono attestate numerose emergenze archeologiche e monumenti, alcuni già sottoposti a dichiarazione di interesse culturale ex art. 10-13 del D. lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii., e/o inseriti nel Piano Urbanistico Comunale di Esterzili, come emerge dall'elenco dei siti sopracitati. L'età del bronzo è quella

maggiormente documentata con testimonianze della civiltà nuragica. Per alcuni monumenti come le le tombe di giganti Taccu 'e Linu I, II e III e poco distanti le tombe IV e V. è già stata avviata l'istruttoria per la verifica dell'interesse culturale. Esse risultano di straordinario interesse in quanto non è comune rinvenire a poca distanza una così alta concentrazione di tombe di giganti che arrivano a 5 in un areale ristretto. A poca distanza da questi siti si collocherebbe l'aerogeneratore E01 (circa 150 metri). Ancora più ad oriente si trova un altro villaggio nuragico, quello di Funtanas de Nurri che va a ricadere nell'area di sedime dell'aerogeneratore E03, mentre il Tempio a pozzo Funtanas de Nurri ricade a circa cento metri di distanza dallo stesso. Inoltre lungo la Strada Provinciale 53 in direzione Escalaplano, dove dovrebbero inserirsi i cavidotti del tracciato principale per il proseguimento del parco a Esterzili e poi Escalaplano, in prossimità del luogo in cui si innalzerebbe l'aerogeneratore E07, sono segnalate le Pietre Fitte Su Cardu, l'insediamento romano Cea Idda e l'Insediamento romano Corte Luccetta, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 35 del 29.07.2015. L'insediamento di Corte Lucetta è di estremo interesse scientifico in quanto messo in relazione dalla letteratura scientifica con il rinvenimento della tavola di Esterzili, documento epigrafico straordinario attualmente esposto al Museo archeologico Nazionale di Sassari, che attesta una contesa tra i Gallillenses e i Patulcenses campani regolata dal governatore romano nel I sec. d. C. L'estensione di quest'ultimo sito prosegue oltre l'area vincolata, sull'altro lato della strada: questa Soprintendenza con il Comune di Esterzili ha già programmato una campagna di indagine volta a delimitare l'estensione dell'insediamento in questo settore, oltre che ad attività di valorizzazione delle strutture archeologiche già messe in luce nei precedenti interventi promosse dall'Amministrazione Comunale. Un altro sito di estremo interesse del territorio comunale di Esterzili è il sito di Domu de Orgia (tempio), sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 04.06.1962, ex lege 1089/1939, che è incluso nel progetto "La civiltà nuragica" inserito nella tentate list per il riconoscimento Unesco come patrimonio mondiale dell'umanità e l'alterazione del contesto di giacenza potrebbe comportare l'esclusione del sito dal progetto. Visto l'incompatibilità dell'aerogeneratore E07 con il patrimonio archeologico circostante, che potrebbe interessare anche il sedime dell'aerogeneratore era stato già suggerito alla Società Proponente uno spostamento o l'eliminazione dello stesso (vedi nota prot. n. 4497-P del 07.03.2023). Inoltre, in corrispondenza degli aerogeneratori E09 e E10 è noto l'abitato romano S'Ulimu, a circa 300 metri di distanza. Criticità si evidenziano anche con gli aerogeneratori E11, E12 e E13, che ricadrebbero a poca distanza dai siti del Villaggio nuragico S'Omixedda, a poca distanza dall'aerogeneratore E11, il villaggio nuragico Su Accili Mannu limitrofo all'aerogeneratore E12. Inoltre, si segnala che nell'areale della postazione E13 viene confermata anche nella documentazione prodotta dal proponente il villaggio nuragico Su Erdoni (Tratto XVI – UT 45) (PUC di Esterzili 1999, n. 37). Relativamente alla Sottostazione Elettrica Utente (SSEU), prevista in località Prorello nella parte settentrionale del territorio comunale di Escalaplano, a confine con quello di Seui ed è distante circa 265 m a Sud-est dal Nuraghe s'Ollastu Entosu di Seui. Per un quadro complessivo della situazione della tutela archeologica dell'areale del parco, ai siti certi e censiti negli strumenti della pianificazione territoriale si devono aggiungere i rinvenimenti di superficie di materiale archeologico che evidenziano situazioni di alto rischio che rendono necessari ulteriori approfondimenti con gli strumenti propri della disciplina archeologica (saggi, scavi in estensioni). Tuttavia considerato che tali approfondimenti potrebbero restituire ulteriori strutture e aggravare il quadro finora accertato, anche in relazione alla tipologia del materiale rinvenuto che potrebbero rendere l'area di sedime incompatibile con il posizionamento di un aerogeneratore, si consiglia di provvedere allo spostamento degli stessi. Peraltro, proprio il lavoro svolto dal gruppo di professionisti archeologi incaricati avrebbe dovuto guidare la progettazione nello spostamento degli aerogeneratori in aree più idonee al posizionamento delle opere. Oltre ai siti noti, si rileva che le stesse ricognizioni svolte durante l'elaborazione del documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico ha consentito di rinvenire frammenti ceramici che possono indicare un rischio archeologico alto anche in altre aree. A titolo esemplificativo si cita il sito scelto per il posizionamento dell'aerogeneratore E02 dove durante le ricognizioni sono stati rinvenuti sporadici frammenti ceramici di epoca storica (UR 02/UT 2 elaborato EL24d). Materiali archeologici, quali varie schegge di ossidiana in dispersione

MA

superficiale (UR 13/UT 13 elaborato EL24d) sono stati recuperati anche nell'area di avvicinamento alla postazione E13. Relativamente al tracciato del cavidotto, oltre ai siti sopra segnalati, forti criticità emergono per i tratti dell'aerogeneratore E07 (sito di Corte Luccetta) e dell'aerogeneratore E13. Lungo il tratto di collegamento in località Dom'e Orxia e Monte Genna Lilli, vengono segnalati il sito Villaggio romano Genna 'e Lilli e il villaggio nuragico Pauli 'e Feulis.

Comune di Escalaplano

Il progetto in esame si inserisce in un territorio con numerose attestazioni archeologiche, che rivelano una antropizzazione importante nel periodo nuragico fino al periodo romano e tardo-antico. Per quanto riguarda il territorio di Escalaplano, nel quale si prevede l'installazione di 13 pale, si evidenzia che tutti gli aerogeneratori sono posizionati a meno di 3 km da siti archeologici quali il complesso archeologico di Is Clamoris, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 48 del 10.04.2014 (aerogeneratore E 22), i nuraghi Fumia, Perda Longa, Nuraxestia, l'insediamento di Foss'e Canna, la tomba di Coa 'e Pranu (cfr. paragrafo precedente), il nuraghe S'Ollastu Entosu, il nuraghe e la tomba di giganti Monte Sa Colla, il villaggio nuragico di Crabistau contermini nel territorio di Seui, l'abitato romano di S'Ulimu e il villaggio nuragico Taccu sa Pruna contermini nel territorio di Esterzili (aerogeneratore E 18). Infine si segnalano due aree di dispersione di materiali ceramici romani individuate in fase di ricognizione per il parco eolico Escala, ubicate a breve distanza dagli aerogeneratori E 22, E 21, E 23 ed E 24. Come si evince dal precedente paragrafo, i siti archeologici prossimi agli aerogeneratori sono numerosi e talora posizionati a poche centinaia di metri dalle opere. Peraltro, in alcuni casi siti segnalati sono abitati non ancora sottoposti a scavo archeologico e pertanto non ne è nota l'effettiva estensione. Per cui la vicinanza delle strutture archeologiche interrate alle pale potrebbe essere ancora maggiore. L'opera in progetto avrà un forte impatto sul territorio contermini, al riguardo si evidenzia che risultano in fase istruttoria altri progetti relativi a parchi eolici insistenti nell'areale territoriale in oggetto (Amistade, Escala, Energia Monte Taccu, Pranu Nieddu, San Basilio Wind, Serra Longa, Monte Argenti e Nurri in istruttoria nazionale e regionale) oltre a quelli già esistenti (Maistu, Ulassai, San Basilio-Siurgus e Nurri esistenti) dei quali si evidenziano chiaramente negli elaborati ELB 12 a-i e ELB 13 a-c e ELB 15 gli impatti visivi e l'impatto cumulativo, benché sia stata considerata negli elaborati solo una parte di essi. In particolare si evidenzia come l'area prevista per il posizionamento degli aerogeneratori, della SSE della viabilità e dei cavidotti previsto in territorio di Escalaplano si sovrapponga quasi completamente a quella proposta per il parco eolico Escala (ID_VIP: 9646) e Amistade (ID_VIP: 9693); a titolo esemplificativo sarebbero contigui gli aerogeneratori E 22, ESC 10 (Amistade) e AG 12 (Escala), E 19, ESC01 e AG 03, E 24, ESC07 e AG 06, e, soprattutto, l'area prevista per la SSE coinciderebbe esattamente con il posizionamento dell'aerogeneratore ESC03 (Amistade). Si segnala, infine, che l'analisi paesaggistica tramite foto inserimenti risulta carente e si limita a pochi siti (quali per esempio nuraghe Fumia e Monte Sa Colla, o a Orroli il Complesso archeologico Su Putzu, il nuraghe Arrubiu, il nuraghe Santu Damianu a Silius e il parco archeologico di Pranu Muttedu a Goni), alcuni dei quali, peraltro, non insistono nella fascia di analisi ai sensi del D. Lgs. 199 del 2021. Si fa riferimento per esempio al nuraghe Arrubiu di Orroli o ai siti di Silius e Goni. Non si rinvergono invece, tra la documentazione pervenuta, foto inserimenti relativi agli altri importanti siti del territorio di Escalaplano ed Esterzili più vicini e talora strettamente contigui alle pale.

A.3. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Non si ritiene di richiedere documentazione integrativa o ulteriori approfondimenti di indagine. Infatti il quadro istruttoria fin qui delineato consente di delineare già delle pesanti criticità in relazione al patrimonio archeologico noto. Dai beni archeologici conclamati dobbiamo distinguere il rischio archeologico, ossia le aree in cui il sottosuolo potrebbe custodire ulteriori rinvenimenti. Considerato che eventuali approfondimenti di indagine potrebbero solo aggravare un quadro complessivo di presenza archeologiche già incompatibili con l'impianto eolico non si ritiene di richiedere ulteriori approfondimenti di indagine. Per lo stesso motivo, non si ritiene di richiedere ulteriori foto inserimenti o foto simulazioni che comunque sono carenti tra gli elaborati pervenuti.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Esaminata la documentazione progettuale, verificato il patrimonio archeologico presente all'interno della buffer zone di 3 km così come previsto dall'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii.,

MA

considerato che molti aerogeneratori insistono in stretta contiguità con siti archeologici talora noti in letteratura e di estremo interesse scientifico, verificato che in alcuni l'aerogeneratore si sovrappone al sito archeologico o si posiziona in un'area a forte rischio archeologico, vista la presenza all'interno della buffer zone di 3 km di un sito candidato al riconoscimento Unesco, tutto ciò considerato si ritiene che il parco eolico così come proposto in progetto sia incompatibile con la tutela del patrimonio archeologico. Gli aerogeneratori in progetto sono ubicati a meno di 3 km di distanza dai beni archeologici, come anche le opere accessorie quali la stazione di trasformazione elettrica utente, la stazione di smistamento, le piazzole permanenti, la viabilità di nuova realizzazione, quella da adeguare e i cavidotti. Ne consegue che il parco è stato posizionato in un'area non idonea all'installazione di impianti eolici così come previsto dal D. Lgs. 199 del 2021 e pertanto si esprime parere negativo alla realizzazione del progetto che non è compatibile con la tutela del patrimonio archeologico“.

Il medesimo Ufficio periferico del MiC per le Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, rileva, oltre al complesso e variegato profilo di tutela paesaggistica delle aree interessate, che “... B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO [-] B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] B.1.1 Beni Paesaggistici ... B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze[:]

-Art. 142, comma 1, lett. b):

Fascia di tutela del Lago Medio Flumendosa, a circa 220 m da E26;

Fascia di tutela del Lago Mulargia, a circa 2,9 km dall'impianto.

-Art. 142, comma 1, lett. c):

Fascia di tutela del Riu Sciddexiu, a circa 40 m da E15, a circa 45 m da E06, a circa 80 m da E16, a circa 390 m da E05;

Fascia di tutela del Riu Mannoni, a circa 40 m da E07, a circa 120 m da E14, a circa 150 m da E08, a circa 270 m da E09;

Fascia di tutela del Riu Cerasia, a circa 190 m da E13, a circa 440 m da E16, a circa 640 m da E12;

Fascia di tutela del Riu Perucci, a circa 200 m da E15, a circa 570 m da E11, a circa 730 m da E14;

Fascia di tutela del Riu Arcu, a circa 290 m da E02, a circa 300 m da E03, a circa 700 m da E01;

Fascia di tutela del Riu Perdarera, a circa 400 m da E03, a circa 700 m da E04;

Fascia di tutela del Riu Flumendosa, a circa 550 m da E27 e da E28, a circa 630 m da E26, a circa 700 m da E29;

Fascia di tutela del Riu Elixeddu, a circa 810 m da E11;

Fascia di tutela del Riu Flumineddu, a circa 1,35 km da E22.

Il tracciato del cavidotto e la viabilità interferiscono con diversi corsi d'acqua.

- Art. 142, comma 1, lett. d):

la parte eccedente i 1.200 m del Monte Santa Vittoria, a circa 3 km dall'impianto (altezza massima pari a 1.220 m); la parte eccedente i 1.200 m delle propaggini del Monte Gennargentu, a circa 9,7 km dall'impianto.

-Art. 142, comma 1, lett. g): la viabilità attraversa aree classificate bosco nei territori di Esterzili e di Escalaplano.

-Art. 142, comma 1, lett. h): il progetto individua aree gravate da usi civici sui quali insisterà l'impianto relativamente ad alcune piazzole temporanee (E18, E20, E29) ed a tratti del cavidotto, nonché alla Sottostazione Utente che ricade in parte all'interno di una particella gravata da uso civico (NCT Seui, F. 58 part. 6).

-Art. 142, comma 1, lett. l):

Vulcano Pizziogu (altezza 761,5 m) a circa 3,3 km dalla WTG più vicina.

B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e altri strumenti di pianificazione

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006. Le aree interessate dall'impianto non ricadono negli Ambiti omogenei costieri definiti dal PPR. Nel Comune di Esterzili è vigente il Piano Urbanistico Comunale del 1999, non adeguato al PPR, le opere ricadono in zona E – Agricola.

Nel Comune di Escalaplano è vigente il Piano di Fabbricazione del 1977, non adeguato al PPR; le opere in progetto ricadono in zona E – Agricola. Al momento è in fase di approvazione e di adeguamento al PPR un nuovo PUC, rispetto al quale l'impianto ricade in zona E- Agricola; all'interno del layout dell'impianto sono individuate aree H2.a – "Aree di salvaguardia paesaggistico ambientale".

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

Assetto ambientale

-Componenti ambientali:

Le postazioni eoliche E04, E06 (parte) E11, E13, E25 ricadono in aree classificate tra le "aree "naturali e sub-naturali" della fattispecie "macchia", disciplinate agli artt. 22, 23, 24 delle NTA, per cui, all'art. 23, è vietato: "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica". Le postazioni eoliche E01, E02, E05, E06 (parte), E07, E08, E12, E14, E15, E16 (parte), E17, E18, E19, E20, E21, E27, E28 e la sottostazione elettrica ricadono in aree classificate tra le "aree seminaturali" della fattispecie "praterie" di cui agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA, per cui, all'art. 26, sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado." Le postazioni eoliche E03, E09, E10, E16 (parte), E22, E23, E24, E26, E29 ricadono in aree classificate tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" della fattispecie "colture erbacee specializzate" disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso".

- Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, "Fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m", oltre a quelli elencati al punto

B.1.1.b:

Fascia di tutela del Riu Tuvara, vi ricade interamente la piazzola di E07, a circa 130 m da E14, a circa 170 m da E05; Fascia di tutela del Riu Sa Mandara 51, vi ricade interamente la piazzola di E04, a 410 m da E14;

Fascia di tutela del Riu Cracallonis, vi ricade interamente la piazzola di E01, a circa 430 m da E02;

Fascia di tutela del Riu Mauruoi, vi ricade interamente la piazzola di E10, a circa 580 m da E08;

Fascia di tutela del Riu Mannoni, vi ricade parzialmente la piazzola di E15, a circa 110 m da E05;

Fascia di tutela del Rio Abbelada, vi ricade parzialmente la Sottostazione utente, a circa 70 m da E21 ed E23, a circa 340 m da E24, a circa 450 m da E20;

Fascia di tutela del Riu Santa Caterina, tangente alla piazzola di E08;

Fascia di tutela del Riu Gianni Murta, a circa 50 m da E13, a circa 440 m da E12;

Fascia di tutela del Riu S'Ulmeddu, a circa 75 m da E16;

Fascia di tutela del Riu Pitoni, a circa 140 m da E27, a circa 650 m da E28, a circa 730 m da E29;

Fascia di tutela del Riu Pauli Longi, a circa 150 m da E17, a circa 250 m da E18;

Fascia di tutela del Riu Badelase, a circa 150 m da E03, a circa 500 m da E02;

Fascia di tutela del Riu Illixinada, a circa 200 m da E18, a circa 330 m da E25, a circa 500 m da E17;

Fascia di tutela del Riu Ibrixedda, a circa 280 m da E12, a circa 670 m da E11;

Fascia di tutela del Riu Perda Morta, a circa 350 m da E21, a circa 360 m da E22;

Fascia di tutela del Riu Antiogu mura, a circa 350 m da E22;

Fascia di tutela del Riu Mirai, a circa 410 m da E07;

Fascia di tutela del Riu Tradalla, a circa 450 m da E24;

Fascia di tutela del Canale Arrumini, a circa 500 m da E22;

Fascia di tutela del Riu Andrioni, a circa 510 m da E13;

Fascia di tutela del Riu Saraceni, a circa 840 m da E09.

Il tracciato del cavidotto e la viabilità interferiscono con diversi corsi d'acqua.

-Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. d) delle NTA del PPR, Aree a quota superiore a 900 m: a circa 400 m a Nord-Ovest dell'impianto, in territorio di Esterzili.

- Altri beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA:

-la ZSC "Monti del Gennargentu", a circa 7 km;

-la ZPS "Monti del Gennargentu", a circa 7 km;

- IBA IT181 "Golfo di Orosei, Supramonte e Gennargentu", a circa 7 km;

-Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu Cod. EUAP0944, a circa 11,5 km.

-Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 17 delle NTA (all'art. 18 comma 1): detti beni "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche".

Assetto Storico Culturale

-Beni paesaggistici di natura archeologica, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49:

BUR 2767 Nuraghe Sollastu Enosu a circa 350 m dalla Sottostazione Utente;

BUR 2092 Nuraghe Perda Utzei, a circa 470 m da E27 e a circa 670 m da E28;

BUR 2097 Nuraghe Soperis, a circa 700 m da E12 e a circa 970 m da E11;

BUR 2736 Nuraghe Fumia, a circa 800 m da E22.

-Beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA e disciplinati dagli artt. 52 e 53, "Nuclei di primo impianto e di antica fondazione" di: Escalaplano (a circa 3,3 km), Perdasdefogu (a circa 4,5 km), Orroli (a circa 5,2 km), Nurri (a circa 6,3 km) ed Esterzili (a circa 6 km).

-Aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale di cui all'art. 17 delle NTA del PPR:

Parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna, a circa 4,5 km a Sud.

-Beni identitari ai sensi dell'art. 54 delle NTA, "Reti e elementi connettivi" della fattispecie "Trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale" (recinzioni storiche principalmente in pietre murate a secco e ricoveri rurali quali pinnette, ecc.), disciplinati all'art. 55 comma 3 lett. a), per cui "per i manufatti edilizi e gli spazi aperti di pertinenza che mantengono i caratteri storico tradizionali, gli interventi devono essere rivolti esclusivamente alla conservazione, riqualificazione e recupero, comprendenti manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione nel rispetto delle tipologie originarie, riguardanti non solo i corpi di fabbrica ma altresì le recinzioni e le relazioni originarie con gli spazi vuoti di pertinenza degli organismi edilizi, da considerare e salvaguardare nella loro integrità" ed all'art. 55 comma 4: "i piani urbanistici comunali introducono provvedimenti di salvaguardia del patrimonio dei recinti in pietre murate a secco che costituiscono, con la varietà locale delle tecniche e dei materiali, un fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale": l'intera area del layout è caratterizzata dalla presenza di recinzioni storiche in pietre murate a secco e di manufatti tradizionali del paesaggio agro-pastorale.

Assetto insediativo

-L'intervento in progetto è incluso nel "sistema delle infrastrutture", disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all'art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se "a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali". -L'intervento interferisce con categorie di interesse paesaggistico di cui all'art. 103, comma 4 delle NTA, "la pianificazione urbanistica e di settore deve riconoscere e disciplinare il sistema viario e ferroviario, dal punto di vista paesaggistico, secondo il seguente schema: (...) e) Strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale", per cui, al successivo comma 5: "le categorie di cui ai precedenti punti d) ed e) si considerano di interesse paesaggistico in quanto strutturano una parte rilevante del paesaggio regionale. Gli interventi di nuova realizzazione, gestione e manutenzione devono escludere l'uso dell'asfalto, di cordoli e manufatti in calcestruzzo e devono prevedere per quanto possibile l'uso di materiali naturali quali terre stabilizzate, trattamenti antipolvere e siepi".

MA

-Circa la presenza dei muretti a secco tradizionali e degli insediamenti storici rurali, i seguenti indirizzi delle NTA: art. 80, comma 1, lett. c) - Edificato in zona agricola: “conservare e ripristinare gli elementi paesaggistici del contesto come siepi e muretti a secco” ed art. 81 - Insediamenti storici: centri rurali ed elementi sparsi. Rinvio: “per gli insediamenti storici costituiti da centri rurali ed elementi sparsi quali stazzi, medaus, furriadroxius, boddeus, bacili, cuiles, si applicano le disposizioni di cui al titolo II (Assetto storico-culturale)”.

B.1.2 – Beni Architettonici

- Nelle vicinanze della porzione meridionale dell'impianto si trovano le strutture della “Diga di Nuraghe Arrubiu” sul Flumendosa nonché la Casa di Guardia dell'Ente Autonomo Flumendosa ed i fabbricati annessi (Casa direzione cantiere, Modello idraulico, Sala quadri), realizzati tra 1953 e 1957. Si evidenzia che per gli immobili sopra citati risulta una richiesta di Verifica dell'interesse culturale del 12/07/2011 archiviata il 13/12/2011 per mancanza dei requisiti in quanto non sussistevano ancora i 70 anni dalla realizzazione. Le strutture ed i fabbricati della diga distano circa: da 650 m a 1 km da E26, da 1,3 km a 1,56 km da E27, da 1,9 km a 2,1 km da E28, da 2,2 km a 2,6 km da E25, da 2,35 km a 2,5 km da E29;
- Chiesa nuova di San Giovanni battista e ruderi dell'antica chiesa in agro di Escalaplano, a circa 3,2 km da E29;
- Lungo il corso del Lago del Flumendosa si trova il tracciato a scartamento ridotto del Trenino Verde, ferrovia storica turistica di cui alla Legge n. 128/2017, a circa 3,4 km da E01, E02, E03;
- Ruderi della chiesa di Santa Vittoria in agro di Esterzili, a circa 3,5 km da E03;
- Chiesa di Santa Caterina in agro di Orroli, a 3,5 km da E28;

Si evidenziano inoltre i beni culturali tutelati ai sensi della parte II del Codice presenti:

nei territori di Esterzili (comprese le chiese campestri di San Michele, Sant'Antonio, San Sebastiano, Santa Maria e la Casa Cantoniera di Santa Maria), Seui, Escalaplano (compresa la chiesa campestre di San Salvatore), di Perdasdefogu (compresa la chiesa campestre del Santissimo Salvatore), di Orroli, Nurri, Ussassai (compreso il santuario campestre di San Girolamo) e Sadali (compresa la chiesa campestre di Santa Maria d'Itria e San Lucifero), nonché la chiesa campestre di Santa Barbara ad Ulassai e l'opera d'arte di Maria Lai “La strada del rito”.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 e perché parzialmente incluso tra le zone gravate da usi civici di cui all'art. [1]42, comma 1, lett. h) dello stesso D. lgs. 42/2004:

- nelle vicinanze della porzione meridionale dell'impianto si trovano le strutture della “Diga di Nuraghe Arrubiu” sul Flumendosa nonché la Casa di Guardia dell'Ente Autonomo Flumendosa ed i fabbricati annessi (Casa direzione cantiere, Modello idraulico, Sala quadri), realizzati tra 1953 e 1957. Si evidenzia che per gli immobili sopra citati risulta una richiesta di Verifica dell'interesse culturale del 12/07/2011 archiviata il 13/12/2011 per mancanza dei requisiti in quanto non sussistevano ancora i 70 anni dalla realizzazione. Le strutture ed i fabbricati della diga distano circa: da 650 m a 1 km da E26, da 1,3 km a 1,56 km da E27, da 1,9 km a 2,1 km da E28, da 2,2 km a 2,6 km da E25, da 2,35 km a 2,5 km da E29.
- la Sottostazione utente risulta ricadere in parte all'interno di una particella gravata da uso civico in territorio di Seui (NCT Seui, F. 58 part. 6), tutelato ai sensi Art. 142, comma 1, lett. h).

L'impianto non è inoltre conforme alla DGR 59/90 del 27/11/2020 (“Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili”) in quanto il sito proposto per la sua realizzazione non ricade tra le aree brownfield (All. B - aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati), indicate come preferenziali per l'installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili ed in quanto ricadente in aree tutelate paesaggisticamente per effetto dell'art. 17 delle NTA del PPR. L'ampia area interessata dall'impianto, nei comuni di Escalaplano ed Esterzili, è parte di un territorio del tutto particolare, delimitato da due fiumi e due dighe ed attraversato da

MA

un fitto reticolo fluviale, conformato, nella parte meridionale, ad aste fluviali. È delimitato ad Ovest dal corso del Fiume Flumendosa, poi Lago del Flumendosa (da cui l'impianto dista circa 400 m), a Nord dalle propaggini meridionali del complesso montuoso del Gennargentu, a nordest dal Tacco di Ulassai e dal corso del Riu Flumineddu (da cui dista circa 1,35 km), che prosegue verso Sud definendo la valle che separa il sito dal Tacco di Perdasdefogu. Il territorio è connotato, oltre che dalla presenza del Lago sul Flumendosa con il suo canyon e dal vasto Lago Mulargia, anche da numerose grotte e cascate in corrispondenza di un fitto reticolo fluviale. La particolare conformazione orografica, caratterizzato da incisioni fluviali contornate dalle conformazioni degli altopiani tabulari, è ricca di punti di veduta panoramici tra i quali, a Sud-Est dell'impianto, il punto di veduta "Sa Trona" meta di frequentazione turistica, dai quali si aprono infinite visuali su paesaggi naturali e seminaturali, ad oggi privi di detrattori paesaggistici ove da secoli si pratica perlopiù l'allevamento. Si tratta di un ambiente dal marcato carattere semi-naturale che, nonostante la frequentazione fin da epoca nuragica, si conserva quasi completamente privo di emergenze antropiche, sia edilizie che infrastrutturali, le cui tracce più recenti si riconoscono nei muretti a secco tradizionali, dal 2018 parte del patrimonio immateriale Unesco. Il territorio ospita numerosi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, sui quali le comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale al fine di uscire dall'isolamento e contrastare lo spopolamento. Lungo il corso del Lago del Flumendosa si trova il tracciato a scartamento ridotto del Trenino Verde, ferrovia storica turistica di cui alla Legge n. 128/2017. L'area del layout degli aerogeneratori è una zona collinare e ad altopiani con altitudine che varia dai 480 m ai 890 m s.l.m., con pendenze non superiori a circa il 25%; il soprassuolo è rappresentato da alternanza di aree boscate da macchia mediterranea, rimboschimenti artificiali, pascoli nudi e cespugliati e colture agrarie; la maggior parte delle aree interessate sono attualmente utilizzate per il pascolamento libero. Gli aerogeneratori sono generalmente disposti lungo le linee di crinale, a quote che vanno da 410 m s.l.m., sul settore Sud, fino a 880 m s.l.m., sul settore Nord. L'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti mostra numerose criticità in merito alla tutela dei beni culturali e del paesaggio. Si deve innanzitutto rilevare la non conformità delle aree prescelte con la disciplina dell'"Assetto ambientale" del PPR: sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio la presenza degli aerogeneratori non è compatibile con le esigenze di conservazione della struttura, della stabilità o della funzionalità ecosistemica o della fruibilità paesaggistica delle vaste aree interessate. Oltre alla torre eolica si dovrà realizzare anche l'ampia piazzola ed una altrettanto ampia struttura fondale previo scavo e movimenti terra (diametro delle fondazioni pari a 24,8 m con superficie di scavo di 705 mq; piazzole in fase di montaggio pari a 3.575 mq ed in fase di esercizio pari a 1.825 mq), nonché le strade di collegamento tra gli elementi dell'impianto ed i relativi tratti di cavidotto. Alla realizzazione di tali opere consegue la rimodellazione morfologica dei siti delle postazioni, l'abbattimento del soprassuolo nonché la frammentazione e riduzione della copertura arborea; lo SIA stima nel complesso 20.445 mq di superfici di suolo irreversibilmente sottratte dall'impianto (fondazioni, cabina elettrica, massetti in cemento, ecc.). A fronte di tali perdite, un ulteriore fattore negativo è poi costituito dal contestuale inserimento nel paesaggio di elementi tecnologici intrusivi ed avulsi dal contesto paesaggistico, che è un'area di grandissimo pregio per le peculiari e specifiche caratteristiche naturalistiche, geologico-litologiche e paesaggistiche. Una prima criticità risiede nella vicinanza degli aerogeneratori al reticolo fluviale tutelato ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 che è in grado di compromettere la fruibilità paesaggistica dello stesso reticolo e, per quanto all'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, non appare in linea con i principi di "conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Il territorio interessato è caratterizzato dalla presenza di un fitto reticolo fluviale, particolarmente di tipo secondario, che nell'area meridionale dell'impianto si conforma in un sistema di lunghe aste fluviali che sarebbero circondate sulle due sponde dalle numerose WTG collocate, come in 6 casi, all'interno della fascia di tutela di 150 m o localizzate nelle immediate vicinanze, spesso, come in altri 8 casi, entro i 100 m di distanza da detta fascia (così come esplicitato al punto B.1.1.b e B.1.1.d), nonché a circa 220 m da quella del Lago Medio Flumendosa. La Sottostazione utente risulta ricadere in parte all'interno di una particella gravata da uso civico in territorio di Seui (NCT Seui, F. 58 part. 6), tutelato ai sensi Art. 142, comma 1, lett. h). Considerato che, ai sensi dell'art. 3,

MA

comma 6 della L. 168/2017, con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e che tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli stessi, si ritiene che la natura dell'opera in esame non concorra alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, così come ad oggi consolidato, e dunque a soddisfare l'interesse della collettività che l'ordinamento giuridico intende garantire. Si rileva inoltre la non conformità delle aree prescelte alla disciplina delle componenti ambientali del PPR. Le postazioni eoliche E04, E06 (parte) E11, E13, E25 ricadono in aree classificate dal PPR tra le "aree "naturali e subnaturali" della fattispecie "macchia", per cui, all'art. 23, è vietato: "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica". Le postazioni eoliche E01, E02, E05, E06 (parte), E07, E08, E12, E14, E15, E16 (parte), E17, E18, E19, E20, E21, E27, E28 e la sottostazione elettrica ricadono in aree classificate tra le "aree seminaturali" della fattispecie "praterie, per cui, all'art. 26, sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado." Sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio l'impianto non è compatibile con le esigenze di conservazione della struttura e della fruibilità paesaggistica delle aree naturali e seminaturali interessate, considerata la natura e la quantità delle opere di modificazione dei suoli necessarie, che non concorrono in alcun modo al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati e delle condizioni in atto, né alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado. Le postazioni eoliche E03, E09, E10, E16 (parte), E22, E23, E24, E26, E29 ricadono in aree classificate tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" della fattispecie "colture erbacee specializzate" disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". Circa la rilevanza pubblica economica ed il grado di desiderabilità sociale dell'intervento, si riporta quanto contenuto nella nota congiunta di osservazioni n. prot. 1276 del 30/03/2023 del Comuni di Esterzili e n. prot. 2198 del 30/03/2023 del Comune di Escalaplano che definiscono l'impianto: "una presenza mostruosa, un asservimento ingiusto e ingiustificato, che distruggerebbe l'economia locale, quella che invece intendiamo mantenere e potenziare, scoraggiando ogni iniziativa imprenditoriale nei settori tradizionali e del turismo rurale e facendo naufragare tutte le prospettive di crescita e sviluppo progettate e solo in parte attuate (...). Non saremmo onesti se non evidenziassimo che l'imposizione di un parco eolico o di altro impianto, non gradito e non condiviso, quindi non accettato dalla popolazione, potrebbe avere conseguenze anche in termini di disordine sociale e di ordine pubblico". Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che gli strumenti urbanistici di Esterzili ed Escalaplano classificano le aree dell'impianto come Zona E-agricola; ne consegue che l'intervento non è conforme alla disciplina dell'"Assetto insediativo" del PPR, di cui all'art. 103 delle NTA, in quanto non è urbanisticamente ricompreso in un Piano di settore. Il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico. Le relazioni di intervisibilità del progettato impianto eolico con i beni paesaggistici ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 presenti all'interno del layout, nel suo immediato intorno e nell'area vasta, concorrono ulteriormente a prospettare un impatto significativo negativo non sostenibile paesaggisticamente. Le 29 torri eoliche alte 199,5 m saranno infatti collocate lungo le linee di crinale, a quote che vanno da 410 m s.l.m., sul settore meridionale, fino a 880 m s.l.m., sul settore settentrionale, e pertanto saranno chiaramente visibili dai beni paesaggistici ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 quali, nelle vicinanze, il sito della Grutta de Abellanda con le cascate sul Riu Abellada, il Lago Medio Flumendosa (a circa 500 m), nonché ed il suo canyon e le terrazze panoramiche su entrambe le sponde, le aree a quota superiore a 900 m in territorio di Esterzili (a circa 400 m), nonché, entro l'area medio-vasta, il Lago Mulargia (a circa 3 km), il Monte Santa Vittoria alto 1.220 m ed i suoi punti panoramici (a circa 3 km), il Vulcano Pizziogù alto 751 m (a circa 3,3 km). L'area di studio, per la sua particolare conformazione orografica

MA

caratterizzata da incisioni fluviali e da altopiani tabulari, è ricca di punti di veduta panoramici su infinite visuali di paesaggi naturali e seminaturali, ad oggi prive di detrattori, sulle quali le torri eoliche alte 199,5 m avrebbero un irrimediabile impatto significativo negativo, risultando elementi avulsi ed intrusivi, capaci di modificare e squalificare la percezione e la morfologia di un intero territorio. L'impianto sarebbe visibile anche dal punto panoramico Sa Trona" (474 m s.l.m.), meta di frequentazione turistica per la singolarità geologica di un trampolino naturale calcareo a sbalzo sul paesaggio. Devono considerarsi inoltre le interferenze visive con i beni paesaggistici che costituiscono l'assetto storico-culturale del PPR quali i "nuclei di primo impianto e di antica fondazione" (compresi i beni culturali ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 in essi contenuti) di Escalaplano a circa 3,3 km (dal quale lo SIA stima siano visibili tutte le 29 WTG), Perdasdefogu a circa 4,5 km (visibili 29 WTG dalla chiesa di San Sebastiano), per citare i più vicini, ed Orroli a circa 5,2 km, Esterzili a circa 6 km e Nurri a circa 6,3 km; nonché con i beni paesaggistici di natura archeologica: BUR 2767 Nuraghe Sollastu Enosu a circa 350 m dalla Sottostazione elettrica, BUR 2092 Nuraghe Perda Utzei a circa 470 m da E27 e a circa 670 m da E28, BUR 2097 Nuraghe Soperis a circa 700 m da E12 e a circa 970 m da E11, BUR 2736 Nuraghe Fumia a circa 800 m da E22. Il parco in esame, oltre a costituire un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni funzionali ed insediative sottese ai sopra elencati beni, svilirebbe il loro rapporto dimensionale con il territorio da essi connotato, risultando un fuori-scala paesaggistico e culturale. Nondimeno è da considerarsi il rapporto di intervisibilità con il patrimonio culturale di chiese campestri distribuite nell'area medio vasta, ancora oggi officiate e frequentate per la loro funzione identitaria in cui si riconosce la comunità di appartenenza, con particolare riferimento alla Chiesa di San Giovanni battista in agro di Escalaplano a circa 3,2 km da E29 ed alla Chiesa di Santa Caterina in agro di Orroli a circa 3,5 km da E28. In premessa alla presente parte è già stata evidenziata la vicinanza all'impianto delle strutture e dei numerosi fabbricati della "Diga di Nuraghe Arrubiu", realizzati tra 1953 e 1957, che distano circa da 650 m a 1 km da E26 e meno di 3 km da E27, E28, E25 ed E29. Si deve segnalare inoltre che lungo il corso del Lago del Flumendosa, ad una distanza di circa 3,4 km da E01, E02, E03, corre il tracciato a scartamento ridotto del "Trenino Verde", ferrovia storica turistica di cui alla Legge n. 128/2017 ed importante risorsa per il rilancio del settore turistico della Sardegna interna. Per i tracciati ferroviari storici, così come definiti all'art. 54 delle NTA, il PPR prevede, all'art. 56 comma 1 lett. f), di "evitare le palificazioni per servizi di rete (promuovendo la sostituzione di quelle esistenti con cavidotti interrati)" e, alla successiva lett. i), "la valorizzazione ed il riuso dei manufatti e delle aree in questione nel contesto dei circuiti di fruizione del paesaggio". Un impianto con torri eoliche alte 199,5 m supera di gran lunga le "palificazioni per servizi di rete" che il PPR ritiene intrusive per la salvaguardia delle visuali che si hanno dalla infrastrutturazione ferroviaria storica e non concorre alla permanenza di questa tratta del "Trenino verde" nel "contesto dei circuiti di fruizione del paesaggio". L'area vasta dell'impianto ingloba inoltre una delle "Aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale" di cui all'art. 57 delle NTA del PPR, giacché a circa 4,4 km a Sud si trova il Parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna. Un impatto negativo significativo si avrebbe anche sul sistema di manufatti tradizionali del paesaggio agro-pastorale e delle recinzioni storiche in pietre murate a secco che caratterizzano l'intera area, queste ultime inserite nella lista del patrimonio dell'UNESCO dal 2018. Si tratta di un patrimonio di cultura immateriale e materiale estremamente vulnerabile e ad elevato rischio di scomparsa che il PPR riconosce come Bene identitario costituente l'assetto storico culturale dell'Isola da salvaguardare espressamente in quanto "costituiscono, con la varietà locale delle tecniche e dei materiali, un fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale" (artt. 54 e art. 55 comma 4 delle NTA). La realizzazione dell'impianto, che comprende l'adeguamento stradale interpoderale, scavi per le fondazioni e le opere di rete e movimenti di terra per la realizzazione delle ampie piazzole, avrebbe inoltre conseguenze ancora più gravi per la stessa sopravvivenza di questi elementi del paesaggio agro-pastorale; ciò con riferimento ai numerosi muretti a secco, ai resti e alle strutture per il ricovero dei pastori che sarebbero distrutti per consentire la realizzazione dell'impianto. Parimenti l'intervento è in contrasto con l'art. 103 delle NTA del PPR poiché prevede il riadattamento della viabilità rurale storica per consentire il trasporto degli aerogeneratori fino al sito, che non avrà carattere provvisorio in quanto necessario per le future manutenzioni; le strade di appoderamento, rurali e di penetrazione agraria, ai sensi del comma 4 dell'art. 103, sono categorie "di interesse paesaggistico in quanto strutturano una parte rilevante del paesaggio regionale". Ancora si deve evidenziare che il progetto

MA

mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto sulla componente ambientale culturale e paesaggistica della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico. La realizzazione dell'impianto comporterebbe inoltre un impatto cumulativo oltremodo significativo in considerazione dell'esistenza di simili iniziative in iter autorizzatorio localizzate nello stesso ambito territoriale di riferimento e nell'area vasta. Si deve innanzitutto evidenziare che il progetto risulta in continuità, se non per grande parte in sovrapposizione, con due altri analoghi progetti di impianti eolici al momento in iter di V.I.A. denominati "Escala" (ID_VIP 9646) ed "Amistade" (ID_VIP 9693), rispettivamente costituiti da 12 WTG e da 21 WTG negli stessi territori di Esterzili ed Escalaplano. I tre impianti, se pur realizzati con le necessarie modifiche per evitare le numerose sovrapposizioni tra i siti prescelti per le WTG, costituirebbero un unicum di ben 62 WTG di grande taglia, il cui impatto, in termini di alterazione morfologica del territorio, comporterebbe significativi effetti negativi sulla componente ambientale paesaggistica e culturale. Nel territorio di Esterzili insiste inoltre il progetto per un impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità denominato "Taccu Sa Pruna", anch'esso in iter di V.I.A. (ID_VIP 8617), la cui opera principale di accumulo, l'invaso a monte, risulta localizzata in posizione intermedia tra la porzione settentrionale e la porzione meridionale del parco eolico in esame, in un areale che sarebbe interamente circondato per tre lati dalle WTG. Nel territorio di Escalaplano è in iter di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. il progetto per un impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 14.201,60 KWp con sistema di storage di potenza 5.000 KW e capacità di accumulo di 11.520 KWh esteso circa 18,4 ha e costituito da 28.288 moduli fotovoltaici, il cui impatto andrebbe a cumularsi con la porzione meridionale del parco eolico in esame (in particolare 3 WTG circonderebbero l'impianto a circa 880 m, 980 m e 1,2 km). Lo SIA, nel paragrafo 8.9.2.1. "Impatti cumulativi", argomenta la relazione del parco "Nuraxeddu" con gli impianti esistenti nell'area vasta ed indica che il più vicino si trova ad una distanza minima di circa 8 km, asserendo che "in relazione, quindi, agli impatti cumulativi si può dire che: nell'area studiata sono già presenti impianti simili che connotano il paesaggio come caratterizzato dalla presenza degli aerogeneratori, favorendo, quindi, l'installazione di elementi già presenti nel territorio" e concludendo contraddittoriamente che "in definitiva si può affermare che non vi sono impatti cumulativi da parte di altri impianti similari". Nondimeno, gli impianti rappresentati nelle Tav. "ELB19a Impianti eolici buffer 10 km" e Tav. "ELB33a Distanza da altri impianti", sia entro il buffer di 10 km che nel suo immediato intorno, sono quelli esistenti di: parco eolico "Ulassai", parco eolico "San Basilio" e parco eolico "Nurri"; mentre quelli in realizzazione/autorizzazione sono: il parco eolico "Jerzu", il parco eolico "Perdasdefogu", l'ampliamento del parco "Nurri", il parco eolico "Siurgus Donigala", l'ampliamento del parco "San Basilio", il parco eolico "Ballao", il parco eolico "Perdasdefogu". A questi si devono sommare gli altri impianti in iter di V.I.A. noti a questo Ufficio e proposti dalla parte meridionale del lago Mulargia fino a tutto il versante occidentale del Lago Medio Flumendosa, che ricadrebbero all'interno del buffer di 10 km o nel suo intorno: il parco "Energia Monte Taccu" (ID_VIP 9661), il parco "Bruncu e Niada" (ID_VIP 5762), il parco "Ennas" (ID_VIP 10242), il parco "Planu Serrantis" (ID_VIP 9473) e il parco "Monte Argentu" (ID_VIP 7694). In accordo con quanto contenuto a p. 2 della nota prot. n. 15302 del 27/03/2023 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale della RAS, le criticità dell'impianto sono determinate "dall'effetto cumulo con gli altri impianti eolici, sia della medesima ditta che di altre ditte, come rappresentato dalla carta ELB 15 "Carta di analisi della visibilità cumulativa" e dai diversi fotoinserti che evidenziano, di volta in volta, i numerosi aerogeneratori presenti per ogni cono visuale ubicato da particolari punti di valenza paesaggistica". Con riferimento alle citate conclusioni del proponente, espresse nel paragrafo 8.9.2.1. "Impatti cumulativi" dello SIA, per cui non vi sarebbero impatti cumulativi da parte di altri impianti similari, si deve evidenziare che la coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità tra loro è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente, che non considerano che il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della sostenibilità tanto i propri obiettivi quanto le modalità insediative dei propri strumenti. Tanto è che l'impatto cumulativo complessivo di questa smisurata selva di impianti eolici è in grado di generare effetti significativi negativi, non mitigabili né compensabili, sulla componente ambientale paesaggio e cultura di un intero territorio del centro Sardegna, comportando di fatto la radicale trasformazione morfologica ed insediativa del contesto geografico, con l'industrializzazione di un peculiare paesaggio agrario e naturale dell'Isola. Quale ultima analisi del potenziale

MA

impatto della realizzazione dell'impianto, in considerazione dell'“effetto selva” nell'area direttamente interessata e nell'area vasta, si segnala quanto evidenziato nella nota n. prot. 22035 del 30/03/2023 del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari della RAS per cui “l'area presenta un indice di pericolosità incendi alta, per il territorio di Escalaplano, e media, per il territorio di Esterzili, (Piano Regionale Di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi 2020-2022) e che le aree di sedime degli aerogeneratori sono, generalmente, disposte lungo le linee di crinale determinando, a causa delle dimensioni così importanti, un oggettivo impedimento e /o ostacolo all'azione dei mezzi aerei in funzione antincendio con evidenti ritardi nell'azione di spegnimento delle fiamme (...)”; tale impedimento avrebbe gravissime ripercussioni sui beni culturali e paesaggistici che insistono nell'area.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza paesaggistica e culturale dell'area di interesse, per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all'effetto cumulo con le proposte avanzate per la stessa area di intervento e nell'area vasta. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali”.

In conclusione la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna esprime il seguente parere endoprocedimentale complessivo: “C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE [-] Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare le criticità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere fortemente negativo al progetto così come proposto negli elaborati pervenuti”;

- t) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 4497 del 07/03/2023 (pervenuta quale allegato al parere endoprocedimentale prot. n. 20784 del 17/11/2023 - Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il proprio parere in merito alla diversa e separata procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico: “... In relazione al progetto in oggetto, acquisito agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2066 del 24.01.2023, con la quale codesta Società ha trasmesso gli elaborati ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 comprensivi della documentazione prevista per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, si evidenzia quanto segue. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, composto da n. 29 aerogeneratori con potenza complessiva di 153,9 mw e altezza massima 200 m, denominato “Parco Eolico Nuraxeddu, di cui n. 16 aerogeneratori nei terreni del Comune di Esterzili (SU) e n. 13 aerogeneratori nei terreni del Comune di Escalaplano (SU) e opere connesse anche in Comune di Seui (SU)”. L'impianto in progetto risulta composto da n. 29 aerogeneratori di ultima generazione, del produttore NORDEX, serie Delta 4.000 modello N163/5.X TS118-00, ciascuno con potenza unitaria di 5,307 MW, aventi altezza mozzo 118 m e diametro del rotore 163 m, per un'altezza massima di 199,5 m, con una potenza complessiva di impianto di 153,9 MW, 16 dei quali ricadenti nei terreni del Comune di Esterzili (SU) e e 13 in Comune di Escalaplano, con opere di connessione elettrica anche nei Comuni di Seui (SU) ed Escalaplano (SU), dove si prevede anche la realizzazione della Sottostazione Utente MT/AT, in condivisione anche con il progetto di Parco Eolico “Serra Meddau”, dello stesso proponente LOTO Rinnovabili S.r.l. Gli aerogeneratori individuati coi numeri E04, E16, E20, E21 ed E25, definiti “master”, prevedono il posizionamento, nelle loro vicinanze, delle cabine contenenti quadri elettrici interruttori, di dimensione 9,50 x 2,50 metri in pianta, per un'altezza di 3,20 metri. Le fondazioni di sostegno degli aerogeneratori risultano quasi completamente interraste, saranno realizzate in cemento armato, sono di tipo circolare tronco coniche a base molto larga, con diametro pari a 24,80 m. L'altezza della fondazione è 3,45 m dal bordo superiore della base al piano di fondazione della base, con la fossa sfalsata di 30 cm al di sotto

MA

della fondazione. I cavidotti previsti dal progetto verranno posizionati ad una profondità variabile da 1,10 m a 1,7 m. In relazione all'impatto sul patrimonio archeologico presente nell'area di sedime si comunica quanto segue.

Comune di Esterzili e di Seui

Verificata la documentazione sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico di allegata, si evidenzia quanto segue. La ricognizione svolta ha riguardato un buffer di 500 m intorno agli aerogeneratori per cui si segnalano i seguenti siti e ritrovamenti:

- in corrispondenza dell'aerogeneratore E01 l'abitato preistorico di Taccu 'e Linu (PUC di Esterzili 1999 n. 10), le tombe di giganti Taccu 'e Linu I, II e III e poco distanti le tombe IV e V (PUC di Esterzili 1999 n. 58) e il villaggio nuragico Is Sarascinus (PUC di Esterzili 1999 n. 17) e il nuraghe Sa Corti Eccia (PUC di Esterzili 1999, n. 47). L'aerogeneratore è stato inserito in un'area particolarmente densa di emergenze archeologiche, peraltro nel settore compreso tra l'abitato preistorico e le tre tombe di giganti, con il forte rischio di una connessione tra i due siti. Peraltro, per le tombe è già stata avviata l'istruttoria per la verifica dell'interesse culturale, considerato l'alta peculiarità di questa concentrazione di sepolture, in quanto con le altre vicine tombe di Taccu 'e linu le tombe sono 5.
- in corrispondenza dell'aerogeneratore E02 la presenza di pochi e sporadici frammenti ceramici di epoca storica.
- in corrispondenza dell'aerogeneratore E03 il villaggio nuragico Funtanas de Nurri (PUC di Esterzili 1999 n. 19) e il Tempio a pozzo Funtanas de Nurri (PUC di Esterzili 1999 n. 64), a una distanza di meno di 100 metri;
- In corrispondenza dell'aerogeneratore E07 l'insediamento romano Corte Luccetta, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 35 del 29.07.2015, le Pietre Fitte Su Cardu (PUC di Esterzili 1999 n. 19), l'insediamento romano Cea Idda (PUC di Esterzili 1999 n. 77). Da ricerche effettuate da questo ufficio peraltro risulta che l'abitato romano di Corte Lucetta prosegue oltre l'area vincolata, sull'altro lato della strada. In collaborazione con il Comune è stata già programmata una campagna di indagine volta a delimitare l'estensione dell'insediamento in questo settore, oltre che a valorizzare le strutture archeologiche già messe in luce nei precedenti interventi. Pertanto, corre l'obbligo di evidenziare la potenziale incompatibilità di questo aerogeneratore con il patrimonio archeologico circostante, che potrebbe interessare anche il sedime dell'aerogeneratore. Si suggerisce uno spostamento o l'eliminazione della stessa;
- in corrispondenza degli aerogeneratori E09 e E10 l'abitato romano S'Ulimu (PUC di Esterzili 1999 n. 73), a circa 300 metri di distanza;
- In corrispondenza dell'aerogeneratore E11 il Villaggio nuragico S'Omixedda (PUC di Esterzili 1999 n. 27, indicato nella relazione con la denominazione S'Orrubiedda), a 188 metri di distanza;
- In corrispondenza dell'aerogeneratore E12 il villaggio nuragico Su Accili Mannu (PUC di Esterzili 1999 n. 26), a circa 245 metri.

Sono risultate inaccessibili le seguenti postazioni: E13, E14, E15, E16, come anche i tratti stradali necessari per il loro raggiungimento e lungo i quali procederà il cavidotto. Si evidenzia che nel luogo dell'aerogeneratore E13 è noto il villaggio nuragico Su Erdoni (PUC di Esterzili 1999, n. 37); nell'areale dell'aerogeneratore E15 sono noti il villaggio nuragico di Perda Serrau (PUC di Esterzili 1999, n. 24) e l'insediamento preistorico e romano Cuccureddi (PUC di Esterzili 1999 n. 12 e n. 68); prossimo all'aerogeneratore E16 si trova il nuraghe Su Nuraxeddu (PUC di Esterzili 1999 n. 46).

La Sottostazione Elettrica Utente (SSEU) è prevista nella parte settentrionale del territorio comunale di Escalaplano, a confine con quello di Seui ed è distante circa 265 m a Sud-est dal Nuraghe s'Ollastu Entosu di Seui. Relativamente al percorso dei cavidotti MT, che "procede generalmente su tratti di strade già esistenti (in parte asfaltate, in parte sterrate) e, in alcuni casi, in campo aperto, all'interno di terreni destinati ad attività di pascolo o incolti", emerge quanto segue.

- Nel tratto di collegamento con le postazioni dell'aerogeneratore E01 si segnalano l'abitato preistorico di Taccu 'e Linu (PUC di Esterzili 1999 n. 10) e gli altri beni sopracitati per l'aerogeneratore E01;

- nel tratto di collegamento per la postazione dell'aerogeneratore E03 si individuano il villaggio nuragico Funtanas de Nurri (PUC di Esterzili 1999 n. 19) e il Tempio a pozzo Funtanas de Nurri (PUC di Esterzili 1999 n. 64);
- nel tratto dei cavidotti che passa lungo la SP 53 verso la SSEU sono segnalati i seguenti siti:
- in territorio di Esterzili, insediamento romano Corte Luccetta, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 35 del 29.07.2015, a ridosso della strada in direzione Ovest; le Pietre fitte Su Cardu (PUC di Esterzili 1999 n. 1), e, nel tratto parallelo a quello per le postazioni degli aerogeneratori E09 ed E10, l'abitato preistorico Orboredu (PUC di Esterzili n. 11), le Pietre fitte Su farigu (PUC di Esterzili 1999 n. 3), le Pietre fitte Perda Pertunta (PUC di Esterzili 1999 n. 4), le Pietre fitte S'Ulimu (PUC di Esterzili 1999 n. 2): l'abitato romano S'Ulimu (PUC di Esterzili 1999 n. 73):
- in territorio di Seui il Nuraghe S'Ollastu Entosu.
- Nel tratto di collegamento per la postazione dell'aerogeneratore E07 si segnala l'Insediamento romano Cea Idda (PUC di Esterzili 1999 n. 77);
- nel tratto di collegamento lungo strada sterrata per le postazioni degli aerogeneratori E16 e E15, che sono risultate inaccessibili, si individuano l'Insediamento preistorico romano Cuccureddi (PUC di Esterzili 1999 n. 12); il villaggio nuragico Perdu Serrau (PUC di Esterzili 1999 n. 24), che viene attraversato dal tracciato nell'areale dell'aerogeneratore E05; il Nuraghe Su Nuraxeddu (PUC di Esterzili 1999 n. 46), limitrofo al tracciato;
- Lungo il tratto di collegamento in località Dom'e Orxia e Monte Genna Lilli, lungo il percorso principale sono censiti il villaggio nuragico Pauli 'e Feulis (PUC di Esterzili 1999 n. 33) e villaggio romano Genna 'e Lilli (PUC di Esterzili 1999 n. 70), segnalato lungo il tracciato; mentre è stato dichiarato inaccessibile il tratto per il collegamento per la postazione E14.
- lungo il percorso per le postazioni degli aerogeneratori E11 ed E12 sono segnalati proprio sul tracciato il S'Omixedda (PUC di Esterzili 1999 n. 27, indicato nella relazione con la denominazione S'Orrubiedda), il villaggio nuragico Funtana Manna (PUC di Esterzili 1999 n. 21) e il villaggio nuragico Su Accili Mannu (PUC di Esterzili 1999 n. 26) e nell'areale il nuraghe Soperi o Is Soperis (PUC di Esterzili 1999 n. 44);
- infine, il tratto per la postazione E13 è risultato inaccessibile. In questo sito è noto e delimitato dal PUC di Esterzili il villaggio nuragico Su Erdoni (PUC di Esterzili 1999, n. 37). Pertanto, questo aerogeneratore è incompatibile con la tutela del patrimonio archeologico.
- In merito alla viabilità sono previsti alcuni interventi di adeguamento stradale su tratti in parte esistenti e altri di realizzazione ex novo. Tra questi ultimi, l'intervento più consistente riguarda il tratto compreso tra le postazioni eoliche E01 e E02. Il tratto insisterà su campo aperto e si conetterà alla strada già esistente.
- Comune di Escalaplano.
- Nell'area del comune di Escalaplano è prevista la realizzazione della Sottostazione Utente, il posizionamento di 13 aerogeneratori (E 17-E29) - 3 dei quali (E20, E21, e E25) definiti master prevedono la realizzazione nelle loro vicinanze delle cabine contenenti quadri elettrici interruttori -, dei cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la Sottostazione Utente, la realizzazione di nuove piste di accesso agli aerogeneratori e modifiche alla viabilità esistente funzionali al passaggio dei mezzi pesanti per il trasporto dei componenti degli aerogeneratori.
- Dall'analisi della relazione archeologica si evidenzia come non sia stata effettuata la ricognizione degli areali previsti per il posizionamento degli aerogeneratori E17, E18, E 20, E 23, E 24, indicati come inaccessibili e per i quali è stato proposto genericamente, in assenza di ricognizione puntuale, un grado di rischio medio; parimenti non risultano effettuate, sempre a causa delle difficoltà di accesso, la ricognizione dei tratti di cavidotto XXIII (diramazione per gli aerogeneratori E21, E23, E24) e XXVI (tracciato dalla SSE agli aerogeneratori E17, E18, E19, E20) e, di conseguenza, le ricognizioni finalizzate alla valutazione del rischio archeologico per la realizzazione della relativa viabilità di collegamento.
- Come esplicitato nella relazione (Pag. 152) "I gradi stabiliti devono considerarsi provvisori e da confermare per le postazioni eoliche E13, E14, E15, E16, E17, E18, E20, E23, E24 che sono risultate inaccessibili al momento delle ricognizioni sul terreno". Nella relazione archeologica Inoltre, per quanto riguarda gli interventi di modifica alla viabilità viene preso in considerazione e analizzato solo il tratto compreso tra gli

MA

aerogeneratori E01 ed E02 e non vengono indicati puntualmente gli interventi di modifica e ampliamento della viabilità provinciale, comunale e secondaria di accesso verso l'area prevista per il posizionamento degli aerogeneratori né gli interventi previsti per la viabilità interna al parco, che, considerata la tipologia dei veicoli che saranno utilizzati per il trasporto dei componenti degli aerogeneratori e la dimensione dei componenti stessi, avranno un impatto consistente sul sedime e sul territorio con potenziali rischi di natura archeologica non considerati e non valutati negli elaborati di progetto.

Verificata la documentazione prodotta e rilevati gli aspetti sopraesposti, si comunicano le criticità rilevate e la seguente documentazione integrativa necessaria al fine del completamento dell'iter istruttorio:

- Risultano mancanti le schede ricognizione come previste dalla Circolare n. 1 del 20.01.2016, allegato 3 della DG ABAP.

- La documentazione archeologica andrà integrata con l'esecuzione di ricognizioni di superficie su tutte le aree definite inaccessibili per poter esprimere il parere di competenza relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico; andranno prodotte le schede ricognizione come previste dalla Circolare n. 1 del 20.01.2016, allegato 3 della DG ABAP.

- Dovranno essere indicati puntualmente gli interventi di modifica e ampliamento della viabilità provinciale, comunale e secondaria di accesso verso l'area prevista per il posizionamento degli aerogeneratori e gli interventi previsti per la viabilità interna al parco; andrà effettuata la ricognizione nei punti del percorso interessati dalle modifiche.

- Andrà prodotta una nuova cartografia archeologica che riporti tutti i siti presenti all'interno della buffer zone, verificati e puntualmente posizionati a seguito di ricognizione sul campo;

- si richiama l'art. 20 c- quater del D. lgs. 199/2021 e le fasce di rispetto dei beni per l'ampiezza di tre km, che costituiscono aree non idonee al posizionamento degli impianti eolici e pertanto si invita a una revisione generale dell'impianto, eliminando gli aereo generatori dalle aree non idonee;

- si sottolinea la necessità di verificare l'impatto anche visivo sui beni culturali, al fine di escludere interferenze visive che possano ingenerare una incompatibilità paesaggistica che potrebbero rilevarsi nel proseguo dell'iter procedimentale;

- si evidenzia la necessità di eliminare gli areogeneratori posizionati in aree con siti archeologici conclamati.

- viste le Linee guida di cui al DPCM 14 febbraio 2022, codesta Stazione appaltante dovrà contattare questo ufficio per la firma dell'accordo di cui all'art. 25, c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 18 delle Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per L'Edilizia (SUAPE) del 2 dicembre 2019 (allegato A alla Delib. G.R. n. 49/19 del 5.12.2019), il proponente deve richiedere preventivamente il nulla osta alla competente Soprintendenza anche allo scopo di dettare prescrizioni e/o effettuare saggi di indagine. Pertanto le integrazioni richieste dovranno essere trasmesse direttamente a questa Soprintendenza, all'indirizzo pec sabap-ca@pec.cultura.gov.it.

Il presente parere si riferisce esclusivamente agli aspetti archeologici di competenza di questo Ufficio; sono fatte salve le limitazioni derivanti dalla presenza di vincoli ascrivibili ad altri aspetti del patrimonio culturale e paesaggistico tutelati ai sensi del suddetto D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Il presente parere non costituisce deroga a concessioni, autorizzazioni, nulla osta o licenze dipendenti da altre autorità ...";

- u) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 27250 del 20/11/2023, con la quale si sollecita la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro a trasmettere il parere endoprocedimentale chiesto con la predetta nota del 13/10/2023;
- v) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 29486 del 29/12/2023, con la quale si sollecita la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro a trasmettere il parere endoprocedimentale chiesto con la predetta nota del 13/10/2023;
- w) **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali** nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0006982 del 15/01/2024, con la quale si chiede alla Soprintendenza speciale per il PNRR di esprimere il parere tecnico istruttorio di competenze, considerato che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha espresso il proprio parere n. 222 del 09/11/2023, favorevole con condizioni ambientali: "... **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** circa la compatibilità ambientale del progetto proposto, previa ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate e numerate da 1 a 12, per gli aerogeneratori E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9,

E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E23, E 24, E25, E26, E27, facenti parte del "Progetto definitivo per la realizzazione di un parco eolico composto da 29 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a circa 5,3 MW per una potenza complessiva di 153,9 MW e relative opere connesse nei comuni di Esterzili (SU), Escalaplano (SU) e Seui (SU)" avente ID: 9116. Ritiene, inoltre che: • uno tra gli aerogeneratori E28 ed E29 dovrà essere stralciato per il mancato rispetto dei requisiti minimi imposti dal D.M. 10 settembre 2010 in termini di interdistanza minima tra aerogeneratori (Condizione Ambientale n. 1). • gli aerogeneratori E21 ed E22 debbano essere stralciati dal progetto in esame, fatti salvi eventuali diversi accordi tra gli operatori titolari delle iniziative ovvero sopravvenute modifiche dello stato di fatto ambientale, da verificare in sede di ottemperanza, come da Condizione Ambientale n. 1. Si prescrive inoltre che, laddove dovesse essere, nelle competenti sedi, accordata la priorità: – al progetto ID 9646, gli aerogeneratori E18, E19, E20, E21, E22, E23 ed E25 non potranno essere realizzati per le ridotte interdistanze con le turbine di tale parco; – al progetto ID 9693, gli aerogeneratori E2, E3, E5, E7, E8, E9, E10, E19, E20, E21, E22, E23, E23 ed E24 non potranno essere realizzati per la ridotta interdistanza con le turbine di tale parco e si dovrà predisporre una posizione alternativa per la sottostazione elettrica in modo da mitigare i rischi connessi alla prossimità dell'aerogeneratore dell'ID 9693";

x) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 2297 del 19/01/2024, con la quale si sollecita la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro a trasmettere il parere endoprocedimentale chiesto con la predetta nota del 13/10/2023, considerato quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali con la nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0006982 del 15/01/2024;

y) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 1915 del 06/02/2024 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale, premettendo che "... Le opere, sinteticamente elencate, coinvolgono i territori dei comuni Esterzili, Escalaplano e Seui pertinenti gli ambiti di tutela della consorella Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna. Si segnala, tuttavia, che il buffer individuato per la procedura di verifica dell'interesse archeologico (considerato per un'ampiezza di 3.000 m, così come previsto dall'art. 20, c. 8, lett. c-quater del D.Lgs 199/2021) interessa, seppure marginalmente, una minima porzione del territorio del Comune di Perdasdefogu (NU). Il proposto parco eolico si inserisce a cavallo delle regioni storiche della "Barbagia di Seulo" (comuni di Esterzili e Seui) e del "Gerrei" (comune di Escalaplano) con influenze dei buffer di rispetto anche nella regione storica di "Quirra" (comune di Perdasdefogu) e per quanto riguarda le previste modifiche alla viabilità per il trasporto degli aerogeneratori la regione storica dell'Ogliastra nell'ambito geografico centro-sud est della Sardegna. La totalità degli aerogeneratori e delle opere di connessione previste ricade nei territori comunali di Esterzili, Escalaplano e Seui e, come detto sopra, l'ambito di paesaggio coinvolto risulta, in parte, anche quello ricadente nel comune di Perdasdefogu caratterizzato anch'esso, come il territorio dell'area vasta di riferimento, da un susseguirsi di montagne e colline con affioramenti rocciosi formati dai processi erosivi variamente attivatisi nella lunga storia geologica. Il paesaggio, nel suo insieme, è noto per la sua natura selvaggia e incontaminata, caratterizzata da paesaggi montani, foreste e canyon ed intervallata da una serie di valli e piccoli centri abitati sparsi lungo le catene montuose del centro dell'isola. Dal punto di vista paesaggistico il territorio coinvolto è noto per le emergenze archeologiche sia nell'area vasta che in adiacenza o in prossimità dell'areale di progetto, che definiscono in modo marcato il carattere del contesto quale paesaggio storico-culturale e identitario, nel quale peraltro ricadono anche altri impianti eolici, in corso di istruttoria. Tratti caratteristici della zona, oltre alle peculiarità su citate, riguardano lo skyline del paesaggio archeologico e identitario, rappresentato dalla presenza di numerosi siti archeologici, tra i quali i numerosi nuraghi presenti, definendo un paesaggio fortemente tipico e caratterizzante da salvaguardare e preservare".

Per l'Area funzionale Patrimonio archeologico l'Ufficio periferico del MiC territorialmente competente rappresenta che "... ALLEGATO A-BA [-] Area Funzionale Patrimonio Archeologico [-] ... Come è stato possibile evincere dall'esame della documentazione citata, sebbene il progetto interessi in misura molto marginale gli ambiti di tutela di pertinenza di codesta SABAP, tuttavia emergono alcune criticità soprattutto in rapporto ai valori del paesaggio declinato nella sua componente archeologica.

A.1 Situazione vincolistica dell'areale compreso nel buffer di 3 km dalle opere.

MA

*A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze
Nelle vicinanze delle aree in progetto, considerando il buffer di 3.000 m previsto dal D.Lgs 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater, si possono evidenziare le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e D.Lgs 490/1999).*

Comune di Perdasdefogu

- A circa 1950 m a sudest dall'aerogeneratore E22 insiste il bene culturale denominato "Struttura nuragica n.3 di Is Clamoris" e vincolato con Decreto COREPACU n. 28 del 25.06.2015.

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

Non è stato possibile verificare puntualmente ed esaustivamente l'esistenza dei beni in parola.

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Dall'esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerosi beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti "identitari", che si elencano di seguito.

Comune di Perdasdefogu

- Nuraghe Truncone (ID univoco 2735), compreso entro il buffer individuato di 3000 m dall'aerogeneratore E22 (1815 m circa a sudest).

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

In riferimento al territorio di competenza della Scrivente le Relazioni e le Carte del rischio archeologico allegate ai progetti per la realizzazione del parco eolico e per la costruzione di una stazione di trasformazione utente 30/150 kV, non individuano, per la posizione decisamente periferica rispetto alle opere di progetto, alcun rischio archeologico per i monumenti sopra citati che insistono sul territorio del Comune di Perdasdefogu e che rientrano nel buffer di 3000 m individuato per la verifica.

A.3 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni

Innanzitutto in relazione agli interventi di modifica della viabilità esistente ricadente nel territorio di competenza della Scrivente, deve rilevarsi, come peraltro già rappresentato da codesta Soprintendenza speciale a p.2 della comunicazione di cui alla nota prot. 23611 del 13.10.2023 richiamata in premessa, che, pur essendo presente un elaborato integrativo denominato "Relazione descrittiva viabilità di accesso al sito e di progetto" (Elaborato REL28_Relazione_viabilita), non vengono adottati ulteriori elementi di valutazione per gli eventuali interventi di adeguamento della viabilità esistente attraverso la quale avverrà il trasporto degli aerogeneratori verso le varie località di installazione. Per quanto si trovi confermato che il trasferimento delle parti componenti degli aerogeneratori avverrà su carrelli ribassati ("DOLL System") e, per la viabilità più tortuosa, su carrelli modulari ("Blade Lifter Trailer"), tuttavia non è stata indicata la natura degli interventi, che seppure minimi, si prevedono necessari lungo le direttrici viarie indicate. Ne consegue che anche la Valutazione Preliminare dell'Impatto Archeologico (VPIA) non ha considerato, fra le aree oggetto di indagine e valutazione del grado del rischio archeologico, le superfici di sedime delle strade indicate e i relativi buffer. Ancora, a p. 6 di suddetto elaborato (REL28_Relazione_viabilita) il proponente dichiara di aver "commissionato e ricevuto apposito report per il trasporto dei componenti degli aerogeneratori, dei materiali e dei mezzi d'opera per il montaggio degli stessi fino alle singole aree di servizio (piazzole) e posizionamento dei basamenti degli aerogeneratori. Il professionista esperto, incaricato della verifica dell'intero tragitto ha verificato l'idoneità da un punto di vista delle pendenze e delle ampiezze delle carreggiate in progetto, salvo opere di adeguamento ritenute non impattanti e in favore del miglioramento della percorrenza in maggior sicurezza dei tratti oggetto di profilatura morfologica che potranno essere ripristinati o lasciati in opera". Tuttavia, si evidenzia a codesta Soprintendenza speciale che tra gli elaborati presentati dal proponente non figura tale relazione, non permettendo pertanto alla Scrivente una valutazione delle probabili interferenze con aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. e con il patrimonio

MA

archeologico noto e/o presuntivamente sepolto e altrimenti non noto, nelle aree di intervento o in prossimità di esse. Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, oltre che con i profili della tutela archeologica, così come esplicitato al punto seguente (A.3.2) della presente parte, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 41, co. 4 e relativo Allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, con riferimento alle Linee Guida sopra richiamate, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'Allegato I.8, art. 1, co. 7 del D.Lgs 36/2023, ovvero, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA, così come specificato nella circolare n°32 del 12.07.2023 della Direzione Generale ABAP, potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022), che, ove non in contrasto con la nuova normativa, restano in vigore nelle more dell'adozione entro il 31.12.2023 delle nuove linee guida. Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'Allegato I.8, art. 1, commi 8 e 9 del D.Lgs 36/2023, dettagliate al punto 8 delle Linee Guida suddette.

A.4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

L'analisi del progetto, del quadro vincolistico e della Carta del Rischio, unita alla conoscenza dei luoghi e ai dati in possesso di questo Ufficio, evidenziano che l'impianto in parola presenta, in merito alla compatibilità paesaggistica, alcune criticità per la tutela del patrimonio archeologico che insiste sul territorio di pertinenza. Innanzitutto si deve evidenziare che, alla luce degli elaborati progettuali presentati dal proponente e per quanto di competenza della scrivente Soprintendenza, il posizionamento dell'aerogeneratore E22 è previsto in aree non idonee ai sensi del D.Lgs 199/2021, art. 20, co. 8, lett. c-quater, in quanto ricadente all'interno dell'area di rispetto di 3.000 m dai beni culturali, come si evince ai punti A.1.1 e A.1.3 della presente relazione. L'area coinvolta dal progetto e rientrante all'interno della competenza territoriale di questa Soprintendenza, comunque in posizione periferica rispetto alle opere, è interessata da due siti archeologici, come ben esemplificato dalla Relazione Archeologica esaminata, dei quali la struttura nuragica di Is Clamoris è interessata da vincolo archeologico (Decreto COREPACU n. 28 del 25.06.2015), mentre l'altro, il nuraghe Truncone, è individuato nel PPR Sardegna con il codice univoco ID_2735. Si segnala per completezza di informazione che questi due beni archeologici non sono stati considerati dal proponente all'interno delle fotosimulazioni degli impatti percettivi del nuovo impianto. Nell'elaborato ELB33a_Distanza_da_altri_impianti non manca di essere segnalata la presenza di altri impianti già in attività o in corso di autorizzazione e, nello specifico, l'impianto indicato nella corografia sopra citata con la denominazione di "Ulassai" nell'agro del comune di Ulassai (NU) e gli impianti "Jerzu" nel territorio di Jerzu (NU) e di "Perdasdefogu" nel territorio di Perdasdefogu (NU), questi ultimi in corso di autorizzazione. Il parco eolico in progetto andrebbe ad interferire con i parchi eolici appena menzionati e l'introduzione degli aerogeneratori nell'area di inserimento genererebbe fenomeni di addensamento tali da compromettere la compatibilità paesaggistica dell'intervento, che non si armonizzerebbe con il paesaggio esistente. Qualora autorizzato, pertanto, creerebbe un effetto selva non trascurabile in relazione ai potenziali effetti sul patrimonio archeologico e sul paesaggio declinato secondo la sua componente archeologica. Per quanto detto la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del contesto paesaggistico coinvolto per quegli areali che fanno parte dell'ambito di tutela di codesta SABAP. In considerazione degli elementi sopra descritti, il parere per la realizzazione dell'impianto eolico in oggetto è Negativo".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC per le Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, rileva, oltre al complesso e variegato profilo di tutela paesaggistica delle aree interessate, che "... ALLEGATO B-BAP

MA

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO [-] B.1 SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004:

Come già indicato nelle premesse del presente parere, l'area di installazione dell'impianto non ricade direttamente nei territori di competenza di questa Soprintendenza ma in quello della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna. Non si segnala la presenza di decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico insistenti sulle aree interne al buffer di 3 km, come previsto dal D.Lgs 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater, nei territori di competenza dello scrivente Ufficio. Si comunica che a circa 22 km est dal sito di installazione delle turbine si trova l'area dichiarata di notevole interesse pubblico con DM 27/08/1980 "Gairo (Gairo, Cardedu) – Area costiera".

B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:

L'intervento ricade nel territorio di competenza della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna. Nell'area vasta del SIA In riferimento all'art 142 del D.Lgs 42/2004 lett. m), entro il buffer di 3 km dal sito di installazione delle turbine, è presente il seguente bene vincolato:

Comune di Perdasdefogu

- A circa 1950 m a sudest dall'aerogeneratore E22 insiste il bene culturale denominato "Struttura nuragica n.3 di Is Clamoris" e vincolato con Decreto COREPACU n. 28 del 25.06.2015.

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006. I comuni interessati non rientrano negli ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR 2006 ma l'intervento previsto risulta molto vicino all'ambito n.24 "Salto di Quirra", e tuttavia si osserva che, ai sensi dell'art.4 comma 5 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14.

B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Nulla da riferire. L'intervento ricade nel territorio di competenza della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Nell'area vasta del SIA, entro il buffer di 3 km dal sito di installazione delle turbine, è presente il seguente bene paesaggistico, individuato dal PPR ai sensi degli artt. 6, 47 e 48 delle NTA, di natura archeologica, Nuraghe Truncone (Perdasdefogu) – Codice BUR 2735 a circa 1815 m a SE dell'aerogeneratore E22.

All'interno del buffer di 18,5 km, calcolato moltiplicando l'altezza complessiva degli aerogeneratori (118m h al mozzo, 199,5 m h totale), sono presenti numerosissimi beni paesaggistici, individuati dal PPR ai sensi degli artt. 6, 47 e 48 delle NTA, tra i quali si ritiene opportuno citare:

- I Centri di antica e prima formazione di Ussassai, Osini, Ulassai, Jerzu, Tertenia e Perdasdefogu, Gairo delimitati ai sensi dell'articolo 52, 1 comma – lettere a) e b), delle N.T.A. del P.P.R;

- Le chiese di S. Pietro Apostolo (Perdasdefogu) – Codice BUR 1644; S. Sebastiano (Perdasdefogu) – Codice BUR 1645; SS.mo Salvatore (Perdasdefogu) – Codice BUR 1643, Santa Barbara (Ulassai) – Codice BUR 1779; Sant'Antioco Martire (Ulassai) – Codice BUR 1778; Santa Maria delle Grazie (Jerzu) – Codice BUR 1408; Sant'Erasmo (Jerzu) – Codice BRU 1407; Sant'Antonio (Jerzu) – Codice BUR 1406; Beata Vergine Assunta (Tertenia) – Codice BUR 1726; Santa Teresa (Tertenia) – Codice BUR 1727

- I nuraghi Arras (Perdasdefogu) – Codice BUR 2734; Nuraghe (Ulassai) – Codice BUR 2984; Florentina (Ulassai) – Codice BUR 2987; Santa Maria (Ulassai) – Codice BUR 2985; Perdudeddu (Perdasdefogu) – Codice BUR 2740; Forru (Ulassai) – Codice BUR 2983; Laccheddu (Ulassai) – Codice BUR 2986; San Pietro

MA

(Perdasdefogu) – Codice BUR 2738; Prediargiu (Perdasdefogu) – Codice BUR 2737; Trutturis (Perdasdefogu) – Codice BUR 2739

B.1.2. Beni architettonici

B.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Non vi sono dichiarazioni di interesse culturale da segnalare ricadenti direttamente nell'area in esame. Si segnalano, nell'area del centro abitato di Ulassai, le opere dell'artista contemporanea Maria Lai costituenti il "Museo a cielo aperto" (Il Lavatoio, La Strada del rito, Le capre cucite, La scarpata, I libretti murati, L'arte ci prende per mano, La lavagna, Il volo del gioco dell'oca, Il Muro del groviglio, Il pastorello mattiniero con capretta, La casa delle inquietudini), tutelate con Decreto COREPACU n. 49 del 28/06/2021.

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004:

Nel buffer di 3 km dal sito di intervento non sono noti beni tutelati ope legis. Le procedure ai sensi dell'art. 12 non risultano avviate.

B.2. ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici

B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici:

Il territorio dell'Ogliastra è particolarmente complesso, sia da un punto di vista morfologico che da un punto di vista storico e culturale; tale complessità si riflette in una notevole ricchezza paesaggistica. Da un punto di vista morfologico e naturale, il paesaggio ogliastrino si caratterizza per la compresenza di montagne, pianure, coste sabbiose e rocciose. L'Ogliastra è una delle regioni storiche sarde che nel tempo ha maggiormente conservato il proprio carattere naturale e selvaggio, a tratti perfettamente incontaminato o caratterizzato da una debole presenza umana. In Ogliastra non vi sono grandi centri abitati. I paesi che punteggiano il territorio, in modo piuttosto rado, hanno solitamente una struttura urbana semplice, incentrata su pochi edifici pubblici, e guardano alla campagna, con la quale stabiliscono intime correlazioni. Le principali modificazioni del paesaggio naturale sono avvenute in prossimità delle coste, in favore delle attività legate al settore terziario. La rete infrastrutturale viaria esistente è essenziale. In questo contesto, i parchi eolici e gli altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la cui presenza è ormai un dato di fatto nel paesaggio di questa regione, costituiscono una "anomalia", rappresentata da grosse infrastrutture che si interfacciano con un territorio che ha conservato in larga misura i propri connotati naturali originari. L'affastellarsi di impianti tecnologici dal notevole impatto su vasti territori (e per i quali risulta estremamente difficile predisporre misure di mitigazione realmente efficaci) rischia di compromettere, se non di far perdere completamente, i valori naturali e culturali del paesaggio che ancora si conservano, rappresentati dagli scenari dell'agricoltura, della pastorizia e da un utilizzo sostenibile e misurato delle risorse del territorio. Si rappresenta infine che, tenuto conto degli impianti eolici già presenti nell'area, per i quali è previsto un ampliamento o il reblading, l'intero territorio del comune di Perdasdefogu si sta trovando letteralmente cinto dalle infrastrutture per la produzione di energia eolica, con ripercussioni sempre più forti sui valori paesaggistici e percettivi. Tra le maggiori criticità rilevate, per ciò che concerne i territori di competenza di questa Soprintendenza, risulta evidente l'impatto che aerogeneratori di tali dimensioni determinerebbero rispetto alla percezioni dei luoghi osservabili dal centro di Perdasdefogu e dalle aree limitrofe, come si può notare degli allegati presentati e soprattutto dall'elaborato ELB12h_Fotoinserimenti le turbine sono ben visibili dall'abitato del paese appena citato e dai punti panoramici immediatamente prossimi confermando quanto detto sopra relativo alla dissonanza dell'inserimento degli elementi tecnologici in un territorio così delicato. Inoltre si evince che dal luogo di arrivo delle turbine, porto di Arbatax, ai territori dove è prevista l'installazione dell'impianto, sono citate, nelle relazioni generali e nell'elaborato REL28_Relazione_viabilita in particolare, una serie di interventi di adeguamento della viabilità locale per consentire il transito dei grossi elementi tecnologici da assemblare in loco. Non risultano, ad una attenta analisi degli elaborati, planimetrie esplicative e dettagliate di quali tratti risultino oggetto di intervento di

MA

adeguamento per poter verificare le trasformazioni previste e per il trasporto delle varie componenti delle turbine. Si può comunque constatare che, dovendo garantire determinati raggi di curvatura e larghezze minime, i tratti in questione risultano quelli di curvatura e sezione più stretta e, considerando che la viabilità indicata in relazione (Strada Statale SS125 che dal porto di Arbatax conduce sino al bivio con la Strada Militare, da lì fino alla intersezione con la SP13 proseguendo fino alle aree di installazione) è in molti tratti notevolmente tortuosa, si può pertanto prevedere che molte parti del territorio verrebbero inevitabilmente stravolte. Ad ogni buon conto si ricorda che per quanto previsto dagli artt. 23, 26 e 29 delle NTA le prescrizioni delle varie aree vietano lo stravolgimento dei luoghi anche solo per opere temporanee. Ad ultimo si deve evidenziare inoltre che il posizionamento dell'aerogeneratore E22 (per quanto di competenza di questa Soprintendenza) in progetto è previsto in aree non idonee ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. C-quater dal D. Lgs 199/2021, in quanto ricadente all'interno dell'area di rispetto di 3.000 m dal bene paesaggistico Nuraghe di Truncone e dal bene culturale archeologico Struttura nuragica n.3 di Is Clamoris, come si evince dal punto A.1.1 della presente relazione, ed è utile sottolineare inoltre come le emergenze archeologiche presenti entro una distanza inferiore ai 3 km dalle torri eoliche connotino, nel loro insieme, un paesaggio archeologico di rilevante pregio. Sulla base dei documenti forniti e delle argomentazioni fin qui esplicitate, questa Soprintendenza ritiene quindi che l'intervento in esame produrrebbe impatti fortemente negativi sui beni culturali e paesaggistici tutelati e ritiene quindi di esprimere un parere negativo.

B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:

A circa 8 km dal sito di installazione delle nuove pale eoliche, tra i Comuni di Jerzu, Ulassai e Perdasdefogu sono presenti ulteriori impianti eolici, per i quali sono previsti interventi di reblading o di ampliamento, anche per conto di società diverse, i cui effetti sul paesaggio si dispiegano almeno in parte sulle stesse aree direttamente interessate dall'impianto in argomento.

B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005.

Nulla da riferire. L'intervento ricade nel territorio di competenza della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

B.2.1.d. Verifica della completezza della documentazione

La documentazione risulta non esaustiva riguardo gli elaborati necessari per la verifica del reale impatto del progetto. Infatti, per quanto concerne le opere riguardanti l'adattamento della viabilità dal porto di Arbatax e fino al sito di impianto, localizzato nei territori di Esterzili, Escalaplano e Seui, nella relazione Tecnica (REL28_Relazione_viabilita) si riporta che "Le principali arterie viarie presenti, che consentono di raggiungere i siti di installazione del parco eolico nelle varie località coinvolte, sono rappresentate da: – Strada Statale SS125 che dal porto di Arbatax conduce sino al bivio con la Strada Militare; – Strada Militare che dal bivio con la SS125 conduce a Perdasdefogu (SU) e all'intersezione con la SP13; – Strada Provinciale SP13 che dall'intersezione con la Strada Militare porta verso i siti di installazione intersecando al SP53; – Strada Statale SP53 per un brevissimo tratto sino all'intersezione con la strada di servizio alla Miniera di Fontana Piroi e a un primo gruppo di siti di installazione", senza l'indicazione precisa dei tratti che devono subire modifiche e adeguamenti per il passaggio dei mezzi di trasporto e senza riferimenti a tavole e planimetrie che evidenzino i tratti specifici con le aree di trasformazione relative. Tuttavia, considerato che il tragitto previsto interessa la viabilità urbana di collegamento al porto di Arbatax, la S.S. 125, la Str. Militare, la S.P. 13 e la S.P. 53, si segnala che anche il solo trasporto delle pale potrebbe costituire elemento di criticità. Si rappresenta infatti che tali assi stradali, oltre ad avere sezioni molto ristrette, hanno anche un andamento particolarmente sinuoso e tale da richiedere, verosimilmente, importanti adeguamenti dei raggi di curvatura. Ancora, a p. 6 di suddetto elaborato (REL28_Relazione_viabilita) il proponente dichiara di aver "commissionato e ricevuto apposito report per il trasporto dei componenti degli aerogeneratori, dei materiali e dei mezzi d'opera per il montaggio degli stessi fino alle singole aree di servizio (piazzole) e posizionamento dei basamenti degli aerogeneratori. Il professionista esperto, incaricato della verifica dell'intero tragitto ha verificato l'idoneità da un punto di vista delle pendenze e delle ampiezze delle carreggiate in progetto, salvo opere di adeguamento ritenute non impattanti e in favore del miglioramento della percorrenza in maggior sicurezza

MA

dei tratti oggetto di profilatura morfologica che potranno essere ripristinati o lasciati in opera". Tuttavia, come indicato nel punto A.3 della presente relazione, si evidenzia a codesta Soprintendenza speciale che tra gli elaborati presentati dal proponente non figura tale relazione, non permettendo pertanto alla Scrivente una valutazione delle probabili interferenze con aree tutelate del piano paesaggistico. Nonostante la carenza sopra indicata può essere espresso un parere sulla base della conoscenza dei luoghi".

In conclusione la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna esprime il seguente parere endoprocedimentale complessivo: "C. **PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO** [-] Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato";

- z) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 4936 del 12/02/2024 (Allegato n. 4), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio sulla base del parere reso dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti, rilevando che: "... In riferimento all'oggetto e a riscontro delle note inviate da codesta Soprintendenza Speciale, esaminata la documentazione progettuale e visti i pareri endoprocedimentali espressi dalle Soprintendenze competenti, si concorda con le valutazioni espresse in detti pareri e si specifica quanto segue.

CONSIDERATO il notevole numero di siti e strutture archeologiche dichiarati di interesse culturale ovvero tutelati da vincoli o previsioni vincolanti derivati da normative richiamate in strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale presenti nell'area direttamente interessata dal progetto e dettagliatamente descritti nei pareri sopra citati;

CONSIDERATO che alle pesanti criticità evidenziate in dette note si aggiunge il fatto che l'alterazione del contesto di giacenza potrebbe comportare l'esclusione del sito di Domu de Orgia (tempio) in territorio di Esterzili, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 04.06.1962 (Legge 1089/1939) ed incluso nel progetto "La civiltà nuragica" inserito nella tentative list per il riconoscimento Unesco come patrimonio mondiale dell'umanità, dal progetto stesso;

CONSIDERATO che nella documentazione trasmessa non compare il report, citato a p. 6 dell'elaborato REL28_Relazione_viabilita, relativo al trasporto dei componenti degli aerogeneratori, la cui assenza non permette «una valutazione delle probabili interferenze con aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. e con il patrimonio archeologico noto e/o presuntivamente sepolto e altrimenti non noto, nelle aree di intervento o in prossimità di esse»;

CONSIDERATO che due siti archeologici presenti nel territorio di competenza della SABAP-SS, e cioè la struttura nuragica di Is Clamoris, interessata da vincolo archeologico (Decreto COREPACU n. 28 del 25.06.2015), ed il nuraghe Truncone, individuato nel PPR Sardegna con il codice univoco ID_2735, non sono stati considerati dal Proponente all'interno delle fotosimulazioni degli impatti percettivi del nuovo impianto;


CONSIDERATI pertanto le gravi interferenze delle opere di progetto e gli impatti significativi, diretti e indiretti, che detto progetto avrebbe già soltanto sul patrimonio archeologico noto,

si condivide la valutazione negativa del progetto discendente dalla considerazione della sua incompatibilità con le esigenze di tutela e della stessa sicurezza del patrimonio archeologico capillarmente diffuso nell'area interessata dal progetto oltre che sul paesaggio. Si ricorda, infine, ad ogni buon conto, che il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti", confermandosi, pertanto, che il progetto di cui trattasi soggiace in ogni caso, anche in caso di superamento del presente parere tecnico istruttorio, alla diversa e distinta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nelle forme indicate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti;

- aa) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 6972 del 28/02/2024 (sostitutiva della nota prot. n. 4940 del 12/02/2024, riferita al solo parere endoprocedimentale

della Soprintendenza ABAP di Sassari - Allegato n. 5), con la quale *“In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 23611 del 13/10/2023 e successiva nota prot. n. 27250 del 20.11.2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 1915 del 06/02/2024 e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 20784 del 17/11/2023, a seguito di disamina del progetto sul sito del MASE, considerato che nel buffer di 3 km dell'impianto (rif. art. 20, c. 8, lett. c quater) del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a) non sono presenti beni architettonici dichiarati di interesse culturale e che le criticità evidenziate riguardano principalmente la tutela paesaggistica e la tutela archeologica, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III”*.

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi beni culturali di interesse archeologico (v. pareri endoprocedimentali della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 17/11/2023, paragrafo A.1 – Allegato n. 1 - della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 06/02/2024 – Allegato n. 3) e paesaggistici (v. paragrafi B.1.1 del predetto parere endoprocedimentale del 17/11/2023) presenti nell'ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata dalla lett. *c-quater* del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. anche l'elaborato *Relazione archeologica*, n. REL04, fig. 7, p. 19), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi beni ed elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale archeologica e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia:



(da *Carta del potenziale archeologico*, elaborato integrativo n. ELB24a, particolare con raffigurati gli innumerevoli beni culturali archeologici presenti nell'area dell'impianto industriale di cui trattasi)

MA




Figura 7 - Beni censiti nell'area di riferimento

(da *Relazione archeologica*, elaborato n. REL04, fig. 7, p. 19, con raffigurati gli innumerevoli beni culturali archeologici presenti nell'area dell'impianto industriale di cui trattasi)

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 17/11/2023 (paragrafo A.2 - Allegato n. 1), evidenzia, tra l'altro, che "... *Un altro sito di estremo interesse del territorio comunale di Esterzili è il sito di Domu de Orgia (tempio), sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 04.06.1962, ex lege 1089/1939, che è incluso nel progetto "La civiltà nuragica" inserito nella tentative list per il riconoscimento Unesco come patrimonio mondiale dell'umanità e l'alterazione del contesto di giacenza potrebbe comportare l'esclusione del sito dal progetto ...*", posto a nord degli aerogeneratori E03, E04, E14, E15, risultando nel caso dell'aerogeneratore E14 entro la fascia di tre chilometri di cui alla lettera c-*quater* del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, tanto da risultare il nuovo impianto industriale – con le sue strutture alte 199,5 / 200 m – un elemento di totale estraneità rispetto all'attuale conformazione naturale dei luoghi interessati, la cui immagine si è strutturata nel corso dei secoli attraverso coerenti insediamenti (oggi assunti a dignità di beni culturali archeologici, ma anche paesaggistici per il Piano paesaggistico regionale), la cui localizzazione è scaturita da un uso sapiente della morfologia del territorio, la cui percezione visiva, pertanto, non è ugualmente alterata dalla loro presenza, ma ne costituisce elementi di enfasi per il godimento del relativo paesaggio, anche trasformato dall'uso dell'uomo.

VISTA la candidatura presentata dalla Delegazione Permanente d'Italia presso l'UNESCO il 15/11/2021 (Lista provvisoria: Rif. 6557) per il riconoscimento da parte del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO del sito denominato "*Nuragic monuments of Sardinia*" tra quelli iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale (v. il sito più particolare del Megaron of Domu de Orgia, nel comune di Esterzili, identificato al n. 18).

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di preservare il contesto di giacenza e garantire la tutela, in ogni caso, del predetto Megaron of Domu de Orgia, al fine di consentirne la considerazione tra i beni archeologici indicati nella candidatura UNESCO del sito denominato "*Nuragic monuments of Sardinia*", il cui impatto sul relativo contesto di

MA


giacenza non può essere negato dal diverso e distinto procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico (come invece prospettato dal Proponente nelle controdeduzioni alle osservazioni congiunte dei Comuni di Esterzili e di Escalaplano di cui alla nota di Loto Rinnovabili S.r.l. prot. n. LOT20230707-O-027 del 07/07/2023, elaborato n. RISCO1, osservazione n. 16, pp. 23-24).

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 17/11/2023 (Allegato n. 1), valuta che *"A.4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [-] Esaminata la documentazione progettuale, verificato il patrimonio archeologico presente all'interno della buffer zone di 3 km così come previsto dall'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., considerato che molti aerogeneratori insistono in stretta contiguità con siti archeologici talora noti in letteratura e di estremo interesse scientifico, verificato che in alcuni l'aerogeneratore si sovrappone al sito archeologico o si posiziona in un'area a forte rischio archeologico, vista la presenza all'interno della buffer zone di 3 km di un sito candidato al riconoscimento Unesco, tutto ciò considerato si ritiene che il parco eolico così come proposto in progetto sia incompatibile con la tutela del patrimonio archeologico. Gli aerogeneratori in progetto sono ubicati a meno di 3 km di distanza dai beni archeologici, come anche le opere accessorie quali la stazione di trasformazione elettrica utente, la stazione di smistamento, le piazzole permanenti, la viabilità di nuova realizzazione, quella da adeguare e i caviddotti. Ne consegue che il parco è stato posizionato in un'area non idonea all'installazione di impianti eolici così come previsto dal D. Lgs. 199 del 2021 e pertanto si esprime parere negativo alla realizzazione del progetto che non è compatibile con la tutela del patrimonio archeologico"*, tanto da dichiararsi la incompatibilità del progetto di cui trattasi rispetto all'obbligatoria tutela e conservazione del patrimonio culturale archeologico esistente, anche ai fini della sua valorizzazione.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 06/02/2024 (Allegato n. 3), valuta che *"A.4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico [-] L'analisi del progetto, del quadro vincolistico e della Carta del Rischio, unita alla conoscenza dei luoghi e ai dati in possesso di questo Ufficio, evidenziano che l'impianto in parola presenta, in merito alla compatibilità paesaggistica, alcune criticità per la tutela del patrimonio archeologico che insiste sul territorio di pertinenza. Innanzitutto si deve evidenziare che, alla luce degli elaborati progettuali presentati dal proponente e per quanto di competenza della scrivente Soprintendenza, il posizionamento dell'aerogeneratore E22 è previsto in aree non idonee ai sensi del D.Lgs 199/2021, art. 20, co. 8, lett. c-quater, in quanto ricadente all'interno dell'area di rispetto di 3.000 m dai beni culturali, come si evince ai punti A.1.1 e A.1.3 della presente relazione. L'area coinvolta dal progetto e rientrante all'interno della competenza territoriale di questa Soprintendenza, comunque in posizione periferica rispetto alle opere, è interessata da due siti archeologici, come ben esemplificato dalla Relazione Archeologica esaminata, dei quali la struttura nuragica di Is Clamoris è interessata da vincolo archeologico (Decreto COREPACU n. 28 del 25.06.2015), mentre l'altro, il nuraghe Truncone, è individuato nel PPR Sardegna con il codice univoco ID_2735. Si segnala per completezza di informazione che questi due beni archeologici non sono stati considerati dal proponente all'interno delle fotosimulazioni degli impatti percettivi del nuovo impianto. Nell'elaborato ELB33a_Distanza_da_altri_impianti non manca di essere segnalata la presenza di altri impianti già in attività o in corso di autorizzazione e, nello specifico, l'impianto indicato nella corografia sopra citata con la denominazione di "Ulassai" nell'agro del comune di Ulassai (NU) e gli impianti "Jerzu" nel territorio di Jerzu (NU) e di "Perdasdefogu" nel territorio di Perdasdefogu (NU), questi ultimi in corso di autorizzazione. Il parco eolico in progetto andrebbe ad interferire con i parchi eolici appena menzionati e l'introduzione degli aerogeneratori nell'area di inserimento genererebbe fenomeni di addensamento tali da compromettere la compatibilità paesaggistica dell'intervento, che non si armonizzerebbe con il paesaggio esistente. Qualora autorizzato, pertanto, creerebbe un effetto selva non trascurabile in relazione ai potenziali effetti sul patrimonio archeologico e sul paesaggio declinato secondo la sua componente archeologica. Per quanto detto la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del contesto paesaggistico coinvolto per quegli areali che fanno parte dell'ambito di tutela di codesta SABAP. In considerazione degli elementi sopra descritti, il parere per la realizzazione dell'impianto eolico in oggetto è Negativo"*, tanto da dichiararsi la incompatibilità del progetto di cui trattasi rispetto all'obbligatoria tutela e conservazione del patrimonio culturale archeologico esistente, anche ai fini della sua valorizzazione.















CONSIDERATO che il Piano paesaggistico regionale individua le aree interessate dal progetto quali *"... B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento [-] Assetto ambientale [-] -Componenti ambientali: Le postazioni*

eoliche E04, E06 (parte) E11, E13, E25 ricadono in aree classificate tra le “aree “naturali e sub-naturali” della fattispecie “macchia”, disciplinate agli artt. 22, 23, 24 delle NTA, per cui, all’art. 23, è vietato: “qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica”. Le postazioni eoliche E01, E02, E05, E06 (parte), E07, E08, E12, E14, E15, E16 (parte), E17, E18, E19, E20, E21, E27, E28 e la sottostazione elettrica ricadono in aree classificate tra le “aree seminaturali” della fattispecie “praterie” di cui agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA, per cui, all’art. 26, sono vietati “gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado.” Le postazioni eoliche E03, E09, E10, E16 (parte), E22, E23, E24, E26, E29 ricadono in aree classificate tra le “aree ad utilizzazione agroforestale” della fattispecie “colture erbacee specializzate” disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all’art. 29, sono vietate “trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d’uso” (da parere endoprocedimentale del 17/11/2023 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna – Allegato n. 1):



MA

Legenda


-  Aerogeneratore
-  Piazzola in fase di costruzione
-  Piazzola in fase di costruzione
-  Piazzola in fase di esercizio
-  Cavidotto MT 30kV
-  SSEU (Sottostazione Elettrica Utente) 30/150kV
-  Limiti Amministrativi Comunali
- Componenti Paesaggio Ambientale**
- Naturali e Subnaturali**
-  Boschi
-  Vegetazione a macchia e in aree umide
- Aree Seminaturali**
-  Praterie, Sugherete, Castagneti e alberi da frutto
- Aree ad utilizzazione Agroforestale**
-  Aree agroforestali
-  Colture specializzate ed arboree
-  Colture erbacee specializzate
-  Impianti boschivi artificiali

(da *Inquadramento su PPR – Componenti Paesaggio Ambientale*, elaborato n. ELB03b_3, particolare con relativa legenda)

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi si colloca anche nell'ambito tutelato paesaggisticamente dal Piano paesaggistico regionale quali "... - Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, "Fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m", oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b: Fascia di tutela del Riu Tuvara, vi ricade interamente la piazzola di E07 ... Fascia di tutela del Riu Sa Mandara 51, vi ricade interamente la piazzola di E04 ... Fascia di tutela del Riu Cracallonis, vi ricade interamente la piazzola di E01 ... Fascia di tutela del Riu Mauruoi, vi ricade interamente la piazzola di E10 ... Fascia di tutela del Riu Abbelada, vi ricade parzialmente la Sottostazione utente ... Il tracciato del cavidotto e la viabilità interferiscono con diversi corsi d'acqua" (da parere endoprocedimentale del 17/11/2023 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna - Allegato n. 1), avendo anche il Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale, con la nota prot. n. 15302 del 27/03/2023, rilevato che "... L'area interessata dal parco eolico ricade all'esterno degli ambiti di paesaggio costiero del Piano Paesaggistico Regionale ed è attraversata da alcuni corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. c, del D.lgs 42/04 e dell'art. 143 del D.lgs 42/04, art. 17, comma 3, lett. h), delle NTA del PPR, la cui relativa fascia di vincolo dei 150 m dalle sponde o piedi degli argini viene interessata direttamente dal posizionamento delle sole pale eoliche E01, E04, E07, E08 ed E10 mentre le pale eoliche E13, E16, E20 ed E23 interferiscono attraverso la proiezione delle pale con detta fascia di vincolo", come riconosciuto dallo stesso Proponente con i documenti integrativo denominati AREE NON IDONEE FER – art. 143 D.Lgs 42/04, art.17, comma 3, lettera h) delle NTA del PPR (codici nn. ELB09-N e ELB09-S) ed, ancora, con l'elaborato integrativo denominato INTEGRAZIONE RELAZIONE PAESAGGISTICA - TORRENTI art.143 D.Lgs 42/04, art.17, comma 3, lettera h) delle NTA del PPR (codice n. REL19a). Di fatto, la tutela paesaggistica di tali fasce sarebbe compromessa dalla realizzazione delle nuove strutture industriali alte 199,5 / 200 m: "... Una prima criticità risiede nella vicinanza degli aerogeneratori al reticolo fluviale tutelato ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 che è in grado di compromettere la fruibilità paesaggistica dello stesso reticolo e, per quanto all'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, non appare in linea con i principi di "conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Il territorio interessato è caratterizzato dalla presenza di un fitto reticolo fluviale, particolarmente di tipo secondario, che nell'area meridionale dell'impianto si conforma in un sistema di lunghe aste fluviali che sarebbero circondate sulle due sponde dalle numerose WTG collocate, come in 6 casi, all'interno della fascia di tutela di 150 m o localizzate nelle immediate vicinanze, spesso, come in altri 8 casi, entro i 100 m di distanza da detta fascia (così come esplicitato al punto B.1.1.b e B.1.1.d), nonché a circa 220 m da quella del Lago Medio


MA

Flumendosa ..." (da parere endoprocedimentale del 17/11/2023 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna - Allegato n. 1):



(da AREE NON IDONEE FER – art. 143 D.Lgs 42/04, art.17, comma 3, lettera h) delle NTA del PPR, elaborato n. ELB09-N, particolare con evidenziata l'incidenza delle strutture degli aerogeneratori con la fascia di tutela dei beni paesaggistici di cui all'Assetto ambientale del Piano paesaggistico regionale)

MA




(da AREE NON IDONEE FER – art. 143 D.Lgs 42/04, art.17, comma 3, lettera h) delle NTA del PPR, elaborato n. ELB09-S, particolare con evidenziata l’incidenza delle strutture degli aerogeneratori con la fascia di tutela dei beni paesaggistici di cui all’Assetto ambientale del Piano paesaggistico regionale)

CONSIDERATO che per quanto riguarda lo Studio dell’evoluzione dell’ombra (shadow flickering) il Proponente analizza la relativa problematica con la *Relazione impatto shadow flickering* (n. REL27) e l’elaborato *Mappa di potenziale interferenza da shadow flickering* (n. ELB14), tuttavia non considerando tra i recettori interessati (v. paragrafo 3.4 *Individuazione dei ricettori*, p. 21, della predetta *Relazione*; elaborato integrativo *Schede Report dei fabbricati e recettori nell’area di studio*, n. REL11) anche i beni culturali archeologici presenti nel più immediato intorno del nuovo impianto industriale proposto, anche vincolati per il loro interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 (sopra più volte rappresentati in rapporto con le nuove strutture industriali costituite dagli aerogeneratori alti 199,5 / 200 m), con la determinazione comunque che gli stessi beni rientrano in parte nella fascia di attenzione con

MA

riguardo all'ombra portata dagli aerogeneratori costituenti l'impianto eolico proposto, tanto da costituire lo stesso fenomeno un ulteriore elemento di alterazione del relativo naturale contesto di giacenza. Per quanto sopra, si deve ritenere che il fenomeno dell'ombreggiamento rappresentato dagli aerogeneratori industriali in progetto sugli individuati elementi di interesse archeologico potrebbe costituire un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità, quale quella oggi esistente e determinata dalla assoluta naturalità del loro contesto di giacenza. In merito, si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno (con nuove cortine arboree) non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell'intorno dell'elemento archeologico interessato, una ulteriore barriera visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza, infatti, deve considerarsi un tutt'uno con il valore culturale degli stessi beni culturali, che invece tale eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo contrario:



MA

LEGENDA



Mappa dello shadow flickering



(da *Mappa di potenziale interferenza da shadow flickering*, elaborato n. ELB14, particolare con relativa legenda, dovendosi qui osservare come l'indice pari a "<100 ore/anno", di colore BIANCO, non viene evidenziato nella mappa dal proponente, benché presente sul territorio circostante e ritenuto comunque rilevante, già dal valore di 30 ore/anno, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE nel parere n. 222 del 09/11/2023 con la condizione ambientale n. 2 al fine di attivare misure mitigative, quali la piantumazione di alberi o piante sempre verdi, la cui realizzazione per i beni culturali archeologici costituirebbe un ulteriore impatto negativo indotto dalla realizzazione dell'impianto industriale nel senso sopra descritto)

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche osservare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento di VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che, in merito a quanto previsto per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori previsti, alti 199,5 / 200 m (v. il riscontro del Proponente con il documento denominato RISCANTRO NOTA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE_01, p. 24: "... Si segnala, che la Realizzazione di un Parco eolico deve necessariamente essere assoggettata alla procedura di Segnalazione Ostacoli al volo. A tale scopo la scrivente si è già adoperata per presentare istanza di valutazione presso i competenti enti ENAC ed ENAV attraverso la procedura specifica con apposito portale con Nota Prot. 0004835 del 13/01/2023. In esito alle valutazioni saranno fornite tutte le dovute prescrizioni all'impianto per consentire la segnalazione delle turbine ed il normale svolgimento della navigazione aerea ..."), si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e

MA

la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio e del sopra richiamato contesto di giacenza come storicamente costituitisi.

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il parere n. 222 del 09/11/2023, deve prendere atto con la condizione ambientale n. 5 della prevalenza delle norme per la sicurezza del volo come richiesto da ENAC ("*... Dovranno inoltre essere adottate le segnalazioni delle pale e delle altre componenti impiantistiche così come richiesto da ENAC per la sicurezza del volo ...*"), nonostante l'esigenza di prevedere misure di mitigazioni come potenzialmente applicabili per la componente Biodiversità del SIA e, pertanto, prevalenti anche per la mitigazione paesaggistica delle nuove strutture industriali alte 199,5 / 200 m. L'impossibilità di poter considerare quale prevalente la necessità di realizzare mitigazioni paesaggistiche delle strutture industriali, alte 199,5 / 200 m, è confermata dalla stessa condizione ambientale n. 5, al punto 3, secondo alinea, ove la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE comunque prescrive al Proponente che "*... Il proponente dovrà inoltre installare una pala di colore anche solo parzialmente nero, laddove tecnicamente praticabile sotto il profilo quali-quantitativo, anche in mancanza di disponibilità della stessa sul mercato, ferme le necessarie condizioni di sicurezza e affidabilità ...*", rendendo di fatto le stesse strutture industriali ancora più visibili da lunghe distanze, quale elemento qui valutato contrastante con la tutela del paesaggio esistente e del contesto di giacenza del patrimonio culturale archeologico rinvenuto.

CONSIDERATO che anche quanto prescritto dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con le condizioni ambientali nn. 8 e 12 appare in contrasto con la sopra evidenziata esigenza di tutela del paesaggio e del contesto di giacenza del patrimonio culturale archeologico, dal momento che nella prima n. 8 si stabilisce al punto 2 che "*... Ambito di applicazione [-] Mitigazione degli impatti visivi ... 2) Per gli aerogeneratori: Studiare una soluzione colorimetrica ad hoc per ogni aerogeneratore che dovrà mimetizzarsi nel paesaggio in base allo scenario in cui ogni elemento andrà a collocarsi. Provvedere quindi, a seguito dell'elaborazione dello studio del colore, a trasmettere agli Enti coinvolti le risultanze delle analisi effettuate e le proposte propedeutiche alla realizzazione degli impianti*" e nella seconda n. 12 che si dovrà comunque temperare (leggasi: rispettare vista la tipologia di normativa qui richiamata per la sicurezza del volo aereo) le esigenze di sicurezza di tutte le parti impiantistiche e, pertanto, anche quelle per il volo aereo in riferimento agli aerogeneratori ("*Ambito di applicazione [-] Inquinamento luminoso [-] Dovrà essere stilata una relazione sulle caratteristiche del cielo notturno dell'area di impianto con indicazione, allo stato dei fatti, del livello di brillantezza artificiale del cielo e del suo rapporto rispetto a quello naturale e delle eventuali variazioni apportate dalla presenza dell'impianto in progetto. Qualora queste dovessero essere significative, dovrà essere stilato un progetto illuminotecnico con opportune misure di mitigazione di questo tipo di inquinamento che comunque contemperino le esigenze di sicurezza di tutte le parti impiantistiche*"). Di conseguenza un progetto illuminotecnico non potrà prescindere dall'applicazione delle norme di sicurezza del volo aereo e quindi considerare la necessità di realizzare quelle indicazioni luminose (oltre che di colorazione) che sono qui ritenute elementi ulteriormente alteranti il paesaggio ed il contesto di giacenza del patrimonio culturale archeologico quali ancora storicamente costituitisi e di conseguenza conservatisi nell'area interessata.

CONSIDERATO, pertanto, che le modifiche e proposte mitigative indicate dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con il parere n. 222 del 09/11/2023 non risolvono le criticità rilevate dall'istruttoria del Ministero della cultura, tra le quali quelle dell'inquinamento luminoso e l'intervisibilità paesaggistica dovute alla evidenziazione degli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo diurno e notturno, la cui normativa di riferimento non consente deroghe anche sulla base di uno specifico progetto illuminotecnico o soluzione colorimetrica degli aerogeneratori – v. condizione ambientale n. 8 in combinato disposto con la condizione ambientale n. 12, per la quale prima n. 8 alcuna verifica di ottemperanza di questo Ministero della cultura potrà fin da adesso ritenersi favorevolmente condotta dal proponente, dal momento che la dimensione delle strutture industriali in esame – pari agli aerogeneratori ad una altezza di 199,5 / 200 m – è tale da ritenersi impossibile la loro mimetizzazione nel paesaggio, ancor più a causa della predetta fatta salva segnalazione per la sicurezza del volo aereo. Inoltre, anche l'eventuale non realizzazione di alcuni aerogeneratori del presente progetto qualora si desse priorità, in sede di autorizzazione unica, ai progetti identificati con il codice MASE-VA ID_VIP 9646 (impianto eolico denominato "ESCALA") ed ID_VIP 9693 (impianto eolico denominato "AMISTADE") – non considerando neanche l'ultimo intervenuto ID_VIP 11019 e denominato "ESTERZILI WIND" -, non potrebbe ridurre gli impatti generati dal parco eolico denominato "NURAXEDDU", in quanto sostituiti da quelli generati dagli aerogeneratori degli ulteriori progetti presentati della stessa tipologia di FER.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021, stante la presenza di beni culturali archeologici entro la "fascia di rispetto" indicata nella medesima lettera sopra citata, ma anche per l'interferenza diretta con beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria condotta dal Ministero della cultura.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): "2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto".

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.


CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale "1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente", con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a

conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...”, come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.


CONSIDERATO che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 17/11/2023, paragrafo B.2 - Allegato n. 1 - : “... La realizzazione dell’impianto comporterebbe inoltre un impatto cumulativo oltremodo significativo in considerazione dell’esistenza di simili iniziative in iter autorizzatorio localizzate nello stesso ambito territoriale di riferimento e nell’area vasta. Si deve innanzitutto evidenziare che il progetto risulta in continuità, se non per grande parte in sovrapposizione, con due altri analoghi progetti di impianti eolici al momento in iter di V.I.A. denominati “Escala” (ID_VIP 9646) ed “Amistade” (ID_VIP 9693), rispettivamente costituiti da 12 WTG e da 21 WTG negli stessi territori di Esterzili ed Escalaplano. I tre impianti, se pur realizzati con le necessarie modifiche per evitare le numerose sovrapposizioni tra i siti prescelti per le WTG, costituirebbero un unicum di ben 62 WTG di grande taglia, il cui impatto, in termini di alterazione morfologica del territorio, comporterebbe significativi effetti negativi sulla componente ambientale paesaggistica e culturale. Nel territorio di Esterzili insiste inoltre il progetto per un impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità denominato “Taccu Sa Pruna”, anch’esso in iter di V.I.A. (ID_VIP 8617), la cui opera principale di accumulo, l’invaso a monte, risulta localizzata in posizione intermedia tra la porzione settentrionale e la porzione meridionale del parco eolico in esame, in un areale che sarebbe interamente circondato per tre lati dalle WTG. Nel territorio di Escalaplano è in iter di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. il progetto per un impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 14.201,60 KWp con sistema di storage di potenza 5.000 KW e capacità di accumulo di 11.520 KWh esteso circa 18,4 ha e costituito da 28.288 moduli fotovoltaici, il cui impatto andrebbe a cumularsi con la porzione meridionale del parco eolico in esame (in particolare 3 WTG circonderebbero l’impianto a circa 880 m, 980 m e 1,2 km). Lo SIA, nel paragrafo 8.9.2.1. “Impatti cumulativi”, argomenta la relazione del parco “Nuraxeddu” con gli impianti esistenti nell’area vasta ed indica che il più vicino si trova ad una distanza minima di circa 8 km, asserendo che “in relazione, quindi, agli impatti cumulativi si può dire che: nell’area studiata sono già presenti impianti simili che connotano il paesaggio come caratterizzato dalla presenza degli aerogeneratori, favorendo, quindi, l’istallazione di elementi già presenti nel territorio” e concludendo contraddittoriamente che “in definitiva si può affermare che non vi sono impatti cumulativi da parte di altri impianti simili”. Nondimeno, gli impianti rappresentati nelle Tav. “ELB19a Impianti eolici buffer 10 km” e Tav. “ELB33a Distanza da altri impianti”, sia entro il buffer di 10 km che nel suo immediato intorno, sono quelli esistenti di: parco eolico “Ulassai”, parco eolico “San Basilio” e parco eolico “Nurri”; mentre quelli in realizzazione/autorizzazione sono: il parco eolico “Jerzu”, il parco eolico “Perdasdefogu”, l’ampliamento del parco “Nurri”, il parco eolico “Siurgus Donigala”, l’ampliamento del parco “San Basilio”, il parco eolico “Ballao”, il parco eolico “Perdasdefogu”. A questi si devono sommare gli altri impianti in iter di V.I.A. noti a questo Ufficio e proposti dalla parte meridionale del lago Mulargia fino a tutto il versante occidentale del Lago Medio Flumendosa, che ricadrebbero all’interno del buffer di 10 km o nel suo intorno: il parco “Energia Monte Taccu” (ID_VIP 9661), il parco “Bruncu e Niada” (ID_VIP 5762), il parco “Ennas” (ID_VIP 10242), il parco “Planu Serrantis” (ID_VIP 9473) e il parco “Monte Argentu” (ID_VIP 7694). In accordo con quanto contenuto a p. 2 della nota prot. n. 15302 del 27/03/2023 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale della RAS, le criticità dell’impianto sono determinate “dall’effetto cumulo con gli altri impianti eolici, sia della medesima ditta che di altre ditte, come rappresentato dalla carta ELB 15 “Carta di analisi della visibilità cumulativa” e dai diversi fotoinserti che evidenziano, di volta in volta, i numerosi aerogeneratori presenti per ogni cono visuale ubicato da particolari punti di valenza paesaggistica”. Con riferimento alle citate conclusioni del proponente, espresse nel paragrafo 8.9.2.1. “Impatti cumulativi” dello SIA, per cui non vi sarebbero impatti cumulativi da parte di altri impianti simili, si deve evidenziare che la coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità tra loro è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente, che non considerano che il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della sostenibilità tanto i propri obiettivi quanto le modalità insediative dei propri strumenti. Tanto è che l’impatto cumulativo complessivo di questa smisurata selva di impianti eolici è in grado di generare effetti significativi negativi, non mitigabili né compensabili, sulla componente ambientale paesaggio e cultura di un intero territorio del centro Sardegna, comportando di fatto la radicale trasformazione morfologica ed insediativa del contesto geografico, con l’industrializzazione di un peculiare paesaggio agrario e naturale dell’Isola ...”; in tal senso si v. anche il parere della

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 06/02/2024 , paragrafo B.2.1.a – Allegato n. 3) si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in un areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (la cui analisi cumulativa non è stata qui completamente valutata dal Proponente), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell'area vasta interessata, ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente nei rispettivi pareri endoprocedimentali del 17/11/2023 e del 06/02/2024, attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un paesaggio tipicamente industriale:




(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziato l'impianto industriale in esame - ID_VIP 9116, WTG in VERDE entro riquadro ROSSO - e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali di sola fonte eolica on-shore ed off-shore ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale, il cui impatto cumulativo – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale del predetto impianto industriale eolico in esame, e di potenziamento di quest'ultima - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)

MA



(elaborazione – particolare - della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziato il progetto di cui trattasi – ID_VIP 9116, con WTG in VERDE – e quelli sovrapposti di “AMISTADE” – ID_VIP 9693, WTG in NERO – , di “ESCALA” – ID_VIP 9646, WTG in ROSSO – e di “ESTERZILI WIND – ID_VIP 11019, WTG in VERDE CHIARO - ove si dimostra ancora una volta la mancanza di una adeguata pianificazione territoriale per la localizzazione degli impianti FER, con l’evidente problema derivante a cascata sul conseguente obbligatorio svolgimento di valutazioni a carattere ambientale su plurime istanze ricadenti nello stesso ambito areale, le quali istanze non potranno avere alcun totale favorevole esito, con spreco di risorse pubbliche, non più proficuamente attese a progetti di cui si possa ragionevolmente prevedere invece un esito valutativo favorevole)

MA




(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziato l'impianto industriale in esame - ID_VIP 9116, riquadro in ROSSO - e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali eolici on-shore / off-shore – triangoli BLU / VERDE CHIARO – e fotovoltaici/agrivoltaici - punti GIALLI e ROSSI - ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale, il cui impatto cumulativo globale a livello regionale – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale dei predetti impianti industriali FER, e di potenziamento della stessa RTN - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)

MA

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto industriale eolico in esame costituirebbe per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l'automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti i singoli aerogeneratori, per 500 m, quali "aree idonee" *ex lege* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee *ex-lege* per la realizzazione di impianti FER, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso (beni culturali e beni paesaggistici) e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali, il cui impatto negativo è stato rilevato con il presente parere tecnico istruttorio.


CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 55 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

MA

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 328 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:




(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 328 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale (archeologica e paesaggistica), l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 199.5 m / 200 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima area, costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente, stante la dimostrata interscambiabilità dello stesso solo impianto qui in esame da lunghe distanze (v., anche, il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 17/11/2023 – Allegato n. 1: "... Le relazioni di interscambiabilità del progettato impianto eolico con i beni paesaggistici ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 presenti all'interno del layout, nel suo immediato intorno e nell'area vasta, concorrono ulteriormente a prospettare un impatto significativo negativo non sostenibile paesaggisticamente. Le 29 torri eoliche alte 199,5 m saranno infatti collocate lungo le linee di crinale, a quote che vanno da 410 m s.l.m., sul settore meridionale, fino a 880 m s.l.m., sul settore settentrionale, e pertanto saranno chiaramente visibili dai beni paesaggistici ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. lgs. 42/2004 quali, nelle vicinanze, il sito della Grutta de Abellanda con le cascate sul Riu Abellada, il Lago Medio Flumendosa (a circa 500 m), nonché ed il suo canyon e le terrazze panoramiche su entrambe le sponde, le aree a quota superiore a 900 m in territorio di Esterzili (a circa 400 m), nonché, entro l'area medio-vasta, il Lago Mulargia (a circa 3 km), il Monte Santa Vittoria alto 1.220 m ed i suoi punti panoramici (a circa 3 km), il Vulcano Pizziogu alto 751 m (a circa 3,3 km). L'area di studio, per la sua particolare conformazione orografica caratterizzata da incisioni fluviali e da altopiani tabulari, è ricca di punti di veduta panoramici su infinite visuali di paesaggi naturali e seminaturali, ad oggi prive di detrattori, sulle quali le torri eoliche alte 199,5 m avrebbero un

MA

irrimediabile impatto significativo negativo, risultando elementi avulsi ed intrusivi, capaci di modificare e squalificare la percezione e la morfologia di un intero territorio. L'impianto sarebbe visibile anche dal punto panoramico Sa Trona" (474 m s.l.m.), meta di frequentazione turistica per la singolarità geologica di un trampolino naturale calcareo a sbalzo sul paesaggio. Devono considerarsi inoltre le interferenze visive con i beni paesaggistici che costituiscono l'assetto storico-culturale del PPR quali i "nuclei di primo impianto e di antica fondazione" (compresi i beni culturali ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 in essi contenuti) di Escalaplano a circa 3,3 km (dal quale lo SIA stima siano visibili tutte le 29 WTG), Perdasdefogu a circa 4,5 km (visibili 29 WTG dalla chiesa di San Sebastiano), per citare i più vicini, ed Orroli a circa 5,2 km, Esterzili a circa 6 km e Nurri a circa 6,3 km; nonché con i beni paesaggistici di natura archeologica: BUR 2767 Nuraghe Sollastu Enosu a circa 350 m dalla Sottostazione elettrica, BUR 2092 Nuraghe Perda Utzei a circa 470 m da E27 e a circa 670 m da E28, BUR 2097 Nuraghe Soperis a circa 700 m da E12 e a circa 970 m da E11, BUR 2736 Nuraghe Fumia a circa 800 m da E22. Il parco in esame, oltre a costituire un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni funzionali ed insediative sottese ai sopra elencati beni, svilirebbe il loro rapporto dimensionale con il territorio da essi connotato, risultando un fuori-scala paesaggistico e culturale. Nondimeno è da considerarsi il rapporto di intervisibilità con il patrimonio culturale di chiese campestri distribuite nell'area medio vasta, ancora oggi officiate e frequentate per la loro funzione identitaria in cui si riconosce la comunità di appartenenza, con particolare riferimento alla Chiesa di San Giovanni battista in agro di Escalaplano a circa 3,2 km da E29 ed alla Chiesa di Santa Caterina in agro di Orroli a circa 3,5 km da E28. In premessa alla presente parte è già stata evidenziata la vicinanza all'impianto delle strutture e dei numerosi fabbricati della "Diga di Nuraghe Arrubiu", realizzati tra 1953 e 1957, che distano circa da 650 m a 1 km da E26 e meno di 3 km da E27, E28, E25 ed E29. Si deve segnalare inoltre che lungo il corso del Lago del Flumendosa, ad una distanza di circa 3,4 km da E01, E02, E03, corre il tracciato a scartamento ridotto del "Trenino Verde", ferrovia storica turistica di cui alla Legge n. 128/2017 ed importante risorsa per il rilancio del settore turistico della Sardegna interna. Per i tracciati ferroviari storici, così come definiti all'art. 54 delle NTA, il PPR prevede, all'art. 56 comma 1 lett. f), di "evitare le palificazioni per servizi di rete (promuovendo la sostituzione di quelle esistenti con cavidotti interrati)" e, alla successiva lett. i), "la valorizzazione ed il riuso dei manufatti e delle aree in questione nel contesto dei circuiti di fruizione del paesaggio". Un impianto con torri eoliche alte 199,5 m supera di gran lunga le "palificazioni per servizi di rete" che il PPR ritiene intrusive per la salvaguardia delle visuali che si hanno dalla infrastrutturazione ferroviaria storica e non concorre alla permanenza di questa tratta del "Trenino verde" nel "contesto dei circuiti di fruizione del paesaggio". L'area vasta dell'impianto ingloba inoltre una delle "Aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale" di cui all'art. 57 delle NTA del PPR, giacché a circa 4,4 km a Sud si trova il Parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna. Un impatto negativo significativo si avrebbe anche sul sistema di manufatti tradizionali del paesaggio agro-pastorale e delle recinzioni storiche in pietre murate a secco che caratterizzano l'intera area, queste ultime inserite nella lista del patrimonio dell'UNESCO dal 2018. Si tratta di un patrimonio di cultura immateriale e materiale estremamente vulnerabile e ad elevato rischio di scomparsa che il PPR riconosce come Bene identitario costituente l'assetto storico culturale dell'Isola da salvaguardare espressamente in quanto "costituiscono, con la varietà locale delle tecniche e dei materiali, un fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale" (artt. 54 e art. 55 comma 4 delle NTA). La realizzazione dell'impianto, che comprende l'adeguamento stradale interpodereale, scavi per le fondazioni e le opere di rete e movimenti di terra per la realizzazione delle ampie piazzole, avrebbe inoltre conseguenze ancora più gravi per la stessa sopravvivenza di questi elementi del paesaggio agro-pastorale; ciò con riferimento ai numerosi muretti a secco, ai resti e alle strutture per il ricovero dei pastori che sarebbero distrutti per consentire la realizzazione dell'impianto. Parimenti l'intervento è in contrasto con l'art. 103 delle NTA del PPR poiché prevede il riadattamento della viabilità rurale storica per consentire il trasporto degli aerogeneratori fino al sito, che non avrà carattere provvisorio in quanto necessario per le future manutenzioni; le strade di appoderamento, rurali e di penetrazione agraria, ai sensi del comma 4 dell'art. 103, sono categorie "di interesse paesaggistico in quanto strutturano una parte rilevante del paesaggio regionale". Ancora si deve evidenziare che il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto sulla componente ambientale culturale e paesaggistica della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico ..."). Ancora la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 06/02/2024 (Allegato n. 3) rileva in merito che "... In questo contesto, i parchi eolici e gli altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la cui presenza è ormai un dato di fatto nel paesaggio di questa regione, costituiscono una "anomalia", rappresentata da grosse infrastrutture che si interfacciano con un territorio che ha conservato in larga misura i propri connotati naturali originari. L'affastellarsi di impianti tecnologici

dal notevole impatto su vasti territori (e per i quali risulta estremamente difficile predisporre misure di mitigazione realmente efficaci) rischia di compromettere, se non di far perdere completamente, i valori naturali e culturali del paesaggio che ancora si conservano, rappresentati dagli scenari dell'agricoltura, della pastorizia e da un utilizzo sostenibile e misurato delle risorse del territorio. Si rappresenta infine che, tenuto conto degli impianti eolici già presenti nell'area, per i quali è previsto un ampliamento o il reblading, l'intero territorio del comune di Perdasdefogu si sta trovando letteralmente cinto dalle infrastrutture per la produzione di energia eolica, con ripercussioni sempre più forti sui valori paesaggistici e percettivi. Tra le maggiori criticità rilevate, per ciò che concerne i territori di competenza di questa Soprintendenza, risulta evidente l'impatto che aerogeneratori di tali dimensioni determinerebbero rispetto alla percezioni dei luoghi osservabili dal centro di Perdasdefogu e dalle aree limitrofe, come si può notare degli allegati presentati e soprattutto dall'elaborato ELB12h_Fotoinserimenti le turbine sono ben visibili dall'abitato del paese appena citato e dai punti panoramici immediatamente prossimi confermando quanto detto sopra relativo alla dissonanza dell'inserimento degli elementi tecnologici in un territorio così delicato ...". In merito a tale aspetto, rilevante per la tutela del contesto di giacenza paesaggistico dei beni culturali archeologici presenti, si deve rilevare che gli studi condotto dal Proponente consentono di apprezzare nel particolare come il solo impianto industriale in esame sia già in grado di modificare sostanzialmente il predetto paesaggio e contesto con la presenza dei propri aerogeneratori:



(da Carte di analisi della visibilità cumulata, n. ELB15, particolare con evidenziata l'elevata incidenza territoriale della intervisibilità delle nuove strutture industriali alte 199,5 / 200 m, tanto da costituire – anche per l'elevato loro numero, pari a 29 – una notevole alterazione del contesto di giacenza paesaggistico del patrimonio culturale presente nella medesima area di intervisibilità)

MA

CONSIDERATO che le recinzioni storiche “in pietra murate a secco” costituiscono beni identitari identificati dal Piano paesaggistico regionale quali elementi del paesaggio e per questo tutelati dal Piano paesaggistico regionale (v. NTA – Allegato 3, punto 2.2, come parte della rete infrastrutturale storica; NTA, art. 6, comma 5, art. 9, artt. 54-55-56).

CONSIDERATO che la tradizione costruttiva dei muri a secco è oggetto della Decisione del Comitato intergovernativo dell’UNESCO n. 13.COM 10.B.10, adottata in Port Louis il 26/11/2018-01/12/2018, con la quale l’Art of dry stone walling, knowledge and techniques è iscritta nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, su proposta d’iscrizione formulata anche dall’Italia.

CONSIDERATO, anche, che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante “*Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...*” (liberamente consultabile sul medesimo portale del MASE-VA nell’ambito della sezione dedicata al progetto ID_VIP 5476, quale allegato alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 25670 del 07/10/2022, ma anche allegata alle osservazioni regionali del 12/04/2023: “... *Si richiamano infine le problematiche di carattere generale potenzialmente connesse al sorvolo dell’area da parte dei mezzi aerei in caso di incendio, già messe in evidenza da questa Direzione Generale con la nota prot. D.G.A. n. 19158 del 10.08.2021 indirizzata a codesto Ministero, che ad ogni buon conto si allega alla presente. In definitiva, questa Direzione Generale, ritiene che l’intervento in questione, presenti criticità non mitigabili né compensabili in particolare per gli impatti sulle componenti habitat, fauna e paesaggio ...*”), auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell’ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante “*Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...*”, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell’area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni “... *di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ...*” del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell’Assetto ambientale, il Proponente non verifica tale impatto sul patrimonio paesaggistico tutelato per legge, nel senso di approfondire se la realizzazione del proprio impianto industriale (con aerogeneratori alti 199,5 / 200 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei (salva la generica disponibilità esposta dal Proponente nel documento denominato RISCANTRO NOTA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE_01, pp. 23-24, elaborato codice n. RISC02: “... *La società Loto Rinnovabili è aperta a un dialogo al riguardo, per meglio comprendere quali siano le perplessità e sottolineando altresì che la viabilità di progetto, interconnettendo aree non servite da strade di percorrenza anche pubblica, ha inteso favorire proprio gli interventi dei mezzi privati, pubblici, ausiliari, ambulanze, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, ecc. La costante presenza di personale adibito proprio ai lavori di pulizia e manutenzione delle stradelle e piazzole, gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata garantiscono una maggiore presenza umana sul territorio in grado di prevenire, segnalando tempestivamente, qualunque evento di incendio. Si sottolinea infine che proprio la viabilità di Progetto ha azione di “fascia tagliafuoco”. Si segnala, che la Realizzazione di un Parco eolico deve necessariamente essere assoggettata alla procedura di Segnalazione Ostacoli al volo. A tale scopo la scrivente si è già adoperata per presentare istanza di valutazione presso i competenti enti ENAC ed ENAV attraverso la procedura specifica con apposito portale con Nota Prot. 0004835 del 13/01/2023. In esito alle valutazioni saranno fornite tutte le dovute prescrizioni all’impianto per consentire la segnalazione delle turbine ed il normale svolgimento della navigazione aerea. Si segnala che in occasione del verificarsi di situazioni di particolare emergenza la società si rende disponibile a prevedere la sospensione momentanea delle turbine, facilmente e velocemente possibile in quanto il parco è costantemente monitorato da remoto, per consentire [il] passaggio in caso di emergenza”), come evidenziato anche dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 17/11/2023 (paragrafo B.3 – Allegato n. 1) e dalla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di*

Cagliari, con la Determinazione n. 1327 – prot. n. 22035 del 30/03/2023 (“... *CONSIDERATO* altresì che l’area presenta un indice di pericolosità incendi alta, per il territorio di Escalaplano, e media, per il territorio di Esterzili, (Piano Regionale Di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi 2020-2022) e che le aree di sedime degli aerogeneratori sono, generalmente, disposte lungo le linee di crinale determinando, a causa delle dimensioni così importanti, un oggettivo impedimento e /o ostacolo all’azione dei mezzi aerei in funzione antincendio con evidenti ritardi nell’azione di spegnimento delle fiamme, aggravato dall’eventuale realizzazione del previsto e vicinioro parco eolico in località “Sedda Meddau” agro di Seui; ... *DETERMINA* ... Art. 3 ... Inoltre si si manifestano forti perplessità in ordine alla posa degli aerogeneratori sui crinali in relazione al concreto ostacolo all’attività di spegnimento d’eventuali grandi incendi forestali così come specificato in premessa anche in relazione al progetto di realizzazione del vicino parco eolico in località “Sedda Meddau” agro di Seui ...”). In merito alla disponibilità evidenziata dal Proponente di provvedere al blocco delle turbine, si evidenzia che ai fini dell’utilizzo della risorsa del volo aereo per la lotta antincendio non rilevi l’eventuale blocco della rotazione delle pale degli aerogeneratori, in quanto risulta evidenziato dall’Amministrazione competente la stessa presenza fisica degli aerogeneratori quale impedimento all’utilizzo dei mezzi aerei.

CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione dell’impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree interessate, ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafulco da aprirsi anche nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all’ambito naturale in cui si inserisce l’impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha valutato adeguatamente per l’intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante “*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*”, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che “1. *La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future*”.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: “1. *Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione*”) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l’impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all’autorità competente.

CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2023, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare (GURI, Serie Generale n. 117 del 20/05/2023, oggetto anche della Circolare n. 6 dell’8/06/2023 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, “... *In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ...*”, considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

CONSIDERATO che il *Piano di monitoraggio e mitigazioni ambientali* (elaborato n. REL20, costituito da 12 pagine complessive) non è stato redatto adeguatamente dal Proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale complessivo del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste – v. il paragrafo 5.4 *Paesaggio e beni culturali*), quindi comprendendo anche lo specifico patrimonio culturale archeologico e paesaggistico descritto come oggetto di impatto dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti (Allegati nn. 1 e 3) ed individuando di conseguenza anche le adeguate figure professionali responsabili del relativo monitoraggio ed i valori limite ammissibili (se non un generico riferimento alla sola figura del professionista archeologo), considerando per il predetto patrimonio culturale anche la conservazione del relativo contesto di giacenza nel senso più ampio possibile (v. l'art. 3 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche per quanto riguarda il patrimonio culturale paesaggistico ed al paesaggio (i cui valori di impatto risultano sostanzialmente diversi rispetto a quelli riferibili all'ambiente in quanto riferibili alla diversa Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004) le concrete azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (con i relativi valori limite, fino a quello di non poter realizzare il progetto come previsto per non danneggiare lo stesso patrimonio culturale). Infatti, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico e paesaggistico nel suo complesso e con specifico richiamo alla sua qualità come qui evidenziata nel presente parere tecnico istruttorio, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area per il medesimo fattore, sia con riguardo ai beni archeologici che paesaggistici.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Loto Rinnovabili S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il relativo parere endoprocedimentale del 17/11/2023 sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota del 17/11/2023 (Allegato n. 1), che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio, ove fin dalla presente fase istruttoria evidenzia forti criticità a carico del progetto proposto sia per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico, come anche all'Area funzionale Paesaggio, tanto da esprimere un parere negativo alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 17/11/2023 (Allegato n. 1) espresso, in senso negativo al progetto proposto, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna per quanto attiene alla evidenziazione delle forti criticità a carico del progetto in esame come descritte nello stesso parere negativo.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il relativo parere endoprocedimentale del 06/02/2024 sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il relativo parere endoprocedimentale del 06/02/2024 (Allegato n. 3), che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio, ove fin dalla presente fase istruttoria evidenzia forti criticità a carico del progetto proposto sia per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico, come anche all'Area funzionale Paesaggio, tanto da esprimere un parere contrario alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 06/02/2024 (Allegato n. 3) espresso, in senso negativo al progetto proposto, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro per quanto attiene alla evidenziazione delle forti criticità a carico del progetto in esame come descritte nello stesso parere contrario alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.


CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quiquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come valutato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 17/11/2023, in particolare con il paragrafo *D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)* (*"Il progetto necessita di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04. La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni dello SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento. Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi degli artt. 146 del D.Lgs. 42/2004, si comunica che le interferenze con i vincoli paesaggistici e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4. In particolare, le opere in progetto non sono conformi ai seguenti articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale: - Art. 18 - Disciplina dei beni paesaggistici (in particolare art. 17 comma 3 lett. h) e comma 4 lett. c)); - Art. 23 – Aree naturali e subnaturali; - Art. 26 - Aree seminaturali; - Art. 29 - Aree ad utilizzazione agroforestale; - Art. 54 - Reti e elementi connettivi (fattispecie "Trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storicoculturale"); Art. 55 comma 3 lett. a) e comma 4 – Prescrizioni; - Art. 103 comma 1 e comma 4 - Sistema delle infrastrutture. La Sottostazione utente ricade in parte all'interno di una particella gravata da uso civico in territorio di Seui (NCT Seui, F. 58 part. 6), tutelato ai sensi Art. 142, comma 1, lett. h). Dovendosi rilevare che, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.lgs. 199/2021, così come modificato dal D.L. 13 del 2023 (convertito, con modificazioni, dalla L. 41/2023), sono comprese tra le aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti alimentati da FER quelle incluse tra le zone gravate da usi civici di cui all'art. 42, comma 1, lett. h) del D. lgs. 42/2004, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 non può essere rilasciata. Inoltre, considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L. 168/2017, con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e che tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli stessi, si ritiene che la natura dell'opera in esame non concorra alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, così come ad oggi consolidato, e dunque a soddisfare l'interesse della collettività che l'ordinamento giuridico intende garantire. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali").*

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 17/11/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante, e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 06/02/2024, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 12/02/2024 del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 28/02/2024 del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per il **Progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "PARCO EOLICO NURAXEDDU" ed opere connesse, costituito da 29 aerogeneratori, con potenza unitaria di 5,3 MW, per una potenza complessiva di impianto di 153,9 MW - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nella provincia del Sud Sardegna (progetto ed opere connesse: comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui; opere di trasporto degli aerogeneratori dall'area portuale di Arbatax nel comune di Tortolì, nella provincia di Nuoro).

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer



per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

IL SERVIZIO V DELLA DG ABAP

dott. Luigi La Rocca

Il Delegato

arch. Rocco Rosario Tramutola

(delega decreto n. 137 del 21/02/2024)



Rocco Rosario Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
01.03.2024 12:56:38
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



Ministero della cultura

MIC
MIC_SS-PNRR
17/11/2023 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
0027107-A Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
[34.43.01/10.185.1/2024] e province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP_9116] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (progetto e collegamento RTN: Comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui) – PROVINCIA DI NUORO (trasporto aerogeneratori: comune di Tortoli, Porto di Arbatax) – Progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato “PARCO EOLICO NURAXEDDU” ed opere connesse, costituito da 29 aerogeneratori, con potenza unitaria di 5,3 MW, per una potenza complessiva di impianto di 153,7 MW – Progetto Definitivo. Documentazione integrativa volontaria Luglio 2023 e Settembre 2023.
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 (art. 23 PNIEC)
Proponente: Loto Rinnovabili S.r.l.
Parere endoprocedimentale

In riferimento alla nota di codesta Soprintendenza prot. n. 23611-P del 13/10/2023, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 18565-A del 16/10/2023, con la quale è stata trasmessa la richiesta di parere endoprocedimentale per l’istanza di VIA relativa al progetto in oggetto, si comunica quanto segue.

L’impianto in progetto risulta composto da 29 aerogeneratori, ciascuno con potenza unitaria di 5,307 MW, con una potenza complessiva di impianto di 153,9 MW, dei quali 16 ricadenti nel territorio del Comune di Esterzili e 13 in Comune di Escalaplano, con opere di connessione elettrica anche nei Comuni di Seui ed Escalaplano, dove si prevede anche la realizzazione della Sottostazione Utente MT/AT. Gli aerogeneratori individuati coi numeri E04, E16, E20, E21 ed E25, definiti “master”, prevedono il posizionamento di cabine contenenti quadri elettrici interruttori.

La soluzione tecnica minima generale proposta (STMG) prevede l’allaccio della SU in antenna a 150 kV con una nuova stazione elettrica (SE) di smistamento a 150 kV, di futura costruzione da parte di Terna S.p.a. da inserire in entra – esce alla linea RTN esistente a 150 kV “Goni – Ulassai”. La SE sarà collegata, tramite due nuovi elettrodotti a 150kV, con una nuova stazione elettrica di trasformazione a 380/150 kV di futura costruzione da parte di TERNA S.p.a., da inserire in entra-esce alla linea RTN 380 kV “Ittiri-Selargius”.

Gli aerogeneratori, del tipo tripala, avranno altezza al mozzo pari a 118 m e diametro del rotore pari a 163 m, per un’altezza complessiva massima di 199,5 m. Le fondazioni di sostegno degli aerogeneratori saranno di tipo circolare, con diametro pari a 24,8 m e necessiteranno di una superficie di scavo pari a 705 mq ciascuna. Le piazzole avranno in fase di costruzione una superficie indicativa di 3.575 mq, mentre l’area del deposito temporaneo delle pale dell’aerogeneratore sarà di circa 1.444 mq; in fase di esercizio la piazzola avrà una superficie pari a 1.825 mq.

Nel complesso le superfici di suolo irreversibilmente sottratte dall’impianto (fondazioni, cabina elettrica, massetti in cemento, ecc.) ammonteranno a 20.445 mq.

I cavidotti interrati, ad una profondità minima di 1 m, e la viabilità di servizio seguiranno prevalentemente strade e piste esistenti con alcuni tratti da ripristinare o di nuova realizzazione (circa 3,75 km).

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO

A1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Comune di Escalaplano

- Complesso archeologico di Is Clamoris, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 48 del 10.04.2014, ubicato a circa 1825 m a SE dell'aerogeneratore E 22;

Comune di Esterzili

- Domu de Orgia, sottoposto a vincolo con D.M. 04/06/1962, ex lege 1089/1939, distante circa 2,29 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore E14);
- Recinto megalitico di Monte Santa Vittoria, sottoposto a vincolo con D.M. 07/08/1964, ex lege 1089/1939, distante circa 2,13 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore E03);
- tomba di giganti di sa Uch'e in Canis, sottoposto a vincolo con D.M. 05/03/1965, ex lege 1089/1939, distante circa 1,92 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore E02);
- Nuraghe Monte Abis, sottoposto a vincolo con D.M. del 16/02/1965, ex lege 1089/1939, distante circa 1,94 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore E01);
 - Tomba di giganti di s'Ome Nannis, sottoposto a vincolo con D.M. 07/08/1964, ex lege 1089/1939, distante circa 900 m a nord dal parco eolico (aerogeneratore E02);
 - Edificio megalitico di Grastu Orgiu, sottoposto a vincolo con D.M. 05/03/1965, ex lege 1089/1939, distante circa 1,30 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore);
 - Insediamento romano di Corte Luccetta, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 35 del 29/07/2015, a ridosso del cavidotto del parco eolico e 335 m a ovest dal parco eolico (aerogeneratore E07);
 - Tombe di giganti di Monte Nieddu, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 51 del 30/05/2023, distante circa 2,76 km a sud-ovest dal parco eolico (aerogeneratore E10);

Comune di Nurri

- Nuraghe Corongiu Maria, sottoposto a vincolo con D.M. del 24/02/1962, ex lege 1089/1939, distante circa 2,95 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore E01);
- Nuraghe e villaggio nuragico Coremolla o Cora 'e Molla, sottoposto a vincolo con D.D.R. n. 41 del 24/02/2011, distante circa 2,09 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore E01);
- Nuraghe Perdepuzzu, sottoposto a vincolo con D.M. del 14/06/1966, ex lege 1089/1939, distante circa 2,63 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore E01);

a1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

- Tombe di giganti Taccu 'e Linu I, II e III, distante circa 148 m a sud dal parco eolico (aerogeneratore E01); (fase d'avvio di procedimento per la verifica di interesse culturale)

a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

Comune di Esterzili

- Nuraghe Serra de Nuedda, (PUC di Esterzili 1999 n. 48 Serra de Nuradda), distante circa 3 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore E03);
- Abitato preistorico di Suttamonti, (PUC di Esterzili 1999 n. 9), distante circa 2,98 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore E02);
- Tomba di giganti sa Xea e Mollis, (PUC di Esterzili 1999 n. 62 Xea 'e Molas), distante circa 2,37 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore E02);

- Tomba di giganti Costa de Lepori, (PUC di Esterzili 1999 n. 55 Genna 'e Orroinas), distante circa 2,21 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore E03);
- Tomba di giganti S'Omo 'e Nannis, (PUC di Esterzili 1999 n. 56), distante circa 1,85 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore E02);
- Nuraghe Cuccuru is Abis, (PUC di Esterzili 1999 n. 49 Monte 'e is Abis), distante circa 2,32 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore E02);
- Insediamento di S'Arena, (PUC di Esterzili 1999 n. 34 Arcu Arci), distante circa 1,50 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore E03);
- Insediamento di Su Tellargiu, (PUC di Esterzili 1999 n. 32 Crocconi), distante circa 2,30 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore E14);
- Insediamento di Terzeli, (PUC di Esterzili 1999 n. 23 Terzei), distante circa 1,81 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore E14);
- Insediamento di Suergiolas, (PUC di Esterzili 1999 n. 35 Genna 'e Orroinas), distante circa 1,35 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore E03);
- Nuraghe Corti Eccia, (PUC di Esterzili 1999 n. 47), distante circa 505 m a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore E01);
- Nuraghe Bruncu Tisieri, (PUC di Esterzili 1999 n. 50), distante circa 697 m a sud dal parco eolico (aerogeneratore E01);
- Abitato romano di Taccu 'e Linu, (PUC di Esterzili 1999 n. 72), distante circa 225 m a sud dal parco eolico (aerogeneratore E01);
- Abitato preistorico di Taccu 'e Linu, (PUC di Esterzili 1999 n. 10), distante circa 150 m a est dal parco eolico (aerogeneratore E01);
- Insediamento di Genna 'e Cicci, (PUC di Esterzili 1999 n. 18), distante circa 600 m a est dal parco eolico (aerogeneratore E01);
- Insediamento is Sarascinus (o di Bruncu Laccanas), (PUC di Esterzili 1999 n. 17), distante circa 608 m a sud dal parco eolico (aerogeneratore E01);
- Nuraghe Crastu s'Orgiu, (PUC di Esterzili 1999 n. 51), distante circa 1,30 m a sud-est dal parco eolico (aerogeneratore E01);
- villaggio nuragico Funtanas de Nurri (PUC di Esterzili 1999 n. 19), in corrispondenza dell'aerogeneratore E03 del parco eolico;
- Tempio a pozzo Funtanas de Nurri (PUC di Esterzili 1999 n. 64), distante circa di 100 m a nord dal parco eolico (aerogeneratore E03);
- Nuraghe Nurassola, (PUC di Esterzili 1999 n. 45), distante circa di 1,03 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore E11);
- Nuraghe Soperi, (PUC di Esterzili 1999 n. 44), distante circa di 753 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore E12);
- Tombe di giganti Taccu 'e Linu IV e V, distante circa 430 m a sud-ovest dal parco eolico (aerogeneratore E01);
- Villaggio nuragico S'Omixeddu, (PUC di Esterzili 1999 n. 27 indicato nella relazione con la denominazione S'Orrubiedda), distante circa 188 m dal parco eolico (aerogeneratore E11) e a circa 10 m dal relativo cavidotto;
- Pietre fitte Su Cardu (PUC di Esterzili 1999 n. 1), lungo la SP 53 per la SSE del parco eolico nel tratto parallelo a quello per le postazioni degli aerogeneratori E09 ed E10;
- l'abitato preistorico Orboredu (PUC di Esterzili n. 11), lungo la SP 53 per la SSE del parco eolico nel tratto parallelo a quello per le postazioni degli aerogeneratori E09 ed E10;
- le Pietre fitte Su farigu (PUC di Esterzili 1999 n. 3), lungo la SP 53 per la SSE del parco eolico nel tratto parallelo a quello per le postazioni degli aerogeneratori E09 ed E10;
- le Pietre fitte Perda Pertunta (PUC di Esterzili 1999 n. 4), lungo la SP 53 per la SSE del parco eolico nel tratto parallelo a quello per le postazioni degli aerogeneratori E09 ed E10;

- le Pietre fitte S'Ulimu (PUC di Esterzili 1999 n. 2), lungo la SP 53 per la SSE del parco eolico nel tratto parallelo a quello per le postazioni degli aerogeneratori E09 ed E10;
- l'abitato romano S'Ulimu (PUC di Esterzili 1999 n. 73), lungo la SP 53 per la SSE del parco eolico nel tratto parallelo a quello per le postazioni degli aerogeneratori E09 ed E10 e a circa 300 metri di distanza e a circa 2790 m a NE dell'aerogeneratore E 18;
- villaggio Taccu sa Pruna, (PUC di Esterzili 1999 n. 20), distante circa 1,79 km a sud-ovest, dall'aerogeneratore E10 e a circa 1890 m a NO dell'aerogeneratore E 18;
- l'insediamento romano Cea Idda (PUC di Esterzili 1999 n. 77), distante circa 300 m dal parco eolico (aerogeneratore E07);
il villaggio nuragico Su Accili Mannu (PUC di Esterzili 1999 n. 26), a circa 245 metri In corrispondenza dell'aerogeneratore E12;
- il villaggio nuragico Su Erdoni (PUC di Esterzili 1999, n. 37), nel luogo dell'aerogeneratore E13 del parco eolico;
- il villaggio nuragico di Perda Serrau (PUC di Esterzili 1999, n. 24), distante circa 10 m a est dall'aerogeneratore E15 del parco eolico;
- e l'insediamento preistorico e romano Cuccureddi (PUC di Esterzili 1999 n. 12 e n. 68), distante circa 375 m a est dal parco eolico (aerogeneratore E15);
- il villaggio nuragico Pauli 'e Feulis (PUC di Esterzili 1999 n. 33), distante circa 905 m a nord dal parco eolico (aerogeneratore E15);
- nuraghe Su Nuraxeddu (PUC di Esterzili 1999 n. 46), distante circa 420 m a sud dal parco eolico (aerogeneratore E16);
- abitato romano Genna 'e Lilli (PUC di Esterzili 1999 n 70), distante circa 25 m a ovest dal tracciato principale del parco eolico (tratto aerogeneratori E15/E14-E11);
- tombe di giganti di Genna 'e Cussa, (PUC di Esterzili 1999 n. 60), distante circa 1,12 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore E16);
- villaggio nuragico Gattidorxiu, (PUC di Esterzili 1999 n. 28), distante circa 1,28 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore E16);
- abitato romano di Medada, PUC di Esterzili 1999 n.76), distante circa 735 m a est dal parco eolico (aerogeneratore E08);
- abitato romano di Santa Caterina, PUC di Esterzili 1999 n.75), distante circa 775 m a est dal parco eolico (aerogeneratore E08);
- abitato romano di Su Pulixi, PUC di Esterzili 1999 n. 74), distante circa 335 m a est dal parco eolico (aerogeneratore E08);

Comune di Nurri

- Nuraghe Sedda Bintirissos, distante circa 2,54 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore E01);
- Nuraghe Scala Manna, distante circa 2,94 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore E01);
- Tomba di Giganti Pitzu Ungronis, distante circa 2,96 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore E01);
- Nuraghe Stessei, distante circa 3 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore E01);

Comune di Seui

- Nuraghe Casteddu 'e Trezza, distante circa 2,53 km a est dal parco eolico (aerogeneratore E01);
- Nuraghe Monte Sa Colla, distante circa 1520 dall'aerogeneratore E01 e circa 690 m a nord-ovest dall'impianto eolico (SSE di Seui), a circa 1130 m a NE dell'aerogeneratore E 20, a circa 1180 m a NO dell'aerogeneratore E 21, a circa 1760 m a NO dell'aerogeneratore E 23 a circa 1840 m a NE

dell'aerogeneratore E 19, a circa 2320 m a NE dell'aerogeneratore E 24, a circa 2650 m a NO dell'aerogeneratore E 22;

- Tomba di giganti Orboreddu o Monte sa Colla, distante circa 914 m a sud dall'aerogeneratore E08; a circa 1270 m a NO della SSE, a circa 1560 m a NE dell'aerogeneratore E 20, a circa 1760 m a NO dell'aerogeneratore E 21, a circa 2300 m a N dell'aerogeneratore E 23, a circa 2075 m a NE dell'aerogeneratore E 19;
- nuraghe S'Ollastu Entosu, distante circa 277 m a nord-ovest dalla stazione SSE, a circa 740 m a NO dell'aerogeneratore E 21, a circa 960 m a NE dell'aerogeneratore E 20, a circa 1810 m a NE dell'aerogeneratore E 19 a circa 1385 m a N dell'aerogeneratore E 23, a circa 2190 m a NO dell'aerogeneratore E 22, a circa 2030 m a NE dell'aerogeneratore E 24;
- villaggio nuragico Crabistau, distante circa 920 m a est dall'impianto eolico (SSE di Seui), a circa 1400 m a NE dell'aerogeneratore E 21, a circa 1960 m a N dell'aerogeneratore E 22, a circa 2100 m a NE dell'aerogeneratore E 23, a circa 2110 m a NE dell'aerogeneratore E 20, a circa 2890 m a NE dell'aerogeneratore E 24.
- tomba di giganti Orrodoppi, distante circa 970 m a nord dall'impianto eolico (SSE di Seui);
- tomba di giganti Arcu, distante circa 955 m a nord dall'impianto eolico (SSE di Seui).

Si segnalano i seguenti beni paesaggistici di natura archeologica, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49:

- Comune di Escalaplano: Nuraghe Fumia (BUR 2736), ubicato a circa 780 m a SE dell'aerogeneratore E 22, a circa 2135 m a SE dell'aerogeneratore E 23, a circa 2520 m a SE dell'aerogeneratore E 24, a circa 2310 m a SE dell'aerogeneratore E 21, a circa 3000 m a SE dell'aerogeneratore E 20, a circa 2620 m a SE della SSE;
- Comune di Escalaplano: Nuraghe e villaggio nuragico Perda Utzei (BUR 2092), ubicato a circa 465 m a SE dell'aerogeneratore E 27, a circa 630 m a NE dell'aerogeneratore E 28, a circa 1060 m a NE dell'aerogeneratore E 29, a circa 1165 m a SE dell'aerogeneratore E 26, a circa 1745 m a SO dell'aerogeneratore E 25;
- Comune di Seui: Nuraghe S'Ollastu Entosu (BUR 2767), ubicato a circa 755 m a NO dell'aerogeneratore E 21, a circa 960 m a NE dell'aerogeneratore E 20, a circa 1780 m a NE dell'aerogeneratore E 19, a circa 2240 m a NO dell'aerogeneratore E 22, a circa 1390 m a NE dell'aerogeneratore E 23, a circa 2030 m a NE dell'aerogeneratore E 24, e a circa 275 m a NE della SSE;
- Comune di Perdasdefogu: Nuraghe Nuraghe Truncone (BUR 2735), ubicato a circa 1810 m a SE dell'aerogeneratore E 22;

Inoltre, sono noti dai dati d'archivio agli atti di quest'Ufficio e da altre segnalazioni i seguenti siti e aree a rischio archeologico ubicati nella fascia entro i 3 km di distanza nei comuni di competenza della Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna:

Comune di Escalaplano

- Nuraghe Perda Longa, ubicato a circa 1570 m a SO dell'aerogeneratore E 22, a circa 2220 m a SE dell'aerogeneratore E 23, a circa 2260 m a SE dell'aerogeneratore E 24, a circa 2260 m a NO dell'aerogeneratore E 21, e a circa 3000 m a SE della SSE;
- Nuraghe Nuraxestia, ubicato a circa 1840 m a SE dell'aerogeneratore E 24, a circa 2040 m a NE

- dell'aerogeneratore E 25, a circa 2400 m a SO dell'aerogeneratore E 23, a circa 2265 m a SE dell'aerogeneratore E 17, a circa 2960 m a SE dell'aerogeneratore E 19, a circa 2905 m a SO dell'aerogeneratore E 22;
- Tombe di giganti loc. Fumia ubicate a circa 780 m a SE dell'aerogeneratore E 22, a circa 2135 m a SE dell'aerogeneratore E 23, a circa 2520 m a SE dell'aerogeneratore E 24, a circa 2310 m a SE dell'aerogeneratore E 21, a circa 3000 m a SE dell'aerogeneratore E 20, a circa 2620 m a SE della SSE;
 - Insediamento romano Foss'e Canna, ubicato a circa 860 m a SE dell'aerogeneratore E 27, a circa 980 m a NE dell'aerogeneratore E 28, a circa 1320 m a NE dell'aerogeneratore E 29, a circa 1360 m a SE dell'aerogeneratore E 26, a circa 1495 m a SO dell'aerogeneratore E 25;
 - Tomba Coa 'e Pranu, ubicata a circa 295 m a SO dell'aerogeneratore E 29, a circa 795 m a SO dell'aerogeneratore E 28, a circa 1400 m a SO dell'aerogeneratore E 27, a circa 2310 m a SO dell'aerogeneratore E 26;
 - Due aree dispersione materiali ceramici romani individuate in fase di ricognizione per il parco eolico Escala, ubicate a circa 610 e 780 m a NO dell'aerogeneratore E 22, a circa 810 e 980 m a SE dell'aerogeneratore E 21, a circa 900 e 1050 m a E dell'aerogeneratore E 23, a circa 1610 e 1730 m a NE dell'aerogeneratore E 24;

A.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Comuni di Esterzili e di Seui

L'impianto ricade prevalentemente nella parte meridionale del territorio comunale di Esterzili, dove sono ricompresi gli aerogeneratori da E01 al E16. Le opere in progetto ricadono in un territorio in cui sono attestate numerose emergenze archeologiche e monumenti, alcuni già sottoposti a dichiarazione di interesse culturale ex art. 10-13 del D. lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii., e/o inseriti nel Piano Urbanistico Comunale di Esterzili, come emerge dall'elenco dei siti sopracitati. L'età del bronzo è quella maggiormente documentata con testimonianze della civiltà nuragica.

Per alcuni monumenti come le tombe di giganti Taccu 'e Linu I, II e III e poco distanti le tombe IV e V. è già stata avviata l'istruttoria per la verifica dell'interesse culturale. Esse risultano di straordinario interesse in quanto non è comune rinvenire a poca distanza una così alta concentrazione di tombe di giganti che arrivano a 5 in un areale ristretto. A poca distanza da questi siti si collocherebbe l'aerogeneratore E01 (circa 150 metri).

Ancora più ad oriente si trova un altro villaggio nuragico, quello di Funtanas de Nurri che va a ricadere nell'area di sedime dell'aerogeneratore E03, mentre il Tempio a pozzo Funtanas de Nurri ricade a circa cento metri di distanza dallo stesso.

Inoltre lungo la Strada Provinciale 53 in direzione Escalaplano, dove dovrebbero inserirsi i cavidotti del tracciato principale per il proseguimento del parco a Esterzili e poi Escalaplano, in prossimità del luogo in cui si innalzerebbe l'aerogeneratore E07, sono segnalate le Pietre Fitte Su Cardu, l'insediamento romano Cea Idda e l'insediamento romano Corte Luccetta, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 35 del 29.07.2015. L'insediamento di Corte Lucetta è di estremo interesse scientifico in quanto messo in relazione dalla letteratura scientifica con il rinvenimento della tavola di Esterzili, documento epigrafico straordinario attualmente esposto al Museo archeologico Nazionale di Sassari, che attesta una contesa tra i Gallillenses e i Patulcenses campani regolata dal governatore romano nel I sec. d. C. L'estensione di quest'ultimo sito prosegue oltre l'area vincolata, sull'altro lato della strada: questa Soprintendenza con il Comune di Esterzili ha già programmato una campagna di indagine volta a delimitare l'estensione dell'insediamento in questo settore, oltre che ad attività di valorizzazione delle strutture archeologiche già messe in luce nei precedenti interventi promosse dall'Amministrazione Comunale.

Un altro sito di estremo interesse del territorio comunale di Esterzili è il sito di Domu de Orgia (tempio), sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 04.06.1962, *ex lege* 1089/1939, che è incluso nel progetto “La civiltà nuragica” inserito nella *tentative list* per il riconoscimento Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità e l’alterazione del contesto di giacenza potrebbe comportare l’esclusione del sito dal progetto.

Visto l’incompatibilità dell’aerogeneratore E07 con il patrimonio archeologico circostante, che potrebbe interessare anche il sedime dell’aerogeneratore era stato già suggerito alla Società Proponente uno spostamento o l’eliminazione dello stesso (vedi nota prot. n. 4497-P del 07.03.2023). Inoltre, in corrispondenza degli aerogeneratori E09 e E10 è noto l’abitato romano S’Ulimu, a circa 300 metri di distanza.

Criticità si evidenziano anche con gli aerogeneratori E11, E12 e E13, che ricadrebbero a poca distanza dai siti del Villaggio nuragico S’Omixedda, a poca distanza dall’aerogeneratore E11, il villaggio nuragico Su Accili Mannu limitrofo all’aerogeneratore E12.

Inoltre, si segnala che nell’areale della postazione E13 viene confermata anche nella documentazione prodotta dal proponente il villaggio nuragico Su Erdoni (Tratto XVI – UT 45) (PUC di Esterzili 1999, n. 37).

Relativamente alla Sottostazione Elettrica Utente (SSEU), prevista in località Prorello nella parte settentrionale del territorio comunale di Escalaplano, a confine con quello di Seui ed è distante circa 265 m a Sud-est dal Nuraghe s’Ollastu Entosu di Seui.

Per un quadro complessivo della situazione della tutela archeologica dell’areale del parco, ai siti certi e censiti negli strumenti della pianificazione territoriale si devono aggiungere i rinvenimenti di superficie di materiale archeologico che evidenziano situazioni di alto rischio che rendono necessari ulteriori approfondimenti con gli strumenti propri della disciplina archeologica (saggi, scavi in estensioni). Tuttavia considerato che tali approfondimenti potrebbero restituire ulteriori strutture e aggravare il quadro finora accertato, anche in relazione alla tipologia del materiale rinvenuto che potrebbero rendere l’area di sedime incompatibile con il posizionamento di un aerogeneratore, si consiglia di provvedere allo spostamento degli stessi. Peraltro, proprio il lavoro svolto dal gruppo di professionisti archeologi incaricati avrebbe dovuto guidare la progettazione nello spostamento degli aerogeneratori in aree più idonee al posizionamento delle opere.

Oltre ai siti noti, si rileva che le stesse ricognizioni svolte durante l’elaborazione del documento di valutazione preventiva dell’interesse archeologico ha consentito di rinvenire frammenti ceramici che possono indicare un rischio archeologico alto anche in altre aree.

A titolo esemplificativo si cita il sito scelto per il posizionamento dell’aerogeneratore E02 dove durante le ricognizioni sono stati rinvenuti sporadici frammenti ceramici di epoca storica (UR 02/UT 2 elaborato EL24d).

Materiali archeologici, quali varie schegge di ossidiana in dispersione superficiale (UR 13/UT 13 elaborato EL24d) sono stati recuperati anche nell’area di avvicinamento alla postazione E13.

Relativamente al tracciato del cavidotto, oltre ai siti sopra segnalati, forti criticità emergono per i tratti dell’aerogeneratore E07 (sito di Corte Luccetta) e dell’aerogeneratore E13. Lungo il tratto di collegamento in località Dom’e Orxia e Monte Genna Lilli, vengono segnalati il sito Villaggio romano Genna ‘e Lilli e il villaggio nuragico Pauli ‘e Feulis.

Comune di Escalaplano

Il progetto in esame si inserisce in un territorio con numerose attestazioni archeologiche, che rivelano una antropizzazione importante nel periodo nuragico fino al periodo romano e tardo-antico.

Per quanto riguarda il territorio di Escalaplano, nel quale si prevede l’installazione di 13 pale, si evidenzia che tutti gli aerogeneratori sono posizionati a meno di 3 km da siti archeologici quali il complesso archeologico di Is Clamoris, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 48 del 10.04.2014 (aerogeneratore E 22), i nuraghi Fumia, Perda Longa, Nuraxestia, l’insediamento di Foss’e Canna, la tomba di Coa ‘e Pranu (cfr. paragrafo precedente), il nuraghe S’Ollastu Entosu, il nuraghe e la tomba di giganti Monte Sa Colla, il

villaggio nuragico di Crabistau contermini nel territorio di Seui, l'abitato romano di S'Ulimu e il villaggio nuragico Taccu sa Pruna contermini nel territorio di Esterzili (aerogeneratore E 18). Infine si segnalano due aree di dispersione di materiali ceramici romani individuate in fase di ricognizione per il parco eolico Escala, ubicate a breve distanza dagli aerogeneratori E 22, E 21, E 23 ed E 24.

Come si evince dal precedente paragrafo, i siti archeologici prossimi agli aerogeneratori sono numerosi e talora posizionati a poche centinaia di metri dalle opere. Peraltro, in alcuni casi siti segnalati sono abitati non ancora sottoposti a scavo archeologico e pertanto non ne è nota l'effettiva estensione. Per cui la vicinanza delle strutture archeologiche interrato alle pale potrebbe essere ancora maggiore.

L'opera in progetto avrà un forte impatto sul territorio contermini, al riguardo si evidenzia che risultano in fase istruttoria altri progetti relativi a parchi eolici insistenti nell'areale territoriale in oggetto (Amistade, Escala, Energia Monte Taccu, Pranu Nieddu, San Basilio Wind, Serra Longa, Monte Argenti e Nurri in istruttoria nazionale e regionale) oltre a quelli già esistenti (Maistu, Ulassai, San Basilio-Siurgus e Nurri esistenti) dei quali si evidenziano chiaramente negli elaborati ELB 12 a-i e ELB 13 a-c e ELB 15 gli impatti visivi e l'impatto cumulativo, benché sia stata considerata negli elaborati solo una parte di essi.

In particolare si evidenzia come l'area prevista per il posizionamento degli aerogeneratori, della SSE della viabilità e dei caviddotti previsto in territorio di Escalaplano si sovrapponga quasi completamente a quella proposta per il parco eolico Escala (ID_VIP: 9646) e Amistade (ID_VIP: 9693); a titolo esemplificativo sarebbero contigui gli aerogeneratori E 22, ESC 10 (Amistade) e AG 12 (Escala), E 19, ESC01 e AG 03, E 24, ESC07 e AG 06, e, soprattutto, l'area prevista per la SSE coinciderebbe esattamente con il posizionamento dell'aerogeneratore ESC03 (Amistade).

Si segnala, infine, che l'analisi paesaggistica tramite foto inserimenti risulta carente e si limita a pochi siti (quali per esempio nuraghe Fumia e Monte Sa Colla, o a Orroli il Complesso archeologico Su Putzu, il nuraghe Arrubiu, il nuraghe Santu Damianu a Silius e il parco archeologico di Pranu Muttedu a Goni), alcuni dei quali, peraltro, non insistono nella fascia di analisi ai sensi del D. Lgs. 199 del 2021. Si fa riferimento per esempio al nuraghe Arrubiu di Orroli o ai siti di Silius e Goni. Non si rinvergono invece, tra la documentazione pervenuta, foto inserimenti relativi agli altri importanti siti del territorio di Escalaplano ed Esterzili più vicini e talora strettamente contigui alle pale.

A.3. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Non si ritiene di richiedere documentazione integrativa o ulteriori approfondimenti di indagine. Infatti il quadro istruttorio fin qui delineato consente di delineare già delle pesanti criticità in relazione al patrimonio archeologico noto.

Dai beni archeologici conclamati dobbiamo distinguere il rischio archeologico, ossia le aree in cui il sottosuolo potrebbe custodire ulteriori rinvenimenti. Considerato che eventuali approfondimenti di indagine potrebbero solo aggravare un quadro complessivo di presenza archeologiche già incompatibili con l'impianto eolico non si ritiene di richiedere ulteriori approfondimenti di indagine.

Per lo stesso motivo, non si ritiene di richiedere ulteriori foto inserimenti o foto simulazioni che comunque sono carenti tra gli elaborati pervenuti.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Esaminata la documentazione progettuale, verificato il patrimonio archeologico presente all'interno della buffer zone di 3 km così come previsto dall'art. 20 comma 8, lett. c *quater*) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., considerato che molti aerogeneratori insistono in stretta contiguità con siti archeologici talora noti in letteratura e di estremo interesse scientifico, verificato che in alcuni l'aerogeneratore si sovrappone al sito archeologico o si posiziona in un'area a forte rischio archeologico, vista la presenza all'interno della buffer zone di 3 km di un sito candidato al riconoscimento Unesco, tutto ciò considerato si ritiene che il parco eolico così come proposto in progetto sia incompatibile con la tutela del patrimonio archeologico.

Gli aerogeneratori in progetto sono ubicati a meno di 3 km di distanza dai beni archeologici, come anche le opere accessorie quali la stazione di trasformazione elettrica utente, la stazione di smistamento, le piazzole permanenti, la viabilità di nuova realizzazione, quella da adeguare e i caviddotti. Ne consegue che il

parco è stato posizionato in un'area non idonea all'installazione di impianti eolici così come previsto dal D. Lgs. 199 del 2021 e pertanto si esprime parere negativo alla realizzazione del progetto che non è compatibile con la tutela del patrimonio archeologico.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'area dell'intervento non ricade direttamente in aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

Le più vicine aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 distano circa:

-Laconi, parte del territorio comunale (D.M. 06/05/1968), a 16,7 km a Nord-Ovest.

B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

-Art. 142, comma 1, lett. b):

Fascia di tutela del Lago Medio Flumendosa, a circa 220 m da E26;

Fascia di tutela del Lago Mulargia, a circa 2,9 km dall'impianto.

-Art. 142, comma 1, lett. c):

Fascia di tutela del Riu Sciddexiu, a circa 40 m da E15, a circa 45 m da E06, a circa 80 m da E16, a circa 390 m da E05;

Fascia di tutela del Riu Mannoni, a circa 40 m da E07, a circa 120 m da E14, a circa 150 m da E08, a circa 270 m da E09;

Fascia di tutela del Riu Cerasia, a circa 190 m da E13, a circa 440 m da E16, a circa 640 m da E12;

Fascia di tutela del Riu Perucci, a circa 200 m da E15, a circa 570 m da E11, a circa 730 m da E14;

Fascia di tutela del Riu Arcu, a circa 290 m da E02, a circa 300 m da E03, a circa 700 m da E01;

Fascia di tutela del Riu Perdarera, a circa 400 m da E03, a circa 700 m da E04;

Fascia di tutela del Riu Flumendosa, a circa 550 m da E27 e da E28, a circa 630 m da E26, a circa 700 m da E29;

Fascia di tutela del Riu Elixeddu, a circa 810 m da E11;

Fascia di tutela del Riu Flumineddu, a circa 1,35 km da E22.

Il tracciato del cavidotto e la viabilità interferiscono con diversi corsi d'acqua.

- Art. 142, comma 1, lett. d):

la parte eccedente i 1.200 m del Monte Santa Vittoria, a circa 3 km dall'impianto (altezza massima pari a 1.220 m);

la parte eccedente i 1.200 m delle propaggini del Monte Gennargentu, a circa 9,7 km dall'impianto.

-Art. 142, comma 1, lett. g): la viabilità attraversa aree classificate bosco nei territori di Esterzili e di Escalaplano.

-Art. 142, comma 1, lett. h): il progetto individua aree gravate da usi civici sui quali insisterà l'impianto relativamente ad alcune piazzole temporanee (E18, E20, E29) ed a tratti del cavidotto, nonché alla Sottostazione Utente che ricade in parte all'interno di una particella gravata da uso civico (NCT Seui, F. 58 part. 6).

-Art. 142, comma 1, lett. l):

Vulcano Pizzigiu (altezza 761,5 m) a circa 3,3 km dalla WTG più vicina.

B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e altri strumenti di pianificazione

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

Le aree interessate dall'impianto non ricadono negli Ambiti omogenei costieri definiti dal PPR.

Nel Comune di Esterzili è vigente il Piano Urbanistico Comunale del 1999, non adeguato al PPR, le opere ricadono in zona E – Agricola.

Nel Comune di Escalaplano è vigente il Piano di Fabbricazione del 1977, non adeguato al PPR; le opere in progetto ricadono in zona E – Agricola. Al momento è in fase di approvazione e di adeguamento al PPR un nuovo PUC, rispetto al quale l'impianto ricade in zona E- Agricola; all'interno del layout dell'impianto sono individuate aree H2.a – "Aree di salvaguardia paesaggistico ambientale".

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

Assetto ambientale

-Componenti ambientali:

Le postazioni eoliche E04, E06 (parte) E11, E13, E25 ricadono in aree classificate tra le "aree "naturali e sub-naturali" della fattispecie "macchia", disciplinate agli artt. 22, 23, 24 delle NTA, per cui, all'art. 23, è vietato: "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica".

Le postazioni eoliche E01, E02, E05, E06 (parte), E07, E08, E12, E14, E15, E16 (parte), E17, E18, E19, E20, E21, E27, E28 e la sottostazione elettrica ricadono in aree classificate tra le "aree seminaturali" della fattispecie "praterie" di cui agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA, per cui, all'art. 26, sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado."

Le postazioni eoliche E03, E09, E10, E16 (parte), E22, E23, E24, E26, E29 ricadono in aree classificate tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" della fattispecie "colture erbacee specializzate" disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso".

- Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, "Fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m", oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b:

Fascia di tutela del Riu Tuvara, vi ricade interamente la piazzola di E07, a circa 130 m da E14, a circa 170 m da E05;

Fascia di tutela del Riu Sa Mandara 51, vi ricade interamente la piazzola di E04, a 410 m da E14;

Fascia di tutela del Riu Cracallonis, vi ricade interamente la piazzola di E01, a circa 430 m da E02;

Fascia di tutela del Riu Mauruoi, vi ricade interamente la piazzola di E10, a circa 580 m da E08;

Fascia di tutela del Riu Mannoni, vi ricade parzialmente la piazzola di E15, a circa 110 m da E05;

Fascia di tutela del Rio Abbelada, vi ricade parzialmente la Sottostazione utente, a circa 70 m da E21 ed E23, a circa 340 m da E24, a circa 450 m da E20;

Fascia di tutela del Riu Santa Caterina, tangente alla piazzola di E08;

Fascia di tutela del Riu Gianni Murta, a circa 50 m da E13, a circa 440 m da E12;

Fascia di tutela del Riu S'Ulmeddu, a circa 75 m da E16;

Fascia di tutela del Riu Pitoni, a circa 140 m da E27, a circa 650 m da E28, a circa 730 m da E29;

Fascia di tutela del Riu Pauli Longi, a circa 150 m da E17, a circa 250 m da F18;

Fascia di tutela del Riu Badelase, a circa 150 m da E03, a circa 500 m da E02;

Fascia di tutela del Riu Illixinada, a circa 200 m da E18, a circa 330 m E25, a circa 500 m da E17;

Fascia di tutela del Riu Ibrixedda, a circa 280 m da E12, a circa 670 m da E11;

Fascia di tutela del Riu Perda Morta, a circa 350 m da E21, a circa 360 m da E22;

Fascia di tutela del Riu Antiogu mura, a circa 350 m da E22;

Fascia di tutela del Riu Mirai, a circa 410 m da E07;

Fascia di tutela del Riu Tradalla, a circa 450 m da E24;

Fascia di tutela del Canale Arrumini, a circa 500 m da E22;

Fascia di tutela del Riu Andrioni, a circa 510 m da E13;

Fascia di tutela del Riu Saraceni, a circa 840 m da E09.

Il tracciato del cavidotto e la viabilità interferiscono con diversi corsi d'acqua.

- Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. d) delle NTA del PPR, Aree a quota superiore a 900 m: a circa 400 m a Nord-Ovest dell'impianto, in territorio di Esterzili.

- Altri beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA:

- la ZSC "Monti del Gennargentu", a circa 7 km;

- la ZPS "Monti del Gennargentu", a circa 7 km;

- IBA IT181 "Golfo di Orosei, Supramonte e Gennargentu", a circa 7 km;

- Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu Cod. EUAP0944, a circa 11,5 km.

- Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 17 delle NTA (all'art. 18 comma 1): detti beni "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche".

Assetto Storico Culturale

- Beni paesaggistici di natura archeologica, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed

ivi disciplinati all'art. 49:

BUR 2767 Nuraghe Sollastu Enosu a circa 350 m dalla Sottostazione Utente;

BUR 2092 Nuraghe Perda Utzei, a circa 470 m da E27 e a circa 670 m da E28;

BUR 2097 Nuraghe Soperis, a circa 700 m da E12 e a circa 970 m da E11;

BUR 2736 Nuraghe Fumia, a circa 800 m da E22.

-Beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA e disciplinati dagli artt. 52 e 53, "Nuclei di primo impianto e di antica fondazione" di: Escalaplano (a circa 3,3 km), Perdasdefogu (a circa 4,5 km), Orroli (a circa 5,2 km), Nurri (a circa 6,3 km) ed Esterzili (a circa 6 km).

-Aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale di cui all'art. 17 delle NTA del PPR:

Parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna, a circa 4,5 km a Sud.

-Beni identitari ai sensi dell'art. 54 delle NTA, "Reti e elementi connettivi" della fattispecie "Trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale" (recinzioni storiche principalmente in pietre murate a secco e ricoveri rurali quali pinnette, ecc.), disciplinati all'art. 55 comma 3 lett. a), per cui "per i manufatti edilizi e gli spazi aperti di pertinenza che mantengono i caratteri storico tradizionali, gli interventi devono essere rivolti esclusivamente alla conservazione, riqualificazione e recupero, comprendenti manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione nel rispetto delle tipologie originarie, riguardanti non solo i corpi di fabbrica ma altresì le recinzioni e le relazioni originarie con gli spazi vuoti di pertinenza degli organismi edilizi, da considerare e salvaguardare nella loro integrità" ed all'art. 55 comma 4: "i piani urbanistici comunali introducono provvedimenti di salvaguardia del patrimonio dei recinti in pietre murate a secco che costituiscono, con la varietà locale delle tecniche e dei materiali, un fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale":

l'intera area del layout è caratterizzata dalla presenza di recinzioni storiche in pietre murate a secco e di manufatti tradizionali del paesaggio agro-pastorale.

Assetto insediativo

-L'intervento in progetto è incluso nel "sistema delle infrastrutture", disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all'art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se "a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali".

-L'intervento interferisce con categorie di interesse paesaggistico di cui all'art. 103, comma 4 delle NTA, "la pianificazione urbanistica e di settore deve riconoscere e disciplinare il sistema viario e ferroviario, dal punto di vista paesaggistico, secondo il seguente schema: (...) e) Strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale", per cui, al successivo comma 5: "le categorie di cui ai precedenti punti d) ed e) si considerano di interesse paesaggistico in quanto strutturano una parte rilevante del paesaggio regionale. Gli interventi di nuova realizzazione, gestione e manutenzione devono escludere l'uso dell'asfalto, di cordoli e manufatti in calcestruzzo e devono prevedere per quanto possibile l'uso di materiali naturali quali terre stabilizzate, trattamenti antipolvere e siepi".

-Circa la presenza dei muretti a secco tradizionali e degli insediamenti storici rurali, i seguenti indirizzi delle NTA: art. 80, comma 1, lett. c) - Edificato in zona agricola: "conservare e ripristinare gli elementi paesaggistici del contesto come siepi e muretti a secco" ed art. 81 - Insediamenti storici: centri rurali ed elementi sparsi. Rinvio: "per gli insediamenti storici costituiti da centri rurali ed elementi sparsi quali stazzi, medaus, furriadroxius, boddeus, bacili, cuiles, si applicano le disposizioni di cui al titolo II (Assetto storico-culturale)".

B.1.2 – Beni Architettonici

-Nelle vicinanze della porzione meridionale dell'impianto si trovano le strutture della "Diga di Nuraghe Arrubiu" sul Flumendosa nonché la Casa di Guardia dell'Ente Autonomo Flumendosa ed i fabbricati annessi (Casa direzione cantiere, Modello idraulico, Sala quadri), realizzati tra 1953 e 1957. Si evidenzia che per gli immobili sopra citati risulta una richiesta di Verifica dell'interesse culturale del 12/07/2011 archiviata il 13/12/2011 per mancanza dei requisiti in quanto non sussistevano ancora i 70 anni dalla realizzazione. Le strutture ed i fabbricati della diga distano circa: da 650 m a 1 km da E26, da 1,3 km a 1,56 km da E27, da 1,9 km a 2,1 km da E28, da 2,2 km a 2,6 km da E25, da 2,35 km a 2,5 km da E29;

-Chiesa nuova di San Giovanni battista e ruderi dell'antica chiesa in agro di Escalaplano, a circa 3,2 km da E29;

-Lungo il corso del Lago del Flumendosa si trova il tracciato a scartamento ridotto del Trenino Verde, ferrovia storica turistica di cui alla Legge n. 128/2017, a circa 3,4 km da E01, E02, E03;

-Ruderi della chiesa di Santa Vittoria in agro di Esterzili, a circa 3,5 km da E03;

-Chiesa di Santa Caterina in agro di Orroli, a 3,5 km da E28;

Si evidenziano inoltre i beni culturali tutelati ai sensi della parte II del Codice presenti:

nei territori di Esterzili (comprese le chiese campestri di San Michele, Sant'Antonio, San Sebastiano, Santa Maria e la Casa Cantoniera di Santa Maria), Seui, Escalaplano (compresa la chiesa campestre di San Salvatore), di Perdasdefogu (compresa la chiesa campestre del Santissimo Salvatore), di Orroli, Nurri, Ussassai (compreso il santuario campestre di San Girolamo) e Sadali (compresa la chiesa campestre di Santa Maria d'Itria e San Lucifero), nonché la chiesa campestre di Santa Barbara ad Ulassai e l'opera d'arte di Maria Lai "La strada del rito".

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 e perché parzialmente incluso tra le zone gravate da usi civici di cui all'art. 42, comma 1, lett. h) dello stesso D. lgs. 42/2004:

-nelle vicinanze della porzione meridionale dell'impianto si trovano le strutture della "Diga di Nuraghe Arrubiu" sul Flumendosa nonché la Casa di Guardia dell'Ente Autonomo Flumendosa ed i fabbricati annessi (Casa direzione cantiere, Modello idraulico, Sala quadri), realizzati tra 1953 e 1957. Si evidenzia che per gli immobili sopra citati risulta una richiesta di Verifica dell'interesse culturale del 12/07/2011 archiviata il 13/12/2011 per mancanza dei requisiti in quanto non sussistevano ancora i 70 anni dalla realizzazione. Le strutture ed i fabbricati della diga distano circa: da 650 m a 1 km da E26, da 1,3 km a 1,56 km da E27, da 1,9 km a 2,1 km da E28, da 2,2 km a 2,6 km da E25, da 2,35 km a 2,5 km da E29.

-la Sottostazione utente risulta ricadere in parte all'interno di una particella gravata da uso civico in territorio di Seui (NCT Seui, F. 58 part. 6), tutelato ai sensi Art. 142, comma 1, lett. h).

L'impianto non è inoltre conforme alla DGR 59/90 del 27/11/2020 ("Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili") in quanto il sito proposto per la sua realizzazione non ricade tra le aree *brownfield* (All. B - aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati), indicate come preferenziali per l'installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili ed in quanto ricadente in aree tutelate paesaggisticamente per effetto dell'art. 17 delle NTA del PPR.

L'ampia area interessata dall'impianto, nei comuni di Escalaplano ed Esterzili, è parte di un territorio del tutto particolare, delimitato da due fiumi e due dighe ed attraversato da un fitto reticolo fluviale, conformato, nella parte meridionale, ad aste fluviali. È delimitato ad Ovest dal corso del Fiume Flumendosa, poi Lago del Flumendosa (da cui l'impianto dista circa 400 m), a Nord dalle propaggini meridionali del complesso montuoso del Gennargentu, a nord-est dal Tacco di Ulassai e dal corso del Riu Flumineddu (da cui dista circa 1,35 km), che prosegue verso Sud definendo la valle che separa il sito dal Tacco di Perdasdefogu. Il territorio è connotato, oltre che dalla presenza del Lago sul Flumendosa con il suo canyon e dal vasto Lago Mulargia, anche da numerose grotte e cascate in corrispondenza di un fitto reticolo fluviale. La particolare conformazione orografica, caratterizzato da incisioni fluviali contornate dalle conformazioni degli altopiani tabulari, è ricca di punti di veduta panoramici tra i quali, a Sud-Est dell'impianto, il punto di veduta "Sa Trona" meta di frequentazione turistica, dai quali si aprono infinite visuali su paesaggi naturali e seminaturali, ad oggi privi di detrattori paesaggistici ove da secoli si pratica perlopiù l'allevamento.

Si tratta di un ambiente dal marcato carattere semi-naturale che, nonostante la frequentazione fin da epoca nuragica, si conserva quasi completamente privo di emergenze antropiche, sia edilizie che infrastrutturali, le cui tracce più recenti si riconoscono nei muretti a secco tradizionali, dal 2018 parte del patrimonio immateriale Unesco.

Il territorio ospita numerosi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, sui quali le comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale al fine di uscire dall'isolamento e contrastare lo spopolamento. Lungo il corso del Lago del Flumendosa si trova il tracciato a scartamento ridotto del Trenino Verde, ferrovia storica turistica di cui alla Legge n. 128/2017.

L'area del layout degli aerogeneratori è una zona collinare e ad altopiani con altitudine che varia dai 480 m ai 890 m s.l.m., con pendenze non superiori a circa il 25%; il soprassuolo è rappresentato da alternanza di aree boscate da macchia mediterranea, rimboschimenti artificiali, pascoli nudi e cespugliati e colture agrarie; la maggior parte delle aree interessate sono attualmente utilizzate per il pascolamento libero. Gli aerogeneratori sono generalmente disposti lungo le linee di crinale, a quote che vanno da 410 m s.l.m., sul settore Sud, fino a 880 m s.l.m., sul settore Nord.

L'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti mostra numerose criticità in merito alla tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Si deve innanzitutto rilevare la non conformità delle aree prescelte con la disciplina dell' "Assetto ambientale" del PPR: sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio la presenza degli aerogeneratori non è compatibile con le esigenze di conservazione della struttura, della stabilità o della funzionalità ecosistemica o della fruibilità paesaggistica delle vaste aree interessate. Oltre alla torre eolica si dovrà realizzare anche l'ampia piazzola ed una altrettanto ampia struttura fondale previo scavo e movimenti terra (diametro delle fondazioni pari a 24,8 m con superficie di scavo di 705 mq; piazzole in fase di montaggio pari a 3.575 mq ed in fase di esercizio pari a 1.825 mq), nonché le strade di collegamento tra gli elementi dell'impianto ed i relativi tratti di cavidotto. Alla realizzazione di tali opere consegue la rimodellazione morfologica dei siti delle postazioni, l'abbattimento del soprassuolo nonché la frammentazione e riduzione della copertura arborea; lo SIA stima nel complesso 20.445 mq di superfici di suolo irreversibilmente sottratte dall'impianto (fondazioni, cabina elettrica, massetti in cemento, ecc.). A fronte di tali perdite, un ulteriore fattore negativo è poi costituito dal contestuale inserimento nel paesaggio di elementi tecnologici intrusivi ed avulsi dal contesto paesaggistico, che è un'area di grandissimo pregio per le peculiari e specifiche caratteristiche naturalistiche, geologico-litologiche e paesaggistiche.

Una prima criticità risiede nella vicinanza degli aerogeneratori al reticolo fluviale tutelato ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 che è in grado di compromettere la fruibilità paesaggistica dello stesso reticolo e, per quanto all'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, non appare in linea con i principi di "conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Il territorio interessato è caratterizzato dalla presenza di un fitto reticolo fluviale, particolarmente di tipo secondario, che nell'area meridionale dell'impianto si conforma in un sistema di lunghe aste fluviali che sarebbero circondate sulle due sponde dalle numerose WTG collocate, come in 6 casi, all'interno della fascia di tutela di 150 m o localizzate nelle immediate vicinanze, spesso, come in altri 8 casi, entro i 100 m di distanza da detta fascia (così come esplicitato al punto B.1.1.b e B.1.1.d), nonché a circa 220 m da quella del Lago Medio Flumendosa.

La Sottostazione utente risulta ricadere in parte all'interno di una particella gravata da uso civico in territorio di Seui (NCT Seui, F. 58 part. 6), tutelato ai sensi Art. 142, comma 1, lett. h). Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L. 168/2017, con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e che tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli stessi, si ritiene che la natura dell'opera in esame non concorra alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, così come ad oggi consolidato, e dunque a soddisfare l'interesse della collettività che l'ordinamento giuridico intende garantire.

Si rileva inoltre la non conformità delle aree prescelte alla disciplina delle componenti ambientali del PPR.

Le postazioni eoliche E04, E06 (parte) E11, E13, E25 ricadono in aree classificate dal PPR tra le "aree "naturali e sub-naturali" della fattispecie "macchia", per cui, all'art. 23, è vietato: "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica". Le postazioni eoliche E01, E02, E05, E06 (parte), E07, E08, E12, E14, E15, E16 (parte), E17, E18, E19, E20, E21, E27, E28 e la sottostazione elettrica ricadono in aree classificate tra le "aree seminaturali" della fattispecie "praterie, per cui, all'art. 26, sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado." Sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio l'impianto non è compatibile con le esigenze di conservazione della struttura e della fruibilità paesaggistica delle aree naturali e seminaturali interessate, considerata la natura e la quantità delle opere di modificazione dei suoli necessarie, che non concorrono in alcun modo al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati e delle condizioni in atto, né alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado.

Le postazioni eoliche E03, E09, E10, E16 (parte), E22, E23, E24, E26, E29 ricadono in aree classificate tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" della fattispecie "colture erbacee specializzate" disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso".

Circa la rilevanza pubblica economica ed il grado di desiderabilità sociale dell'intervento, si riporta quanto contenuto nella nota congiunta di osservazioni n. prot. 1276 del 30/03/2023 del Comuni di Esterzili e n. prot. 2198 del 30/03/2023 del Comune di Escalaplano che definiscono l'impianto: "una presenza mostruosa, un asservimento ingiusto e ingiustificato, che distruggerebbe l'economia locale, quella che invece intendiamo mantenere e potenziare,

scoraggiando ogni iniziativa imprenditoriale nei settori tradizionali e del turismo rurale e facendo naufragare tutte le prospettive di crescita e sviluppo progettate e solo in parte attuate (...). Non saremmo onesti se non evidenziassimo che l'imposizione di un parco eolico o di altro impianto, non gradito e non condiviso, quindi non accettato dalla popolazione, potrebbe avere conseguenze anche in termini di disordine sociale e di ordine pubblico".

Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che gli strumenti urbanistici di Esterzili ed Escalaplano classificano le aree dell'impianto come Zona E-agricola; ne consegue che l'intervento non è conforme alla disciplina dell'"Aspetto insediativo" del PPR, di cui all'art. 103 delle NTA, in quanto non è urbanisticamente ricompreso in un Piano di settore.

Il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico.

Le relazioni di intervisibilità del progettato impianto eolico con i beni paesaggistici ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 presenti all'interno del layout, nel suo immediato intorno e nell'area vasta, concorrono ulteriormente a prospettare un impatto significativo negativo non sostenibile paesaggisticamente.

Le 29 torri eoliche alte 199,5 m saranno infatti collocate lungo le linee di crinale, a quote che vanno da 410 m s.l.m., sul settore meridionale, fino a 880 m s.l.m., sul settore settentrionale, e pertanto saranno chiaramente visibili dai beni paesaggistici ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 quali, nelle vicinanze, il sito della Grutta de Abellanda con le cascate sul Riu Abellada, il Lago Medio Flumendosa (a circa 500 m), nonché ed il suo canyon e le terrazze panoramiche su entrambe le sponde, le aree a quota superiore a 900 m in territorio di Esterzili (a circa 400 m), nonché, entro l'area medio-vasta, il Lago Mulargia (a circa 3 km), il Monte Santa Vittoria alto 1.220 m ed i suoi punti panoramici (a circa 3 km), il Vulcano Pizziogu alto 751 m (a circa 3,3 km). L'area di studio, per la sua particolare conformazione orografica caratterizzata da incisioni fluviali e da altopiani tabulari, è ricca di punti di veduta panoramici su infinite visuali di paesaggi naturali e seminaturali, ad oggi prive di detrattori, sulle quali le torri eoliche alte 199,5 m avrebbero un irrimediabile impatto significativo negativo, risultando elementi avulsi ed intrusivi, capaci di modificare e squalificare la percezione e la morfologia di un intero territorio. L'impianto sarebbe visibile anche dal punto panoramico Sa Trona" (474 m s.l.m.), meta di frequentazione turistica per la singolarità geologica di un trampolino naturale calcareo a sbalzo sul paesaggio.

Devono considerarsi inoltre le interferenze visive con i beni paesaggistici che costituiscono l'assetto storico-culturale del PPR quali i "nuclei di primo impianto e di antica fondazione" (compresi i beni culturali ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 in essi contenuti) di Escalaplano a circa 3,3 km (dal quale lo SIA stima siano visibili tutte le 29 WTG), Perdasdefogu a circa 4,5 km (visibili 29 WTG dalla chiesa di San Sebastiano), per citare i più vicini, ed Orroli a circa 5,2 km, Esterzili a circa 6 km e Nurri a circa 6,3 km; nonché con i beni paesaggistici di natura archeologica: BUR 2767 Nuraghe Sollastu Enosu a circa 350 m dalla Sottostazione elettrica, BUR 2092 Nuraghe Perda Utzei a circa 470 m da E27 e a circa 670 m da E28, BUR 2097 Nuraghe Soperis a circa 700 m da E12 e a circa 970 m da E11, BUR 2736 Nuraghe Fumia a circa 800 m da E22. Il parco in esame, oltre a costituire un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni funzionali ed insediative sottese ai sopra elencati beni, svilirebbe il loro rapporto dimensionale con il territorio da essi connotato, risultando un fuori-scala paesaggistico e culturale. Nondimeno è da considerarsi il rapporto di intervisibilità con il patrimonio culturale di chiese campestri distribuite nell'area medio vasta, ancora oggi officiate e frequentate per la loro funzione identitaria in cui si riconosce la comunità di appartenenza, con particolare riferimento alla Chiesa di San Giovanni battista in agro di Escalaplano a circa 3,2 km da E29 ed alla Chiesa di Santa Caterina in agro di Orroli a circa 3,5 km da E28. In premessa alla presente parte è già stata evidenziata la vicinanza all'impianto delle strutture e dei numerosi fabbricati della "Diga di Nuraghe Arrubiu", realizzati tra 1953 e 1957, che distano circa da 650 m a 1 km da E26 e meno di 3 km da E27, E28, E25 ed E29. Si deve segnalare inoltre che lungo il corso del Lago del Flumendosa, ad una distanza di circa 3,4 km da E01, E02, E03, corre il tracciato a scartamento ridotto del "Trenino Verde", ferrovia storica turistica di cui alla Legge n. 128/2017 ed importante risorsa per il rilancio del settore turistico della Sardegna interna. Per i tracciati ferroviari storici, così come definiti all'art. 54 delle NTA, il PPR prevede, all'art. 56 comma 1 lett. f), di "evitare le palificazioni per servizi di rete (promuovendo la sostituzione di quelle esistenti con cavidotti interrati)" e, alla successiva lett. i), "la valorizzazione ed il riuso dei manufatti e delle aree in questione nel contesto dei circuiti di fruizione del paesaggio". Un impianto con torri eoliche alte 199,5 m supera di gran lunga le "palificazioni per servizi di rete" che il PPR ritiene intrusive per la salvaguardia delle visuali che si hanno dalla infrastrutturazione ferroviaria storica e non concorre alla permanenza di questa tratta del "Trenino verde" nel "contesto dei circuiti di fruizione del paesaggio". L'area vasta dell'impianto ingloba inoltre una delle "Aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale" di cui all'art. 57 delle NTA del PPR, giacché a circa 4,4 km a Sud si trova il Parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna.

Un impatto negativo significativo si avrebbe anche sul sistema di manufatti tradizionali del paesaggio agro-pastorale e delle recinzioni storiche in pietre murate a secco che caratterizzano l'intera area, queste ultime inserite nella lista del patrimonio dell'UNESCO dal 2018. Si tratta di un patrimonio di cultura immateriale e materiale estremamente

vulnerabile e ad elevato rischio di scomparsa che il PPR riconosce come Bene identitario costituente l'assetto storico culturale dell'Isola da salvaguardare espressamente in quanto *"costituiscono, con la varietà locale delle tecniche e dei materiali, un fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale"* (artt. 54 e art. 55 comma 4 delle NTA). La realizzazione dell'impianto, che comprende l'adeguamento stradale interpodereale, scavi per le fondazioni e le opere di rete e movimenti di terra per la realizzazione delle ampie piazzole, avrebbe inoltre conseguenze ancora più gravi per la stessa sopravvivenza di questi elementi del paesaggio agro-pastorale; ciò con riferimento ai numerosi muretti a secco, ai resti e alle strutture per il ricovero dei pastori che sarebbero distrutti per consentire la realizzazione dell'impianto. Parimenti l'intervento è in contrasto con l'art. 103 delle NTA del PPR poiché prevede il riadattamento della viabilità rurale storica per consentire il trasporto degli aerogeneratori fino al sito, che non avrà carattere provvisorio in quanto necessario per le future manutenzioni; le strade di appoderamento, rurali e di penetrazione agraria, ai sensi del comma 4 dell'art. 103, sono categorie *"di interesse paesaggistico in quanto strutturano una parte rilevante del paesaggio regionale"*.

Ancora si deve evidenziare che il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto sulla componente ambientale culturale e paesaggistica della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico.

La realizzazione dell'impianto comporterebbe inoltre un impatto cumulativo oltremodo significativo in considerazione dell'esistenza di simili iniziative in iter autorizzatorio localizzate nello stesso ambito territoriale di riferimento e nell'area vasta.

Si deve innanzitutto evidenziare che il progetto risulta in continuità, se non per grande parte in sovrapposizione, con due altri analoghi progetti di impianti eolici al momento in iter di V.I.A. denominati "Escala" (ID_VIP 9646) ed "Amistade" (ID_VIP 9693), rispettivamente costituiti da 12 WTG e da 21 WTG negli stessi territori di Esterzili ed Escalaplano. I tre impianti, se pur realizzati con le necessarie modifiche per evitare le numerose sovrapposizioni tra i siti prescelti per le WTG, costituirebbero un unicum di ben 62 WTG di grande taglia, il cui impatto, in termini di alterazione morfologica del territorio, comporterebbe significativi effetti negativi sulla componente ambientale paesaggistica e culturale.

Nel territorio di Esterzili insiste inoltre il progetto per un impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità denominato "Taccu Sa Pruna", anch'esso in iter di V.I.A. (ID_VIP 8617), la cui opera principale di accumulo, l'invaso a monte, risulta localizzata in posizione intermedia tra la porzione settentrionale e la porzione meridionale del parco eolico in esame, in un areale che sarebbe interamente circondato per tre lati dalle WTG.

Nel territorio di Escalaplano è in iter di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. il progetto per un impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 14.201,60 KWp con sistema di storage di potenza 5.000 KW e capacità di accumulo di 11.520 KWh esteso circa 18,4 ha e costituito da 28.288 moduli fotovoltaici, il cui impatto andrebbe a cumularsi con la porzione meridionale del parco eolico in esame (in particolare 3 WTG circonderebbero l'impianto a circa 880 m, 980 m e 1,2 km).

Lo SIA, nel paragrafo 8.9.2.1. "Impatti cumulativi", argomenta la relazione del parco "Nuraxeddu" con gli impianti esistenti nell'area vasta ed indica che il più vicino si trova ad una distanza minima di circa 8 km, asserendo che *"in relazione, quindi, agli impatti cumulativi si può dire che: nell'area studiata sono già presenti impianti simili che connotano il paesaggio come caratterizzato dalla presenza degli aerogeneratori, favorendo, quindi, l'istallazione di elementi già presenti nel territorio"* e concludendo contraddittoriamente che *"in definitiva si può affermare che non vi sono impatti cumulativi da parte di altri impianti similari"*. Nondimeno, gli impianti rappresentati nelle Tav. "ELB19a Impianti eolici buffer 10 km" e Tav. "ELB33a Distanza da altri impianti", sia entro il buffer di 10 km che nel suo immediato intorno, sono quelli esistenti di: parco eolico "Ulassai", parco eolico "San Basilio" e parco eolico "Nurri"; mentre quelli in realizzazione/autorizzazione sono: il parco eolico "Jerzu", il parco eolico "Perdasdefogu", l'ampliamento del parco "Nurri", il parco eolico "Siurgus Donigala", l'ampliamento del parco "San Basilio", il parco eolico "Ballao", il parco eolico "Perdasdefogu".

A questi si devono sommare gli altri impianti in iter di V.I.A. noti a questo Ufficio e proposti dalla parte meridionale del lago Mulargia fino a tutto il versante occidentale del Lago Medio Flumendosa, che ricadrebbero all'interno del buffer di 10 km o nel suo intorno: il parco "Energia Monte Taccu" (ID_VIP 9661), il parco "Brunco e Niada" (ID_VIP 5762), il parco "Ennas" (ID_VIP 10242), il parco "Planu Serrantis" (ID_VIP 9473) e il parco "Monte Argentu" (ID_VIP 7694).

In accordo con quanto contenuto a p. 2 della nota prot. n. 15302 del 27/03/2023 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale della RAS, le criticità dell'impianto sono determinate *"dall'effetto cumulo con gli altri impianti eolici, sia della medesima ditta che di altre ditte, come rappresentato dalla carta ELB 15 "Carta di analisi della visibilità cumulativa" e dai diversi fotoinserimenti che evidenziano, di volta in volta, i numerosi aerogeneratori presenti per ogni cono visuale ubicato da particolari punti di valenza paesaggistica"*.

Con riferimento alle citate conclusioni del proponente, espresse nel paragrafo 8.9.2.1. "Impatti cumulativi" dello SIA,

per cui non vi sarebbero impatti cumulativi da parte di altri impianti simili, si deve evidenziare che la coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità tra loro è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente, che non considerano che il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della sostenibilità tanto i propri obiettivi quanto le modalità insediative dei propri strumenti. Tanto è che l'impatto cumulativo complessivo di questa smisurata selva di impianti eolici è in grado di generare effetti significativi negativi, non mitigabili né compensabili, sulla componente ambientale paesaggio e cultura di un intero territorio del centro Sardegna, comportando di fatto la radicale trasformazione morfologica ed insediativa del contesto geografico, con l'industrializzazione di un peculiare paesaggio agrario e naturale dell'Isola.

Quale ultima analisi del potenziale impatto della realizzazione dell'impianto, in considerazione dell'"effetto selva" nell'area direttamente interessata e nell'area vasta, si segnala quanto evidenziato nella nota n. prot. 22035 del 30/03/2023 del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari della RAS per cui *"l'area presenta un indice di pericolosità incendi alta, per il territorio di Escalaplano, e media, per il territorio di Esterzili, (Piano Regionale Di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi 2020-2022) e che le aree di sedime degli aerogeneratori sono, generalmente, disposte lungo le linee di crinale determinando, a causa delle dimensioni così importanti, un oggettivo impedimento e /o ostacolo all'azione dei mezzi aerei in funzione antincendio con evidenti ritardi nell'azione di spegnimento delle fiamme (...)"*; tale impedimento avrebbe gravissime ripercussioni sui beni culturali e paesaggistici che insistono nell'area.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza paesaggistica e culturale dell'area di interesse, per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all'effetto cumulo con le proposte avanzate per la stessa area di intervento e nell'area vasta.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare le criticità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere fortemente negativo al progetto così come proposto negli elaborati pervenuti.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

Il progetto necessita di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04. La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni dello SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento.

Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi degli artt. 146 del D. Lgs. 42/2004, si comunica che le interferenze con i vincoli paesaggistici e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

In particolare, le opere in progetto non sono conformi ai seguenti articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale:

- Art. 18 - Disciplina dei beni paesaggistici (in particolare art. 17 comma 3 lett. h) e comma 4 lett. c));
- Art. 23 – Aree naturali e subnaturali;
- Art. 26 - Aree seminaturali;
- Art. 29 - Aree ad utilizzazione agroforestale;
- Art. 54 - Reti e elementi connettivi (fattispecie "Trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale"); Art. 55 comma 3 lett. a) e comma 4 – Prescrizioni;
- Art. 103 comma 1 e comma 4 - Sistema delle infrastrutture.

La Sottostazione utente ricade in parte all'interno di una particella gravata da uso civico in territorio di Seui (NCT Seui, F. 58 part. 6), tutelato ai sensi Art. 142, comma 1, lett. h). Dovendosi rilevare che, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.lgs. 199/2021, così come modificato dal D.L. 13 del 2023 (convertito, con modificazioni, dalla L. 41/2023), sono comprese tra le aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti alimentati da FER quelle incluse tra le zone gravate da usi civici di cui all'art. 42, comma 1, lett. h) del D. lgs. 42/2004, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 non può essere rilasciata.

Inoltre, considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L. 168/2017, con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e che tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli stessi, si ritiene che la natura dell'opera in esame non concorra alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, così come ad oggi consolidato, e dunque a soddisfare l'interesse della collettività che l'ordinamento giuridico intende garantire.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

- area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Gianfranca Salis, e-mail: gianfranca.salis@cultura.gov.it; dott. Enrico Trudu, e-mail: enrico.trudu@cultura.gov.it

-area funzionale beni architettonici e paesaggio: arch. Paolo Margaritella, e-mail: paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it.


I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico

Dott.ssa Gianfranca Salis



Dott. Enrico Trudu



IL TECNICO ISTRUTTORE

Area funzionale beni architettonici e paesaggio


arch. Gabriela Frulio



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale beni architettonici e paesaggio

arch. Paolo Margaritella



La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(Documento firmato digitalmente)



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Spett.le LOTO Rinnovabili S.r.l.
Largo Augusto, 3
20122 MILANO
lotorinnovabili@legalmail.it

Oggetto: Esterzili, Escalaplano e Seui (SU) – Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominata “Nuraxeddu” composto da 29 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a circa 5,3 MW per una potenza complessiva di 153,9 e relative opere connesse nei comuni di Esterzili (SU), Escalaplano (SU) e Seui (SU).
Verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016.

In relazione al progetto in oggetto, acquisito agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2066 del 24.01.2023, con la quale codesta Società ha trasmesso gli elaborati ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 25 del D. Lgs. 50/2016 comprensivi della documentazione prevista per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, si evidenzia quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, composto da n. 29 aerogeneratori con potenza complessiva di 153,9 mw e altezza massima 200 m, denominato “Parco Eolico Nuraxeddu, di cui n. 16 aerogeneratori nei terreni del Comune di Esterzili (SU) e n. 13 aerogeneratori nei terreni del Comune di Escalaplano (SU) e opere connesse anche in Comune di Seui (SU)”.

L’impianto in progetto risulta composto da n. 29 aerogeneratori di ultima generazione, del produttore NORDEX, serie Delta 4.000 modello N163/5.X TS118-00, ciascuno con potenza unitaria di 5,307 MW, aventi altezza mozzo 118 m e diametro del rotore 163 m, per un’altezza massima di 199,5 m, con una potenza complessiva di impianto di 153,9 MW, 16 dei quali ricadenti nei terreni del Comune di Esterzili (SU) e e 13 in Comune di Escalaplano, con opere di connessione elettrica anche nei Comune di Seui (SU) ed Escalaplano (SU), dove si prevede anche la realizzazione della Sottostazione Utente MT/AT, in condivisione anche con il progetto di Parco Eolico “Serra Meddau”, dello stesso proponente LOTO Rinnovabili S.r.l. Gli aerogeneratori individuati coi numeri E04, E16, E20, E21 ed E25, definiti “master”, prevedono il posizionamento, nelle loro vicinanze, delle cabine contenenti quadri elettrici interruttori, di dimensione 9,50 x 2,50 metri in pianta, per un’altezza di 3,20 metri.

Le fondazioni di sostegno degli aerogeneratori risultano quasi completamente interrato, saranno realizzata in cemento armato, sono di tipo circolare tronco coniche a base molto larga, con diametro pari a 24,80 m. L’altezza della fondazione è 3,45 m dal bordo superiore della base al piano di fondazione della base,



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

con la fossa sfalsata di 30 cm al di sotto della fondazione. I cavidotti previsti dal progetto verranno posizionati ad una profondità variabile da 1,10 m a 1,7 m.

In relazione all'impatto sul patrimonio archeologico presente nell'area di sedime si comunica quanto segue.

Comune di Esterzili e di Seui

Verificata la documentazione sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico di allegata, si evidenzia quanto segue.

La ricognizione svolta ha riguardato un buffer di 500 m intorno agli aerogeneratori per cui si segnalano i seguenti siti e ritrovamenti:

- in corrispondenza dell'aerogeneratore E01 l'abitato preistorico di Taccu 'e Linu (PUC di Esterzili 1999 n. 10), le tombe di giganti Taccu 'e Linu I, II e III e poco distanti le tombe IV e V (PUC di Esterzili 1999 n. 58) e il villaggio nuragico Is Sarascinus (PUC di Esterzili 1999 n. 17) e il nuraghe Sa Corti Eccia (PUC di Esterzili 1999, n. 47). L'aerogeneratore è stato inserito in un'area particolarmente densa di emergenze archeologiche, peraltro nel settore compreso tra l'abitato preistorico e le tre tombe di giganti, con il forte rischio di una connessione tra i due siti. Peraltro, per le tombe è già stata avviata l'istruttoria per la verifica dell'interesse culturale, considerato l'alta peculiarità di questa concentrazione di sepolture, in quanto con le altre vicine tombe di Taccu 'e linu le tombe sono 5.
- in corrispondenza dell'aerogeneratore E02 la presenza di pochi e sporadici frammenti ceramici di epoca storica.
- in corrispondenza dell'aerogeneratore E03 il villaggio nuragico Funtanas de Nurri (PUC di Esterzili 1999 n. 19) e il Tempio a pozzo Funtanas de Nurri (PUC di Esterzili 1999 n. 64), a una distanza di meno di 100 metri;
- In corrispondenza dell'aerogeneratore E07 l'insediamento romano Corte Luccetta, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 35 del 29.07.2015, le Pietre Fitte Su Cardu (PUC di Esterzili 1999 n. 19), l'insediamento romano Cea Idda (PUC di Esterzili 1999 n. 77). Da ricerche effettuate da questo ufficio peraltro risulta che l'abitato romano di Corte Lucetta prosegue oltre l'area vincolata, sull'altro lato della strada. In collaborazione con il Comune è stata già programmata una campagna di indagine volta a delimitare l'estensione dell'insediamento in questo settore, oltre che a valorizzare le strutture archeologiche già messe in luce nei precedenti interventi. Pertanto, corre l'obbligo di evidenziare la potenziale incompatibilità di questo aerogeneratore con il patrimonio archeologico circostante, che potrebbe interessare anche il sedime dell'aerogeneratore. Si suggerisce uno spostamento o l'eliminazione della stessa;
- in corrispondenza degli aerogeneratore E09 e E10 l'abitato romano S'Ulimu (PUC di Esterzili 1999 n. 73), a circa 300 metri di distanza;
- In corrispondenza dell'aerogeneratore E11 il Villaggio nuragico S'Omixedda (PUC di Esterzili 1999 n. 27, indicato nella relazione con la denominazione S'Orrubiedda), a 188 metri di distanza;
- In corrispondenza dell'aerogeneratore E12 il villaggio nuragico Su Accili Mannu (PUC di Esterzili 1999 n. 26), a circa 245 metri.

Sono risultate inaccessibili le seguenti postazioni: E13, E14, E15, E16, come anche i tratti stradali necessari per il loro raggiungimento e lungo i quali procederà il cavidotto.

Si evidenzia che nel luogo dell'aerogeneratore E13 è noto il villaggio nuragico Su Erdoni (PUC di Esterzili 1999, n. 37); nell'areale dell'aerogeneratore E15 sono noti il villaggio nuragico di Perda Serrau (PUC di Esterzili 1999, n. 24) e l'insediamento preistorico e romano Cuccureddi (PUC di Esterzili 1999 n. 12 e n. 68); prossimo all'aerogeneratore E16 si trova il nuraghe Su Nuraxeddu (PUC di Esterzili 1999 n. 46).

La Sottostazione Elettrica Utente (SSEU) è prevista nella parte settentrionale del territorio comunale di Escalaplano, a confine con quello di Seui ed è distante circa 265 m a Sud-est dal Nuraghe s'Ollastu Entosu di Seui.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Relativamente al percorso dei cavidotti MT, che *“procede generalmente su tratti di strade già esistenti (in parte asfaltate, in parte sterrate) e, in alcuni casi, in campo aperto, all’interno di terreni destinati ad attività di pascolo o incolti”*, emerge quanto segue.

- Nel tratto di collegamento con le postazioni dell’aerogeneratore E01 si segnalano l’abitato preistorico di Taccu ‘e Linu (PUC di Esterzili 1999 n. 10) e gli altri beni sopracitati per l’aerogeneratore E01;
- nel tratto di collegamento per la postazione dell’aerogeneratore E03 si individuano il villaggio nuragico Funtanas de Nurri (PUC di Esterzili 1999 n. 19) e il Tempio a pozzo Funtanas de Nurri (PUC di Esterzili 1999 n. 64);
- nel tratto dei cavidotti che passa lungo la SP 53 verso la SSEU sono segnalati i seguenti siti:
 - in territorio di Esterzili, insediamento romano Corte Luccetta, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 35 del 29.07.2015, a ridosso della strada in direzione Ovest; le Pietre fitte Su Cardu (PUC di Esterzili 1999 n. 1), e, nel tratto parallelo a quello per le postazioni degli aerogeneratori E09 ed E10, l’abitato preistorico Orboredu (PUC di Esterzili n. 11), le Pietre fitte Su farigu (PUC di Esterzili 1999 n. 3), le Pietre fitte Perda Pertunta (PUC di Esterzili 1999 n. 4), le Pietre fitte S’Ulimu (PUC di Esterzili 1999 n. 2): l’abitato romano S’Ulimu (PUC di Esterzili 1999 n. 73);
 - in territorio di Seui il Nuraghe S’Ollastu Entosu.
- Nel tratto di collegamento per la postazione dell’aerogeneratore E07 si segnala l’Insediamento romano Cea Idda (PUC di Esterzili 1999 n. 77);
- nel tratto di collegamento lungo strada sterrata per le postazioni degli aerogeneratori E16 e E15, che sono risultate inaccessibili, si individuano l’Insediamento preistorico romano Cuccureddi (PUC di Esterzili 1999 n 12); il villaggio nuragico Perdu Serrau (PUC di Esterzili 1999 n 24), che viene attraversato dal tracciato nell’areale dell’aerogeneratore E05; il Nuraghe Su Nuraxeddu (PUC di Esterzili 1999 n 46), limitrofo al tracciato;
- Lungo il tratto di collegamento in località Dom’è Orxia e Monte Genna Lilli, lungo il percorso principale sono censiti il villaggio nuragico Pauli ‘e Feulis (PUC di Esterzili 1999 n. 33) e villaggio romano Genna ‘e Lilli (PUC di Esterzili 1999 n 70), segnalato lungo il tracciato; mentre è stato dichiarato inaccessibile il tratto per il collegamento per la postazione E14.
- lungo il percorso per le postazioni degli aerogeneratori E11 ed E12 sono segnalati proprio sul tracciato il S’Omixedda (PUC di Esterzili 1999 n. 27, indicato nella relazione con la denominazione S’Orrubiedda), il villaggio nuragico Funtana Manna (PUC di Esterzili 1999 n. 21) e il villaggio nuragico Su Accili Mannu (PUC di Esterzili 1999 n. 26) e nell’areale il nuraghe Soperi o Is Soperis (PUC di Esterzili 1999 n. 44);
- infine, il tratto per la postazione E13 è risultato inaccessibile. In questo sito è noto e delimitato dal PUC di Esterzili il villaggio nuragico Su Erdoni (PUC di Esterzili 1999, n. 37). Pertanto, questo aerogeneratore è incompatibile con la tutela del patrimonio archeologico.
- In merito alla viabilità sono previsti alcuni interventi di adeguamento stradale su tratti in parte esistenti e altri di realizzazione ex novo. Tra questi ultimi, l’intervento più consistente riguarda il tratto compreso tra le postazioni eoliche E01 e E02. Il tratto insisterà su campo aperto e si conetterà alla strada già esistente.

- Comune di Escalaplano.

- Nell’area del comune di Escalaplano è prevista la realizzazione della Sottostazione Utente, il posizionamento di 13 aerogeneratori (E 17-E29) - 3 dei quali (E20, E21, e E25) definiti master prevedono la realizzazione nelle loro vicinanze delle cabine contenenti quadri elettrici interruttori -, dei cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la Sottostazione Utente, la realizzazione di nuove piste di accesso agli aerogeneratori e modifiche alla viabilità esistente funzionali al passaggio dei mezzi pesanti per il trasporto dei componenti degli aerogeneratori.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- Dall'analisi della relazione archeologica si evidenzia come non sia stata effettuata la ricognizione degli areali previsti per il posizionamento degli aerogeneratori E17, E18, E 20, E 23, E 24, indicati come inaccessibili e per i quali è stato proposto genericamente, in assenza di ricognizione puntuale, un grado di rischio medio; parimenti non risultano effettuate, sempre a causa delle difficoltà di accesso, la ricognizione dei tratti di cavidotto XXIII (diramazione per gli aerogeneratori E21, E23, E24) e XXVI (tracciato dalla SSE agli aerogeneratori E17, E18, E19, E20) e, di conseguenza, le ricognizioni finalizzate alla valutazione del rischio archeologico per la realizzazione della relativa viabilità di collegamento.
- Come esplicitato nella relazione (Pag. 152) "I gradi stabiliti devono considerarsi provvisori e da confermare per le postazioni eoliche E13, E14, E15, E16, E17, E18, E20, E23, E24 che sono risultate inaccessibili al momento delle ricognizioni sul terreno". Nella relazione archeologica Inoltre, per quanto riguarda gli interventi di modifica alla viabilità viene preso in considerazione e analizzato solo il tratto compreso tra gli aerogeneratori E01 ed E02 e non vengono indicati puntualmente gli interventi di modifica e ampliamento della viabilità provinciale, comunale e secondaria di accesso verso l'area prevista per il posizionamento degli aerogeneratori né gli interventi previsti per la viabilità interna al parco, che, considerata la tipologia dei veicoli che saranno utilizzati per il trasporto dei componenti degli aerogeneratori e la dimensione dei componenti stessi, avranno un impatto consistente sul sedime e sul territorio con potenziali rischi di natura archeologica non considerati e non valutati negli elaborati di progetto.

Verificata la documentazione prodotta e rilevati gli aspetti sopraesposti, si comunicano le criticità rilevate e la seguente documentazione integrativa necessaria al fine del completamento dell'iter istruttorio:

- Risultano mancanti le schede ricognizione come previste dalla Circolare n. 1 del 20.01.2016, allegato 3 della DG ABAP.
 - La documentazione archeologica andrà integrata con l'esecuzione di ricognizioni di superficie su tutte le aree definite inaccessibili per poter esprimere il parere di competenza relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico; andranno prodotte le schede ricognizione come previste dalla Circolare n. 1 del 20.01.2016, allegato 3 della DG ABAP.
 - Dovranno essere indicati puntualmente gli interventi di modifica e ampliamento della viabilità provinciale, comunale e secondaria di accesso verso l'area prevista per il posizionamento degli aerogeneratori e gli interventi previsti per la viabilità interna al parco; andrà effettuata la ricognizione nei punti del percorso interessati dalle modifiche.
 - Andrà prodotta una nuova cartografia archeologica che riporti tutti i siti presenti all'interno della *buffer zone*, verificati e puntualmente posizionati a seguito di ricognizione sul campo;
- si richiama l'art. 20 c- quater del D. lgs. 199/2021 e le fasce di rispetto dei beni per l'ampiezza di tre km, che costituiscono aree non idonee al posizionamento degli impianti eolici e pertanto si invita a una revisione generale dell'impianto, eliminando gli aereo generatori dalle aree non idonee;
- si sottolinea la necessità di verificare l'impatto anche visivo sui beni culturali, al fine di escludere interferenze visive che possano ingenerare una incompatibilità paesaggistica che potrebbero rilevarsi nel proseguo dell'iter procedimentale;
- si evidenzia la necessità di eliminare gli areogeneratori posizionati in aree con siti archeologici conclamati.
- viste le Linee guida di cui al DPCM 14 febbraio 2022, codesta Stazione appaltante dovrà contattare questo ufficio per la firma dell'accordo di cui all'art. 25, c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.
- Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 18 delle Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per L'Edilizia (SUAPE) del 2 dicembre 2019 (allegato A alla Delib. G.R. n. 49/19 del 5.12.2019), il proponente deve richiedere preventivamente il nulla osta alla competente Soprintendenza anche allo scopo di dettare prescrizioni e/o effettuare saggi di indagine. Pertanto le integrazioni richieste dovranno essere trasmesse direttamente a questa Soprintendenza, all'indirizzo pec sabap-ca@pec.cultura.gov.it.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Il presente parere si riferisce esclusivamente agli aspetti archeologici di competenza di questo Ufficio; sono fatte salve le limitazioni derivanti dalla presenza di vincoli ascrivibili ad altri aspetti del patrimonio culturale e paesaggistico tutelati ai sensi del suddetto D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Il presente parere non costituisce deroga a concessioni, autorizzazioni, nulla osta o licenze dipendenti da altre autorità.

Per qualunque ulteriore comunicazione e chiarimento, si comunica che i funzionari responsabili del territorio per gli aspetti archeologici sono il dott. Enrico Trudu per il comune di Escalaplano (enrico.trudu@cultura.gov.it; tel 070-60518214); e la dott.ssa Gianfranca Salis per i comuni di Seui ed Esterzili (gianfranca.salis@cultura.gov.it; tel 070-60518222)

Il responsabile del procedimento
per il territorio di Seui e Esterzili
Il funzionario archeologo
Dott. ssa Gianfranca Salis
(firmato digitalmente)

Il responsabile del procedimento
per il territorio di Escalaplano
Dott. Enrico Trudu



La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(firmato digitalmente)



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla
Soprintendenza Speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
piero.aebischer@cultura.gov.it

e, p.c.
Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di
Oristano e Sud Sardegna
sabap-ca@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: [ID_9116] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8 relativa al progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "PARCO EOLICO NURAXEDDU" ed opere connesse, costituito da 29 aerogeneratori, con potenza unitaria di 5,3 MW, per una potenza complessiva di impianto di 153,7 MW - Progetto Definitivo". PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (progetto e collegamento RTN: comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui) – PROVINCIA DI NUORO (trasporto aerogeneratori: comune di Tortolì, Porto di Arbatax)
Proponente: Loto Rinnovabili S.r.l.
Rif. Prot. 23611 del 16.10.2023, ns. prot. 15058 del 16.10.2023
Trasmissione parere endoprocedimentale

Con riferimento alla procedura in oggetto, in riscontro alla comunicazione di codesta Soprintendenza speciale prot. n. 23611 del 13.10.2023, agli atti della scrivente Soprintendenza con prot. n. 15058 del 16.10.2023, alla successiva richiesta di cui alla nota prot. 27250 del 20.11.2023, agli atti di questo Ufficio con nota prot. 17083 del 21.11.2023, e ai successivi solleciti di cui alle note prot. 29486 del 29.12.2023 e prot. 2297 del 19.1.2024, agli atti della Scrivente con note prot. 31 del 2.01.2024 e prot. 1106 del 22.1.2024, a seguito dell'esame degli elaborati acquisiti sulla piattaforma web dedicata del MASE, si comunica quanto segue.

Il progetto, a seguito dell'esame degli elaborati acquisiti sulla piattaforma web dedicata del MASE, prevede la realizzazione di un parco eolico denominato "Nuraxeddu", costituito da 29 aerogeneratori da 5,3 MW, per una potenza complessiva di 153,7 MW. È prevista anche la realizzazione di una Sottostazione Utente MT/AT per la raccolta ed elevazione collegata alla stazione elettrica di smistamento di futura costruzione da parte di Terna S.p.a. tramite linea in sbarra di AT 150 kV e di una viabilità interna all'impianto.

Le opere, sinteticamente elencate, coinvolgono i territori dei comuni Esterzili, Escalaplano e Seui pertinenti gli ambiti di tutela della consorella Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna. Si segnala, tuttavia, che il buffer individuato per la procedura di verifica dell'interesse archeologico (considerato per un'ampiezza di 3.000 m, così come previsto dall'art. 20, c. 8, lett. c-quater del D.Lgs 199/2021) interessa, seppure marginalmente, una minima porzione del territorio del Comune di Perdasdefogu (NU). Il proposto parco eolico si inserisce a cavallo delle regioni storiche della "Barbagia di Seulo"



(comuni di Esterzili e Seui) e del “Gerrei” (comune di Escalaplano) con influenze dei buffer di rispetto anche nella regione storica di “Quirra” (comune di Perdasdefogu) e per quanto riguarda le previste modifiche alla viabilità per il trasporto degli aerogeneratori la regione storica dell’Ogliastra nell’ambito geografico centro-sud est della Sardegna. La totalità degli aerogeneratori e delle opere di connessione previste ricade nei territori comunali di Esterzili, Escalaplano e Seui e, come detto sopra, l’ambito di paesaggio coinvolto risulta, in parte, anche quello ricadente nel comune di Perdasdefogu caratterizzato anch’esso, come il territorio dell’area vasta di riferimento, da un susseguirsi di montagne e colline con affioramenti rocciosi formati dai processi erosivi variamente attivatisi nella lunga storia geologica. Il paesaggio, nel suo insieme, è noto per la sua natura selvaggia e incontaminata, caratterizzata da paesaggi montani, foreste e canyon ed intervallata da una serie di valli e piccoli centri abitati sparsi lungo le catene montuose del centro dell’isola. Dal punto di vista paesaggistico il territorio coinvolto è noto per le emergenze archeologiche sia nell’area vasta che in adiacenza o in prossimità dell’areale di progetto, che definiscono in modo marcato il carattere del contesto quale paesaggio storico-culturale e identitario, nel quale peraltro ricadono anche altri impianti eolici, in corso di istruttoria. Tratti caratteristici della zona, oltre alle peculiarità su citate, riguardano lo skyline del paesaggio archeologico e identitario, rappresentato dalla presenza di numerosi siti archeologici, tra i quali i numerosi nuraghi presenti, definendo un paesaggio fortemente tipico e caratterizzante da salvaguardare e preservare.

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

La documentazione resa disponibile dal committente ed esaminata per il territorio di competenza di questo Ufficio è la seguente.

Per la realizzazione del parco eolico in progetto:

- Schede di ricognizione (elaborato ELB24d_Schede_di_ricognizione);
- Carta del Potenziale Archeologico (elaborato ELB24a_Carta_potenziale_archeologico);
- Carta della Visibilità al Suolo (elaborato ELB24c_Carta_visibilita_al_suolo);
- Carta del rischio archeologico (elaborato ELB24b_Carta_rischio_archeologico);
- Relazione sulla viabilità (elaborato REL28_Relazione_viabilita).

Si attesta che la documentazione per il progetto di realizzazione del parco eolico è stata redatta dall’archeologo incaricato dott. Matteo Tatti (il professionista citato è in possesso dei requisiti di legge).

Come è stato possibile evincere dall’esame della documentazione citata, sebbene il progetto interessi in misura molto marginale gli ambiti di tutela di pertinenza di codesta SABAP, tuttavia emergono alcune criticità soprattutto in rapporto ai valori del paesaggio declinato nella sua componente archeologica.

A.1 Situazione vincolistica dell’areale compreso nel buffer di 3 km dalle opere.

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Nelle vicinanze delle aree in progetto, considerando il buffer di 3.000 m previsto dal D.Lgs 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater, si possono evidenziare le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e D.Lgs 490/1999).

Comune di Perdasdefogu

- A circa 1950 m a sudest dall’aerogeneratore E22 insiste il bene culturale denominato “Struttura nuragica n.3 di Is Clamoris” e vincolato con Decreto COREPACU n. 28 del 25.06.2015.

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell’articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all’articolo 12)

Non è stato possibile verificare puntualmente ed esaustivamente l’esistenza dei beni in parola.

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici



Dall'esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerosi beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti "identitari", che si elencano di seguito.

Comune di Perdasdefogu

- Nuraghe Truncone (ID univoco 2735), compreso entro il buffer individuato di 3000 m dall'aerogeneratore E22 (1815 m circa a sudest).

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

In riferimento al territorio di competenza della Scrivente le Relazioni e le Carte del rischio archeologico allegate ai progetti per la realizzazione del parco eolico e per la costruzione di una stazione di trasformazione utente 30/150 kV, non individuano, per la posizione decisamente periferica rispetto alle opere di progetto, alcun rischio archeologico per i monumenti sopra citati che insistono sul territorio del Comune di Perdasdefogu e che rientrano nel buffer di 3000 m individuato per la verifica.

A.3 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni

Innanzitutto in relazione agli interventi di modifica della viabilità esistente ricadente nel territorio di competenza della Scrivente, deve rilevarsi, come peraltro già rappresentato da codesta Soprintendenza speciale a p.2 della comunicazione di cui alla nota prot. 23611 del 13.10.2023 richiamata in premessa, che, pur essendo presente un elaborato integrativo denominato "Relazione descrittiva viabilità di accesso al sito e di progetto" (Elaborato REL28_Relazione_viabilita), non vengono adottati ulteriori elementi di valutazione per gli eventuali interventi di adeguamento della viabilità esistente attraverso la quale avverrà il trasporto degli aerogeneratori verso le varie località di installazione. Per quanto si trovi confermato che il trasferimento delle parti componenti degli aerogeneratori avverrà su carrelli ribassati ("DOLL System") e, per la viabilità più tortuosa, su carrelli modulari ("Blade Lifter Trailer"), tuttavia non è stata indicata la natura degli interventi, che seppure minimi, si prevedono necessari lungo le direttrici viarie indicate. Ne consegue che anche la Valutazione Preliminare dell'Impatto Archeologico (VPIA) non ha considerato, fra le aree oggetto di indagine e valutazione del grado del rischio archeologico, le superfici di sedime delle strade indicate e i relativi buffer.

Ancora, a p. 6 di suddetto elaborato (REL28_Relazione_viabilita) il proponente dichiara di aver "commissionato e ricevuto apposito report per il trasporto dei componenti degli aerogeneratori, dei materiali e dei mezzi d'opera per il montaggio degli stessi fino alle singole aree di servizio (piazzole) e posizionamento dei basamenti degli aerogeneratori. Il professionista esperto, incaricato della verifica dell'intero tragitto ha verificato l'idoneità da un punto di vista delle pendenze e delle ampiezze delle carreggiate in progetto, salvo opere di adeguamento ritenute non impattanti e in favore del miglioramento della percorrenza in maggior sicurezza dei tratti oggetto di profilatura morfologica che potranno essere ripristinati o lasciati in opera".

Tuttavia, si evidenzia a codesta Soprintendenza speciale che tra gli elaborati presentati dal proponente non figura tale relazione, non permettendo pertanto alla Scrivente una valutazione delle probabili interferenze con aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. e con il patrimonio archeologico noto e/o presuntivamente sepolto e altrimenti non noto, nelle aree di intervento o in prossimità di esse.

Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, oltre che con i profili della tutela archeologica, così come esplicitato al punto seguente (A.3.2) della presente parte, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 41, co. 4 e relativo Allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, con riferimento alle *Linee Guida* sopra richiamate, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'Allegato I.8, art. 1, co. 7 del D.Lgs 36/2023, ovvero, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA, così come specificato nella circolare n°32 del



12.07.2023 della Direzione Generale ABAP, potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle *Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati* pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022), che, ove non in contrasto con la nuova normativa, restano in vigore nelle more dell'adozione entro il 31.12.2023 delle nuove linee guida.

Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'Allegato I.8, art. 1, commi 8 e 9 del D.Lgs 36/2023, dettagliate al punto 8 delle *Linee Guida* suddette.

A.4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

L'analisi del progetto, del quadro vincolistico e della Carta del Rischio, unita alla conoscenza dei luoghi e ai dati in possesso di questo Ufficio, evidenziano che l'impianto in parola presenta, in merito alla compatibilità paesaggistica, alcune criticità per la tutela del patrimonio archeologico che insiste sul territorio di pertinenza.

Innanzitutto si deve evidenziare che, alla luce degli elaborati progettuali presentati dal proponente e per quanto di competenza della scrivente Soprintendenza, il posizionamento dell'aerogeneratore E22 è previsto in aree non idonee ai sensi del D.Lgs 199/2021, art. 20, co. 8, lett. c-quater, in quanto ricadente all'interno dell'area di rispetto di 3.000 m dai beni culturali, come si evince ai punti A.1.1 e A.1.3 della presente relazione.

L'area coinvolta dal progetto e rientrante all'interno della competenza territoriale di questa Soprintendenza, comunque in posizione periferica rispetto alle opere, è interessata da due siti archeologici, come ben esemplificato dalla Relazione Archeologica esaminata, dei quali la struttura nuragica di Is Clamoris è interessata da vincolo archeologico (Decreto COREPACU n. 28 del 25.06.2015), mentre l'altro, il nuraghe Truncone, è individuato nel PPR Sardegna con il codice univoco ID_2735. Si segnala per completezza di informazione che questi due beni archeologici non sono stati considerati dal proponente all'interno delle fotosimulazioni degli impatti percettivi del nuovo impianto.

Nell'elaborato ELB33a_Distanza_da_altri_impianti non manca di essere segnalata la presenza di altri impianti già in attività o in corso di autorizzazione e, nello specifico, l'impianto indicato nella corografia sopra citata con la denominazione di "Ulassai" nell'agro del comune di Ulassai (NU) e gli impianti "Jerzu" nel territorio di Jerzu (NU) e di "Perdasdefogu" nel territorio di Perdasdefogu (NU), questi ultimi in corso di autorizzazione.

Il parco eolico in progetto andrebbe ad interferire con i parchi eolici appena menzionati e l'introduzione degli aerogeneratori nell'area di inserimento genererebbe fenomeni di addensamento tali da compromettere la compatibilità paesaggistica dell'intervento, che non si armonizzerebbe con il paesaggio esistente. Qualora autorizzato, pertanto, creerebbe un effetto selva non trascurabile in relazione ai potenziali effetti sul patrimonio archeologico e sul paesaggio declinato secondo la sua componente archeologica.

Per quanto detto la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del contesto paesaggistico coinvolto per quegli areali che fanno parte dell'ambito di tutela di codesta SABAP. **In considerazione degli elementi sopra descritti, il parere per la realizzazione dell'impianto eolico in oggetto è Negativo.**

ALLEGATO B-BAP

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

B.1 SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004:

Come già indicato nelle premesse del presente parere, l'area di installazione dell'impianto non ricade direttamente nei territori di competenza di questa Soprintendenza ma in quello della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna. Non si segnala la presenza di decreti



di dichiarazione di notevole interesse pubblico insistenti sulle aree interne al buffer di 3 km, come previsto dal D.Lgs 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater, nei territori di competenza dello scrivente Ufficio. Si comunica che a circa 22 km est dal sito di installazione delle turbine si trova l'area dichiarata di notevole interesse pubblico con DM 27/08/1980 "Gairo (Gairo, Cardedu) – Area costiera".

B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:

L'intervento ricade nel territorio di competenza della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Nell'area vasta del SIA In riferimento all'art 142 del D.Lgs 42/2004 lett. m), entro il buffer di 3 km dal sito di installazione delle turbine, è presente il seguente bene vincolato:

Comune di Perdasdefogu

- A circa 1950 m a sudest dall'aerogeneratore E22 insiste il bene culturale denominato "Struttura nuragica n.3 di Is Clamoris" e vincolato con Decreto COREPACU n. 28 del 25.06.2015.

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

I comuni interessati non rientrano negli ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR 2006 ma l'intervento previsto risulta molto vicino all'ambito n.24 "Salto di Quirra", e tuttavia si osserva che, ai sensi dell'art.4 comma 5 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14.

B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Nulla da riferire. L'intervento ricade nel territorio di competenza della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Nell'area vasta del SIA, entro il buffer di 3 km dal sito di installazione delle turbine, è presente il seguente bene paesaggistico, individuato dal PPR ai sensi degli artt. 6, 47 e 48 delle NTA, di natura archeologica, Nuraghe Truncone (Perdasdefogu) – Codice BUR 2735 a circa 1815 m a SE dell'aerogeneratore E22.

All'interno del buffer di 18,5 km, calcolato moltiplicando l'altezza complessiva degli aerogeneratori (118m h al mozzo, 199,5 m h totale), sono presenti numerosissimi beni paesaggisti, individuati dal PPR ai sensi degli artt. 6, 47 e 48 delle NTA, tra i quali si ritiene opportuno citare:

- I Centri di antica e prima formazione di Ussassai, Osini, Ulassai, Jerzu, Tertenia e Perdasdefogu, Gairo delimitati ai sensi dell'articolo 52, 1 comma – lettere a) e b), delle N.T.A. del P.P.R;
- Le chiese di S. Pietro Apostolo (Perdasdefogu) – Codice BUR 1644; S. Sebastiano (Perdasdefogu) – Codice BUR 1645; SS.mo Salvatore (Perdasdefogu) – Codice BUR 1643, Santa Barbara (Ulassai) – Codice BUR 1779; Sant'Antioco Martire (Ulassai) – Codice BUR 1778; Santa Maria delle Grazie (Jerzu) – Codice BUR 1408; Sant'Erasmo (Jerzu) – Codice BRU 1407; Sant'Antonio (Jerzu) – Codice BUR 1406; Beata Vergine Assunta (Tertenia) – Codice BUR 1726; Santa Teresa (Tertenia) – Codice BUR 1727
- I nuraghi Arras (Perdasdefogu) – Codice BUR 2734; Nuraghe (Ulassai) – Codice BUR 2984; Fiorentina (Ulassai) – Codice BUR 2987; Santa Maria (Ulassai) – Codice BUR 2985; Perduxeddu (Perdasdefogu) – Codice BUR 2740; Forru (Ulassai) – Codice BUR 2983; Laccheddu (Ulassai) – Codice BUR 2986; San Pietro (Perdasdefogu) – Codice BUR 2738; Prediargiu (Perdasdefogu) – Codice BUR 2737; Trutturis (Perdasdefogu) – Codice BUR 2739

B.1.2. Beni architettonici



B.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Non vi sono dichiarazioni di interesse culturale da segnalare ricadenti direttamente nell'area in esame.

Si segnalano, nell'area del centro abitato di Ulassai, le opere dell'artista contemporanea Maria Lai costituenti il "Museo a cielo aperto" (Il Lavatoio, La Strada del rito, Le capre cucite, La scarpata, I libretti murati, L'arte ci prende per mano, La lavagna, Il volo del gioco dell'oca, Il Muro del groviglio, Il pastorello mattiniero con capretta, La casa delle inquietudini), tutelate con Decreto COREPACU n. 49 del 28/06/2021.

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004:

Nel buffer di 3 km dal sito di intervento non sono noti beni tutelati ope legis. Le procedure ai sensi dell'art. 12 non risultano avviate.

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici

B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici:

Il territorio dell'Ogliastra è particolarmente complesso, sia da un punto di vista morfologico che da un punto di vista storico e culturale; tale complessità si riflette in una notevole ricchezza paesaggistica.

Da un punto di vista morfologico e naturale, il paesaggio ogliastrino si caratterizza per la compresenza di montagne, pianure, coste sabbiose e rocciose. L'Ogliastra è una delle regioni storiche sarde che nel tempo ha maggiormente conservato il proprio carattere naturale e selvaggio, a tratti perfettamente incontaminato o caratterizzato da una debole presenza umana.

In Ogliastra non vi sono grandi centri abitati. I paesi che punteggiano il territorio, in modo piuttosto rado, hanno solitamente una struttura urbana semplice, incentrata su pochi edifici pubblici, e guardano alla campagna, con la quale stabiliscono intime correlazioni.

Le principali modificazioni del paesaggio naturale sono avvenute in prossimità delle coste, in favore delle attività legate al settore terziario. La rete infrastrutturale viaria esistente è essenziale.

In questo contesto, i parchi eolici e gli altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la cui presenza è ormai un dato di fatto nel paesaggio di questa regione, costituiscono una "anomalia", rappresentata da grosse infrastrutture che si interfacciano con un territorio che ha conservato in larga misura i propri connotati naturali originari. L'affastellarsi di impianti tecnologici dal notevole impatto su vasti territori (e per i quali risulta estremamente difficile predisporre misure di mitigazione realmente efficaci) rischia di compromettere, se non di far perdere completamente, i valori naturali e culturali del paesaggio che ancora si conservano, rappresentati dagli scenari dell'agricoltura, della pastorizia e da un utilizzo sostenibile e misurato delle risorse del territorio.

Si rappresenta infine che, tenuto conto degli impianti eolici già presenti nell'area, per i quali è previsto un ampliamento o il reblading, l'intero territorio del comune di Perdasdefogu si sta trovando letteralmente cinto dalle infrastrutture per la produzione di energia eolica, con ripercussioni sempre più forti sui valori paesaggistici e percettivi. Tra le maggiori criticità rilevate, per ciò che concerne i territori di competenza di questa Soprintendenza, risulta evidente l'impatto che aerogeneratori di tali dimensioni determinerebbero rispetto alla percezioni dei luoghi osservabili dal centro di Perdasdefogu e dalle aree limitrofe, come si può notare degli allegati presentati e soprattutto dall'elaborato ELB12h_Fotoinserimenti le turbine sono ben visibili dall'abitato del paese appena citato e dai punti panoramici immediatamente prossimi confermando quanto detto sopra relativo alla dissonanza dell'inserimento degli elementi tecnologici in un territorio così delicato. Inoltre si evince che dal luogo di arrivo delle turbine, porto di Arbatax, ai territori dove è prevista l'installazione dell'impianto, sono citate, nelle relazioni generali e nell'elaborato REL28_Relazione_viabilita in particolare, una serie di interventi di adeguamento della viabilità locale per consentire il transito dei grossi elementi tecnologici da assemblare in loco. Non

risultano, ad una attenta analisi degli elaborati, planimetrie esplicative e dettagliate di quali tratti risultino oggetto di intervento di adeguamento per poter verificare le trasformazioni previste e per il trasporto delle varie componenti delle turbine. Si può comunque constatare che, dovendo garantire determinati raggi di curvatura e larghezze minime, i tratti in questione risultano quelli di curvatura e sezione più stretta e, considerando che la viabilità indicata in relazione (Strada Statale SS125 che dal porto di Arbatax conduce sino al bivio con la Strada Militare, da lì fino alla intersezione con la SP13 proseguendo fino alle aree di installazione) è in molti tratti notevolmente tortuosa, si può pertanto prevedere che molte parti del territorio verrebbero inevitabilmente stravolte. Ad ogni buon conto si ricorda che per quanto previsto dagli artt. 23, 26 e 29 delle NTA le prescrizioni delle varie aree vietano lo stravolgimento dei luoghi anche solo per opere temporanee.

Ad ultimo si deve evidenziare inoltre che il posizionamento dell'aerogeneratore E22 (per quanto di competenza di questa Soprintendenza) in progetto è previsto in aree non idonee ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. C-quater dal D. Lgs 199/2021, in quanto ricadente all'interno dell'area di rispetto di 3.000 m dal bene paesaggistico Nuraghe di Truncone e dal bene culturale archeologico Struttura nuragica n.3 di Is Clamoris, come si evince dal punto A.1.1 della presente relazione, ed è utile sottolineare inoltre come le emergenze archeologiche presenti entro una distanza inferiore ai 3 km dalle torri eoliche connotino, nel loro insieme, un paesaggio archeologico di rilevante pregio. Sulla base dei documenti forniti e delle argomentazioni fin qui esplicitate, questa Soprintendenza ritiene quindi che l'intervento in esame produrrebbe impatti fortemente negativi sui beni culturali e paesaggistici tutelati e ritiene quindi di esprimere un parere negativo.

B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:

A circa 8 km dal sito di installazione delle nuove pale eoliche, tra i Comuni di Jerzu, Ulassai e Perdasdefogu sono presenti ulteriori impianti eolici, per i quali sono previsti interventi di reblading o di ampliamento, anche per conto di società diverse, i cui effetti sul paesaggio si dispiegano almeno in parte sulle stesse aree direttamente interessate dall'impianto in argomento.

B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005.

Nulla da riferire. L'intervento ricade nel territorio di competenza della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

B.2.1.d. Verifica della completezza della documentazione

La documentazione risulta non esaustiva riguardo gli elaborati necessari per la verifica del reale impatto del progetto. Infatti, per quanto concerne le opere riguardanti l'adattamento della viabilità dal porto di Arbatax e fino al sito di impianto, localizzato nei territori di Esterzili, Escalaplano e Seui, nella relazione Tecnica (REL28_Relazione_viabilita) si riporta che "Le principali arterie viarie presenti, che consentono di raggiungere i siti di installazione del parco eolico nelle varie località coinvolte, sono rappresentate da: – Strada Statale SS125 che dal porto di Arbatax conduce sino al bivio con la Strada Militare; – Strada Militare che dal bivio con la SS125 conduce a Perdasdefogu (SU) e all'intersezione con la SP13; – Strada Provinciale SP13 che dall'intersezione con la Strada Militare porta verso i siti di installazione intersecando al SP53; – Strada Statale SP53 per un brevissimo tratto sino all'intersezione con la strada di servizio alla Miniera di Fontana Piroi e a un primo gruppo di siti di installazione", senza l'indicazione precisa dei tratti che devono subire modifiche e adeguamenti per il passaggio dei mezzi di trasporto e senza riferimenti a tavole e planimetrie che evidenzino i tratti specifici con le aree di trasformazione relative. Tuttavia, considerato che il tragitto previsto interessa la viabilità urbana di collegamento al porto di Arbatax, la S.S. 125, la Str. Militare, la S.P. 13 e la S.P. 53, si segnala che anche il solo trasporto delle pale potrebbe costituire elemento di criticità. Si rappresenta infatti che tali assi stradali, oltre ad avere sezioni molto ristrette, hanno anche un andamento particolarmente sinuoso e tale da richiedere, verosimilmente, importanti adeguamenti dei raggi di curvatura.

Ancora, a p. 6 di suddetto elaborato (REL28_Relazione_viabilita) il proponente dichiara di aver "commissionato e ricevuto apposito report per il trasporto dei componenti degli aerogeneratori, dei materiali e dei mezzi d'opera per il montaggio degli stessi fino alle singole aree di servizio (piazzole) e posizionamento dei basamenti degli



aerogeneratori. Il professionista esperto, incaricato della verifica dell'intero tragitto ha verificato l'idoneità da un punto di vista delle pendenze e delle ampiezze delle carreggiate in progetto, salvo opere di adeguamento ritenute non impattanti e in favore del miglioramento della percorrenza in maggior sicurezza dei tratti oggetto di profilatura morfologica che potranno essere ripristinati o lasciati in opera".

Tuttavia, come indicato nel punto A.3 della presente relazione, si evidenzia a codesta Soprintendenza speciale che tra gli elaborati presentati dal proponente non figura tale relazione, non permettendo pertanto alla Scrivente una valutazione delle probabili interferenze con aree tutelate del piano paesaggistico.

Nonostante la carenza sopra indicata può essere espresso un parere sulla base della conoscenza dei luoghi.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO

Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato.

Segreteria tecnica PNRR
DA - SS

Responsabile per la tutela del patrimonio archeologico
Dott. Enrico Dirminti

Responsabile per la tutela del patrimonio architettonico
e paesaggistico
Arch. Sergio Cappai
Arch. Giuliana Frau

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente





Ministero della cultura

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Oggetto:

[ID_VIP: 9116] – ESTERZILI, ESCALAPLANO, SEUI (Provincia del SUD SARDEGNA) e PERDASDEFOGU (NU)

Progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato “Parco Eolico Nuraxeddu” ed opere connesse per una potenza complessiva di 153,7 MW.

Procedura riferita all'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Proponente: Loto Rinnovabili S.r.l.

Richiesta di parere e contributi: prot. SS-PNRR n. 3307 del 08.03.2023, 7510 dell'11.05.2023, 23611 del 13.10.2023, 27250 del 20.11.2023, 29486 del 29.11.2023, 2297 del 19.01.2024

Pareri endoprocedimentali: SABAP-CA prot. 20784 del 17.11.2023, SABAP-SS prot. 1915 del 06.02.2024

Contributo istruttorio

In riferimento all'oggetto e a riscontro delle note inviate da codesta Soprintendenza Speciale, esaminata la documentazione progettuale e visti i pareri endoprocedimentali espressi dalle Soprintendenze competenti, si concorda con le valutazioni espresse in detti pareri e si specifica quanto segue.

CONSIDERATO il notevole numero di siti e strutture archeologiche dichiarati di interesse culturale ovvero tutelati da vincoli o previsioni vincolanti derivati da normative richiamate in strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale presenti nell'area direttamente interessata dal progetto e dettagliatamente descritti nei pareri sopra citati;

CONSIDERATO che alle pesanti criticità evidenziate in dette note si aggiunge il fatto che l'alterazione del contesto di giacenza potrebbe comportare l'esclusione del sito di Domu de Orgia (tempio) in territorio di Esterzili, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 04.06.1962 (Legge 1089/1939) ed incluso nel progetto “La civiltà nuragica” inserito nella *tentative list* per il riconoscimento Unesco come patrimonio mondiale dell'umanità, dal progetto stesso;

CONSIDERATO che nella documentazione trasmessa non compare il report, citato a p. 6 dell'elaborato REL28_Relazione_viabilita, relativo al trasporto dei componenti degli aerogeneratori, la cui assenza non permette «una valutazione delle probabili interferenze con aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. e con il patrimonio archeologico noto e/o presuntivamente sepolto e altrimenti non noto, nelle aree di intervento o in prossimità di esse»;

CONSIDERATO che due siti archeologici presenti nel territorio di competenza della SABAP-SS, e cioè la struttura nuragica di Is Clamoris, interessata da vincolo archeologico (Decreto COREPACU n. 28 del 25.06.2015), ed il nuraghe Truncone, individuato nel PPR Sardegna con il codice univoco ID_2735, non sono stati considerati dal Proponente all'interno delle fotosimulazioni degli impatti percettivi del nuovo impianto;

CONSIDERATI pertanto le gravi interferenze delle opere di progetto e gli impatti significativi, diretti e indiretti, che detto progetto avrebbe già soltanto sul patrimonio archeologico noto,

si condivide la valutazione negativa del progetto discendente dalla considerazione della sua incompatibilità con le esigenze di tutela e della stessa sicurezza del patrimonio archeologico capillarmente diffuso nell'area interessata dal progetto oltre che sul paesaggio.



Si ricorda, infine, ad ogni buon conto, che il **progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti.**

Il Responsabile dell'Istruttoria

Amalia Faustoferri

(tel. 06/67234667 – amalia.faustoferri@cultura.gov.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II
arch. Laura MORO

moro laura
Ministero della Cultura
09.02.2024 15:16:59
GMT+01:00





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

La presente nota annulla e sostituisce la nota prot. n. 4940 del 12/02/2024

Oggetto: [ID VIP: 9116] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (progetto e collegamento RTN: comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui); PROVINCIA DI NUORO (trasporto aerogeneratori: comune di Tortoli, Porto di Arbatax) - Realizzazione di un parco eolico denominato "PARCO EOLICO NURAXEDDU" ed opere connesse, costituito da 29 aerogeneratori, con potenza unitaria di 5,3 MW, per una potenza complessiva di impianto di 153,7 MW - Progetto Definitivo.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA – PNIEC.
Proponente: Loto Rinnovabili S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 23611 del 13/10/2023 e successiva nota prot. n. 27250 del 20.11.2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 1915 del 06/02/2024 e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 20784 del 17/11/2023, a seguito di disamina del progetto sul sito del MASE, considerato che nel buffer di 3 km dell'impianto (rif. art. 20, c. 8, lett. c quater) del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a) non sono presenti beni architettonici dichiarati di interesse culturale e che le criticità evidenziate riguardano principalmente la tutela paesaggistica e la tutela archeologica, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Arch. Sabrina Pellegrino

(giusta delega prot. n. 7159 del 27/02/2024)

